



Segreteria di Stato per il Lavoro,
la Cooperazione e le Poste

II° TESTO UNICO

**Ricognitivo delle Leggi e Decreti
in materia di lavoro della Repubblica di San Marino
sulle seguenti tematiche:**

- **Licenziamenti individuali e Collettivi - Processo del Lavoro**
- **Ammortizzatori Sociali**
- **Ispettorato - Lavoro irregolare - Sanzioni**
- **Rappresentanze e diritti sindacali**

(Settembre 2012)

PREFAZIONE

Il lavoro rappresenta per la Repubblica di San Marino una realtà importante che interessa l'intera popolazione e le problematiche legate ad esso rivestono una rilevanza soprattutto in questo particolare momento che sta interessando il nostro paese.

Sapersi orientare nella giungla legislativa in materia risulta quanto mai necessario e utile per districarsi tra le varie leggi attualmente in vigore.

Ritengo che questa opera possa essere apprezzata dagli operatori economici, associazioni e chiunque sia interessato e contribuirà certamente a favorire una maggiore conoscenza legislativa della materia.

Questo volume raccoglie tutte le normative, leggi, decreti in materia di lavoro suddivisa in 4 sezioni principali:

- *Licenziamenti individuali e collettivi e i processi del lavoro;*
- *Ammortizzatori Sociali*
- *Ispettorato – Lavoro Irregolare – Sanzioni*
- *Rappresentanze e diritti sindacali*

E' importante sottolineare che non si tratta di una semplice raccolta normativa, ma rappresenta un approfondito lavoro di ricerca in cui sono state raggruppate tutte le disposizioni di Legge, che si distingue per la competenza di chi ha curato la pubblicazione.

Il presente lavoro consentirà, non solo agli operatori economici della Repubblica di San Marino, di avere un quadro preciso delle regole che disciplinano il mondo del lavoro sammarinese, e rappresenta un valido strumento anche per coloro che per studio, per lavoro o quant'altro sono interessati a conoscere le norme che regolano il contesto del lavoro.

*Il Segretario di Stato per il Lavoro,
le Poste e le Cooperative
Francesco Mussoni*

SEZIONE I

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI - PROCESSO DEL LAVORO

FONTI DEL DIRITTO

1. SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

- Legge 17 febbraio 1961, n. 7 (Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori)
- Legge 4 maggio 1977, n. 23 (Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi)

2. DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO

- Legge 17 febbraio 1961, n. 7 (Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori)
- Legge 29 marzo 1968 n. 17 (Istituzione di una quota speciale a favore delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute)
- Legge 20 maggio 1985 n.63 (Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato)
- Legge 17 giugno 1994 n.55 (Disposizioni in materia di procedura civile e penale)
- Legge 28 giugno 1989, n. 68 (Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative)

3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Decreto 26 aprile 1976, n. 15 (Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari)
- Legge 11 marzo 1981, n. 23 (Norme sulla Tutela dell'Attività Sindacale)
- Legge 25 maggio 1981, n. 40 (Parità tra uomo e donna in materia di lavoro)

1. SANZIONI DISCIPLINARI, LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

LEGGE 17 febbraio 1961, n. 7 **Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori**

TITOLO II **DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO¹** (...)

Art. 30 **Sanzioni disciplinari**

L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente² e così pure ogni altra mancanza sul lavoro o avente su questo un diretto e negativo riflesso, può dare luogo, a seconda della gravità dell'infrazione, all'applicazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonimento;
- c) diffida;
- d) sospensione dal servizio;
- e) licenziamento³;
- f) licenziamento in tronco.

Quest'ultima sanzione può essere applicata solo per una gravissima mancanza e tale, comunque da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro ed importa la perdita dei diritti di preavviso e di indennità per fine servizio.

Salvo il caso di infrazione singolarmente così grave da richiedere l'applicazione immediata di una delle sanzioni di cui alla lettere d), e), f), per le quali in ogni caso dovrà essere interpellata la Commissione interna, si farà luogo al principio della gradualità disciplinare applicando, per successive mancanze, dapprima le sanzioni più lievi e poi le più gravi secondo l'ordine sopra elencato.

TITOLO V **DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Art. 33 **Recesso dal contratto**

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti, salvo il caso di cui alla lettera f) dell'art. 30, senza previa disdetta o senza indennità corrispondente, nei termini e nella misura stabiliti nella allegata tabella C. Questa disposizione si applica anche per i casi di cessazione, riduzione, liquidazione dell'azienda, di apertura del concorso giudiziale tra i creditori dell'azienda stessa. La indennità di anzianità è dovuta anche in caso di morte del prestatore di lavoro.

¹ Gli articoli 6 e 7 del Titolo II sono stati espressamente abrogati dalla Legge n.62/1985

² Art. 29 (Doveri del prestatore di lavoro).

³ Si veda, in aggiunta, quanto disposto dall'art. 4, Legge n.23/1977

LEGGE 4 maggio 1977, n. 23

Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi

Capitolo I Rapporti disciplinari

Art. 1

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare superiore al richiamo verbale nei confronti del lavoratore senza averlo sentito a sua difesa.

Art. 2

I provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale non possono essere applicati se non siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare per iscritto le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante della Associazione Sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.

Trascorso il predetto termine di 5 giorni l'azienda, ove non abbia ritenuto valide le giustificazioni addotte dal lavoratore o in assenza di controdeduzioni e giustificazioni da parte del lavoratore, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare.

Per contro qualora tale provvedimento non venga applicato dall'azienda entro i 6 giorni successivi a quello della presentazione delle controdeduzioni, queste si riterranno accolte.

Art. 3

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari quando siano decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Capitolo II Licenziamenti individuali

Art. 4

Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove la stabilità non sia assicurata da norma di Legge, da regolamento o da contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo⁴.

Art. 5

L'imprenditore deve motivare e comunicare per iscritto, nei termini di Legge, il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il preavviso non è dovuto nel caso di licenziamento in tronco.

Il licenziamento intimato senza motivazione è nullo.

⁴ Da ciò si evince l'inapplicabilità di detta disposizione al contratto a termine, in seguito chiaramente stabilita all'art. 15 della presente legge. A tal proposito, si richiama quanto contenuto all'art. 12 della Legge n.7/1961, comma 3, in base al quale "Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può cessare per volontà di una delle parti secondo le modalità previste dal contratto stesso. Ci si domanda, tuttavia, se per il contratto a termine, dunque, valga il principio del recesso *ad nutum*, posto che l'articolo 16 della Legge n. 131/2005 che lo disciplina, nulla dispone in tal senso. Una siffatta interpretazione porrebbe dubbi anche circa l'applicazione della tutela reale di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 6

Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un grave inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva all'organizzazione del lavoro e al loro regolare funzionamento. Il licenziamento per giusta causa è determinato da un fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 7

Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico e di fede religiosa o comunque da ragioni di libertà di pensiero e di espressione, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo.

Art. 8⁵

(...)

Art. 9⁶

(...)

Art. 10⁷

(...)

Art. 11

L'onere della prova dei fatti posti a base del licenziamento grava sul datore di lavoro.

Art. 12⁸

(...)

Art. 13

Il Magistrato del Lavoro, quando abbia accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, dichiara nullo il licenziamento stesso e ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro immediatamente o comunque entro il termine di 3 giorni dalla data in cui la sentenza è diventata esecutiva.

In tal caso il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore la retribuzione dovutagli in virtù del rapporto di lavoro, dal momento in cui era stato intimato il licenziamento fino a quello della reintegrazione.

Se il lavoratore entro gli 8 giorni successivi al ricevimento dell'invito formulato dal datore di lavoro non riprende servizio, il rapporto si intende risolto salvo casi di forza maggiore.

Art. 14

L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

La corresponsione della indennità di anzianità verrà depositata presso la Cancelleria del Tribunale Commissariale, qualora sia in corso azione per risarcimento di danni promossa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente licenziato.

⁵ Articolo espressamente abrogato dall'art. 14 della Legge 20 maggio 1985 n.63.

⁶ Articolo espressamente abrogato dall'art. 14 della Legge 20 maggio 1985 n.63.

⁷ Articolo espressamente abrogato dall'art. 14 della Legge 20 maggio 1985 n.63.

⁸ Articolo espressamente abrogato dall'art. 14 della Legge 20 maggio 1985 n.63.

Art. 15

Le norme del presente capitolo si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro, assunti a tempo indeterminato, che hanno superato il periodo di prova, ad esclusione dei dirigenti, procuratori ed institori e di quei prestatori di lavoro che abbiano già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 7 e 14.

Art. 16

Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e di accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente Legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Art. 17

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi e alle procedure di conciliazione previsti dalla presente Legge sono esenti da bollo, imposte di registro e da ogni altra tassa e gravame.

Capitolo III

Licenziamenti collettivi per riduzione di personale

Art. 18

Quando per i motivi di cui al n. 3 dell'art. 1 della Legge 28 ottobre 1975 n. 37⁹ o per altre ragioni, sia necessario attuare riduzioni di personale, la procedura da seguire è quella prevista nel presente Capitolo.

Art. 19

Quando la Direzione dell'azienda ravvisi la necessità di attuare una riduzione del numero dei dipendenti, ne invia preventiva comunicazione, tramite la propria Associazione ed a mezzo lettera raccomandata, al Dicastero del Lavoro¹⁰ e alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, indicando i motivi, il termine, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati alla riduzione. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori potranno chiedere alle Associazioni dei datori di lavoro, entro il termine di 10 giorni dalla data della comunicazione, un incontro allo scopo di esaminare la richiesta aziendale.

Se l'incontro non viene richiesto entro il termine dei predetti 10 giorni, oppure quando nel corso delle procedure previste nell'ultima parte dell'art. 6 della Legge 28 ottobre 1975 n. 37¹¹, venga accertata la necessità di procedere a riduzione del personale, i provvedimenti di riduzione hanno senz'altro corso nei termini previsti, seguendo i criteri di cui ai successivi articoli.

L'accordo per la riduzione di cui al comma precedente deve avere forma scritta ed essere immediatamente trasmesso al Dicastero del Lavoro¹².

Art. 20

Qualora nel termine di 25 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 19, non si raggiunga fra le parti completo accordo, oppure, qualora attraverso le procedure previste dall'ultima parte dell'art. 6 della Legge 28 ottobre 1975 n. 37¹³, non si pervenga ad accordo circa il numero e la qualifica del personale da ridurre, le parti congiuntamente o disgiuntamente ne informano il Dicastero del Lavoro¹⁴ il quale, nel

⁹ Legge espressamente abrogata dall'art. 32 della Legge n. 73/2010. Si rinvia ora al punto 3 dell'art. 11, comma 2, della legge del 2010 qui richiamata.

¹⁰ Ora Segreteria di Stato per il Lavoro (Legge 5 settembre 1997 n. 97).

¹¹ Legge espressamente abrogata dalla Legge n. 73/2010. Il rinvio può essere effettuato alle disposizioni contenute nell'art. 14 della legge n. 73/2010 e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, si veda l'art. 3 del D.Del. n. 132/2010).

¹² Ora Segreteria di Stato per il Lavoro (Legge 5 settembre 1997 n. 97).

¹³ Si veda ora quanto previsto dall'art. 14 della Legge n. 73/2010 e successive modifiche e integrazioni.

¹⁴ Ora Segreteria di Stato per il Lavoro (Legge 5 settembre 1997 n. 97).

termine di 8 giorni, provvede alla loro convocazione allo scopo di esaminare, sulla base delle informazioni fornite dall'azienda, le possibilità concrete di evitare totalmente o parzialmente la riduzione di personale anche mediante eventuale trasferimento nell'ambito aziendale, senza che il personale medesimo possa comunque costituire un carico improduttivo per l'azienda.

Art. 21

Nel verbale di accordo è riportata la nuova composizione dell'organico aziendale ed è indicato il numero di lavoratori eccedenti, per i quali sono stabiliti le modalità e i tempi di cessazione del rapporto di lavoro e le altre condizioni concordate.

Art. 22¹⁵

In caso di riduzione di personale, si procede prioritariamente con i lavoratori che non sono stati assunti dalle Liste di Avviamento al Lavoro, ancorché stabilizzati, salvaguardando nell'ordine, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, l'anzianità di servizio, le mansioni svolte e la professionalità, il carico familiare.

Art. 23

Qualora l'azienda sia nelle condizioni di procedere entro un anno a nuove assunzioni nelle mansioni e qualifiche proprie dei lavoratori già licenziati, questi ultimi devono essere interpellati al fine della riassunzione, con precedenza rispetto ad altri.

Art. 24

Le norme di cui al presente capitolo non si applicano nel rapporto di lavoro stagionale nonchè ai lavoratori eccedenti l'organico aziendale da stabilirsi contrattualmente per le imprese edili, quando si esauriscano uno o più cantieri di lavoro.

Capitolo IV

Art. 25

Ogni disposizioni di Legge in contrasto con la presente è abrogata.

Art. 26

La presente Legge entra in vigore il giorno della sua legale pubblicazione.

¹⁵ Articolo così modificato dall'art.16, comma 2, D.L. n.156/2011.

2. DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO

LEGGE 17 febbraio 1961, n. 7

Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori

Art. 5.

Revoca della registrazione

L'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, anche successivamente alla registrazione, può dar luogo, su istanza, alla revoca della registrazione ed alla perdita della personalità giuridica dopo che il Magistrato del Lavoro avrà accertato la fondatezza del ricorso.

Artt. 6 – 54

(omissis)

TITOLO VIII

Dell'Ispettorato del Lavoro

Art. 55

Competenza della Magistratura del Lavoro

Ogni contestazione in ordine all'obbligo di iscrizione, alla negata iscrizione dell'impresa o alla assegnazione alla categoria cui l'impresa appartiene, sarà risolta, su ricorso dell'interessato, dal Magistrato del Lavoro.

LEGGE 29 marzo 1968 n. 17

Istituzione di una quota speciale a favore delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute

Art. 8

Ai fini del controllo pubblico il Consiglio Grande e Generale nomina tre Revisori dei Conti con il compito di accertare la legittimità dell'impiego dei fondi delle Associazioni Sindacali.

Qualora venga rilevato che i fondi amministrati dalla Associazione Sindacale vengono utilizzati per scopi diversi da quelli meramente sindacali, i Revisori hanno la facoltà di ordinare all'Istituto per la Sicurezza Sociale la sospensione dell'erogazione in corso delle quote sociali e sono tenuti a denunciare, entro 20 giorni per iscritto, le irregolarità riscontrate alla Magistratura del Lavoro, la quale, previa istruttoria e accertamento effettivo delle irregolarità denunciate, applicherà entro 40 giorni le disposizioni di cui all'art. 7 che precede.

Un membro dei Revisori dei Conti sarà proposto per la nomina da parte del Magistrato del Lavoro.

LEGGE 20 maggio 1985 n.63

Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato

Art. 1

La presente Legge disciplina le controversie individuali e collettive di lavoro, relative a rapporti di lavoro subordinato privato.

Art. 2

Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di lavoro di cui all'art. precedente deve preliminarmente sottoporre la controversia, anche per il tramite di una organizzazione sindacale registrata, alla Commissione Permanente Conciliativa al fine di tentarne la conciliazione.

Art. 3

La Commissione Permanente Conciliativa è composta:

- a) dal Dirigente degli Uffici del Lavoro, che la presiede;
- b) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali registrate dei lavoratori;
- c) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali registrate dei datori di lavoro.

Le Organizzazioni Sindacali designano, oltre ai rappresentanti effettivi, altrettanti rappresentanti supplenti destinati a sostituire automaticamente i rappresentanti effettivi in caso di impedimento di questi ultimi. Al medesimo fine il Dirigente degli Uffici del Lavoro designa un altro funzionario dello Stato.

I componenti della Commissione, sia effettivi che supplenti, sono nominati con Decreto Reggenziale e rimangono in carica per tre anni.

I membri uscenti rimangono comunque in carica fino all'insediamento di quelli di nuova nomina.

Art. 4

Le riunioni della Commissione Permanente Conciliativa sono convocate dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza di tutti cinque i componenti.

Durante le riunioni ciascun componente può farsi assistere da tecnici o consulenti di sua fiducia che però non hanno diritto di voto.

Art. 5

La controversia è sottoposta alla Commissione Permanente Conciliativa con richiesta di conciliazione che può essere fatta pervenire alla Commissione anche a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al Dirigente degli Uffici del Lavoro presso la sede degli Uffici medesimi.

La Commissione, investita della controversia, convoca le parti con lettera raccomandata per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione.

Art. 6

Nel giorno fissato per la riunione la Commissione tenta di conciliare le parti e redige in ogni caso apposito processo verbale nel quale debbono essere indicati con chiarezza gli elementi fondamentali dell'avvenuta, mancata o parziale conciliazione.

Il processo verbale è sottoscritto dalle parti e dai membri della Commissione che certificano anche l'autenticità delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Le parti possono farsi assistere da tecnici o consulenti di loro fiducia.

Il Presidente della Commissione rilascia copie autentiche del processo verbale a chi ne faccia richiesta.

I processi verbali di conciliazione totale o parziale acquistano a tutti gli effetti, per la parte in cui la conciliazione è stata raggiunta, efficacia di titolo esecutivo in forza di apposito Decreto emesso dal Commissario della Legge, su istanza della parte interessata, in seguito ad un semplice controllo di regolarità formale.

Nel caso la Commissione non si sia validamente riunita nel termine di cui al precedente art. 5, il Presidente della Commissione redige verbale di mancata conciliazione.

Art. 7

Le controversie di cui all'art. 1 della presente Legge, in sede contenziosa di primo grado, sono di competenza del Commissario della Legge quale Magistrato del Lavoro.

Sono nulle le clausole derogative della competenza della magistratura del Lavoro Sammarinese.

E' irricevibile la domanda alla quale non sia allegata copia del verbale di mancata o parziale conciliazione.

Art. 8

Il Commissario della Legge, entro tre giorni correnti dal deposito della citazione in Cancelleria, fissa il termine a comparire per uno dei due giorni utili immediatamente successivi e, nel caso che si debba procedere alla seconda citazione, fissa il termine a comparire in uno dei due giorni utili immediatamente successivi all'istanza di parte con la quale è stata chiesta la fissazione del secondo termine.

Una volta che la citazione sia stata riprodotta il Commissario, entro i tre giorni correnti successivi all'apposita istanza di parte, fissa per uno dei due giorni utili immediatamente successivi una udienza nella quale le parti debbono chiedere l'ammissione dei mezzi di prova di cui intendono avvalersi, producendo senz'altro in atti i mezzi di prova documentali.

Sulla richiesta, che non deve essere notificata alla controparte, il Commissario decide con proprio Decreto entro tre giorni correnti, ammettendo senza altro i documenti prodotti e fissando per uno dei dieci giorni correnti successivi apposita udienza per l'assunzione degli altri mezzi di prova che non siano palesemente inammissibili, improponibili o ininfluenti e sempre riservato alla sentenza definitiva ogni giudizio sulle effettive ammissibilità, proponibilità e influenza dei mezzi di prova ammessi.

Assunti tutti i mezzi di prova di cui al comma precedente, ciascuna parte, entro i due giorni utili immediatamente successivi, può chiedere l'ammissione di mezzi di controprova, producendo senza altro in atti quelli documentali. Sulla richiesta il Commissario provvede ai sensi del comma precedente.

Non si fa luogo al termine statutario per rispondere ed eccepire di cui al Libro II, Rubrica VI, delle Leges Statutae.

Art. 9

Il Commissario della Legge, dietro apposita istanza di parte, può disporre, in ogni stato del giudizio, per mezzo di decreto inappellabile e provvisoriamente esecutivo, il pagamento di somme non contestate e la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

Il decreto di cui al comma precedente può essere successivamente revocato, anche con la sentenza che decide la causa; il provvedimento che dispone la revoca deve anche disporre sulla restituzione delle somme già pagate e sull'eventuale risarcimento del danno.

Art. 10

Terminata l'assunzione dei mezzi di controprova o decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 8 senza che tali mezzi siano stati richiesti, il Commissario della Legge, su istanza di parte, fissa, per uno dei dieci giorni correnti successivi, apposita udienza per le allegazioni in diritto al termine della quale il fascicolo processuale a cura del Cancelliere, è immediatamente rimesso al Commissario per la pronuncia della sentenza che deve in ogni caso essere pubblicata entro il ventesimo giorno corrente successivo all'udienza fissata per le allegazioni in diritto.

Il Commissario della Legge, quando ritiene di dover condannare al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve condannare anche al pagamento delle somme relative ai danni eventualmente subiti dal lavoratore per la diminuzione di valore della moneta verificatasi dal giorno della maturazione del credito.

La sentenza che dichiara nullo il licenziamento e dispone la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro è provvisoriamente esecutiva.

Art. 11

Nel caso che, in pendenza dei termini fissati dai precedenti articoli 8 e 10, debbano essere effettuate notificazioni da eseguirsi fuori dal territorio della Repubblica, i termini possono essere congruamente aumentati a discrezione del Commissario della Legge, ma in misura non superiore al quadruplo. In caso di urgenza il Commissario, su istanza di parte, può disporre che il processo prosegua anche durante i periodi feriali, fissando all'uopo con proprio decreto apposite udienze straordinarie con cadenza settimanale.

Art. 12

Contro le decisioni emesse in primo grado dal Commissario della Legge nella sua qualità di Magistrato del Lavoro è ammesso appello al Magistrato che ricopre la carica di Giudice Penale di Primo Grado¹⁶ il quale viene così ad assumere anche la qualifica di Magistrato del Lavoro di Appello. Il giudizio di appello è disciplinato negli stessi modi delineati dalla presente Legge per il giudizio di primo grado.

Art. 13

Per quanto non previsto dalla presente Legge si applicano le norme procedurali vigenti nella Repubblica.¹⁷

Le controversie di lavoro di cui alla presente Legge sono esenti da imposte di bollo e di registro anche in sede di esecuzione e sono altresì esenti dal deposito per l'appello.¹⁸

Art. 14

Sono abrogati:

- 1) gli articoli 6 e 7 della Legge 7 febbraio 1961 n.7;
- 2) gli articoli 8, 9, 10 e 12 della Legge 4 maggio 1977 n.23.

E' altresì abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente Legge.

La presente Legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione e non si applica alle controversie che, all'atto dell'entrata in vigore, siano già state decise dalla Commissione Permanente Conciliativa ai sensi del primo comma dell'art. 6 della Legge 7 febbraio 1961 n.7, o dalla Direzione degli Uffici del Lavoro, ai sensi dell'art. 9 terzo comma, della Legge 4 marzo 1977, n.23 le quali rimangono disciplinate dalle leggi vigenti al momento della pronuncia della decisione.

¹⁶ Ora "L'atto introduttivo del giudizio d'appello nelle cause civili è indirizzato (...) al Giudice delle Appellazioni Civili, quando sia appellata una sentenza o altro provvedimento del Commissario della Legge." (art. 3, 1° comma, Legge n. 55/1994).

¹⁷ Si rimanda all'insieme delle norme di diritto comune, di *ius proprium* di cui alle *Leges Statutae Reipublicae Sancti Marini a.d. 1600*, nonché ad ogni altra disposizione di legge che dette norme modificano ed integrano, le quali disciplinano aspetti della procedura civile sammarinese e nei limiti di compatibilità con le disposizioni speciali introdotti dalla legge sul processo del lavoro (a titolo meramente esemplificativo, trattasi delle norme che regolano l'assunzione dei mezzi di prova, delle procedure di notificazione degli atti giudiziari, delle norme in materia di giurisdizione e competenza e di esecuzione forzata..).

¹⁸ Si vedano le disposizioni di cui alla Legge 25 luglio 2003, n.99 "Disposizioni fiscali sugli atti giudiziari adeguamento all'Euro e rivalutazione delle imposte di registro, iscrizione, trascrizione e di bollo" e successive modifiche, tra le quali si richiama il Decreto Reggenziale 1° dicembre 2003 n. 157 (articolo 2). La materia è stata da ultimo modificata dal D.Del. 22 gennaio 2010, n. 8 "Aggiornamento delle imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile, delle tariffe delle imposte di registro e ipotecarie e delle imposte e diritti catastali".

Le controversie già introdotte innanzi alla Commissione Permanente Conciliativa o alla Direzione degli Uffici del Lavoro ai sensi delle abrogate disposizioni di cui al primo comma, ma non ancora decise, sono trasmesse immediatamente alla Commissione Permanente Conciliativa di cui al precedente art. 3, per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 2 e sono nel seguito interamente disciplinate dalle norme della presente Legge.

Art. 15¹⁹

Il Commissario della Legge che accerti in via definitiva l'inesistenza di una giusta causa di licenziamento disporrà a carico del datore di lavoro il recupero delle somme erogate al lavoratore disoccupato a titolo di ammortizzatore sociale, somme che dovranno essere versate all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed imputate all'attivo della Cassa per gli Ammortizzatori sociali.

Il Commissario della Legge dispone che la Cancelleria preposta invii una copia della sentenza all'Istituto per la Sicurezza Sociale; essa costituisce titolo esecutivo per le somme in esso indicate trascorsi 60 giorni dalla sua notifica. Decorso inutilmente tale termine, la somma dovrà essere iscritta a Ruolo da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la sua riscossione coattiva ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 "Servizio esattoria unica" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario della Legge, nella sentenza in cui accerta in via definitiva la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, dispone che la Cancelleria preposta ne invii copia all'Istituto per la Sicurezza Sociale affinché l'Istituto provveda ad interrompere l'erogazione dell'Indennità di Disoccupazione, e agli Uffici del Lavoro, per le annotazioni di loro competenza.

¹⁹ Articolo aggiunto dall'art. 31, comma 1, Legge 31 marzo 2010 n. 73.

LEGGE 17 giugno 1994 n.55
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE E PENALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE

CAPO I
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Art. 1

Integrazioni alle norme sulla procedura sommaria documentale
(omissis)

Art. 2

Disposizioni sulle cause ordinarie

Alle norme procedurali previste nelle Leges Statutae per le cause civili, sia ordinarie che sommarie, sia di I che di II grado, incluse quelle di competenza del Giudice Conciliatore, fatte salve le norme che disciplinano speciali procedure sommarie, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1.0 -Il Giudice, col decreto che fissa l'udienza per la costituzione delle parti in giudizio, deve rivolgere al convenuto l'invito a costituirsi, significandogli che, in difetto di costituzione, tutte le notifiche successive alla seconda citazione, escluse solamente quelle delle domande nuove e della sentenza, gli saranno validamente eseguite "ad valvas".
- 2.0 -*(omissis)*
- 2.1 -*(omissis)*
- 2.2 -*(omissis)*
- 2.3 -Nel termine di controprova possono essere richiesti solamente quei mezzi di prova che tendono a contrastare mezzi di prova già assunti nel corso dei termini precedenti.
- 2.4 -*(omissis)*
- 2.5 -I termini probatori possono essere unilateralmente rinunciati dalla parte attrice, quelli reprobatori unicamente dalla parte convenuta, mentre il termine di controprova può essere rinunciato solamente con la concorde volontà di tutte le parti in causa.
- 2.6 -I termini di prova a disposizione della parte non costituitasi in causa non possono essere rinunciati dalla parte costituitasi in causa; le notifiche alla parte non costituita o non più assistita da difensore, successive alla seconda notifica della citazione, possono tuttavia essere eseguite ad valvas, previo avvertimento in tal senso da parte del Giudice, da farsi mediante apposito decreto notificato domi.
- 2.7 -Tutte le parti costitutesi in causa hanno comunque facoltà di richiedere l'ammissione di mezzi di prova nel corso di tutti i termini che siano stati aperti.
- 2.8 -*(omissis)*
- 2.9 -*(omissis)*
- 3.0 -Chiunque sia stato citato a comparire in qualità di testimone dinanzi all'autorità giudiziaria ha il dovere di presentarsi all'udienza fissata per la sua escussione.
- 3.1 -Qualora il teste non si presenti all'udienza fissata per la sua escussione, il Giudice provvede d'ufficio a fissare entro i due mesi successivi altra udienza per la sua escussione; ove il teste non si presenti alla nuova udienza così fissata senza alcun giustificato motivo, il Giudice, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge, può disporre, su istanza di parte, l'immediata traduzione dinanzi all'autorità giudiziaria a mezzo della Forza Pubblica.

- 4.0 -Qualora venga disposta una perizia il Giudice, col decreto di nomina, assegna al perito un congruo termine per il deposito in atti della perizia; se nel termine indicato il perito non vi provvede, e salvo eventuali proroghe per comprovati impedimenti o per particolari esigenze di carattere tecnico, il Giudice decreta la sua sostituzione.
- 4.1 -Anche a parziale modifica di quanto stabilito nella Rubrica II, paragrafo 169, del Libro II delle Leges Statutae, la verifica dell'autenticità delle firme e dei manoscritti in genere è fatta a mezzo di apposita perizia di cui debbono essere incaricati uno o piu' periti calligrafi.
- 5.0 -(omissis)
- 5.1 -(omissis)
- 5.2 -(omissis)
- 5.3 -(omissis)
- 5.4 -(omissis)
- 5.5 -Il ritardo del Giudice, che non abbia emesso la sentenza nel termine indicato e non si sia avvalso della facoltà prevista dalla Rubrica VI, Libro II, paragrafo 128, delle Leges Statutae e dell'art. 2, n.4, di cui alla Legge 5 giugno 1923 n.13, è assoggettato alla disciplina dettata dalla Legge 28 ottobre 1992, n.83.²⁰
- 6.0 -Tutti i decreti emessi dal giudice in corso di causa sono notificati d'ufficio, così come gli atti di parte di cui il giudice ordini la notifica. La notifica tuttavia non è effettuata a coloro che abbiano dichiarato di aver preso conoscenza del decreto o dell'atto di parte.²¹
- 6.1 -Il Cursore deve eseguire le notifiche, pena l'applicazione a suo carico delle sanzioni disciplinari, in termini brevi che comunque saranno fissati dal Magistrato Dirigente con propria disposizione.
- 7.0 -(omissis)
- 8.0 -Le parti costituite in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, incluse le sentenze, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita personalmente alla parte.
- 9.0 -Il Giudice può demandare all'Uditore l'espletamento di funzioni istruttorie.
- 10.0 -Le udienze per la costituzione delle parti e per la redazione delle comparse si svolgono nell'orario d'ufficio. Il Giudice Dirigente può con proprio decreto regolamentare tale orario.
- 11.0 -Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che delle parti o dei loro avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in giorni feriali o in periodi di ferie giudiziarie, sono prorogati al giorno giuridico immediatamente successivo alla scadenza.²²
- 11.1 -Tuttavia, nel caso che un processo presenti caratteri di urgenza, il Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che il processo prosegua anche durante i periodi di ferie

²⁰ "Ordinamento giudiziario".

²¹ Punto da ultimo così modificato dall'art. 1, comma 2, Legge 24 febbraio 2000 n. 21 "Legge in materia di procedura civile".

²² Si aggiunga l'art. 3, commi 1 e 2 della Legge 30 aprile 2002 n. 59: "(Interpretazioni autentiche)

1 - Le disposizioni di cui all'articolo 2, punto 11.0 e all'articolo 29, secondo comma, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 hanno piena validità anche per i termini stabiliti per l'appello, per la terza istanza, per la *restitutio in integrum*, per la *querela nullitatis* e per ogni altro termine di diritto processuale civile e penale, i quali quindi, ancorché definiti "fatali" secondo il diritto comune, ove vengano a scadenza in giorni feriali o in periodi di ferie giudiziarie, sono prorogati di diritto al giorno giuridico immediatamente successivo.

2 - Nel caso che durante il giorno giuridico di scadenza del termine, individuato ai sensi di quanto previsto nel comma che precede, la Cancelleria o comunque l'ufficio presso il quale l'atto deve essere compiuto o depositato siano chiusi, a causa di qualsiasi motivo, per l'intero orario d'ufficio o per parte di esso, il termine si intende prorogato di diritto al giorno giuridico immediatamente successivo."

- giudiziarie, fissando all'uopo, con proprio decreto da notificarsi alle parti, apposite udienze straordinarie.²³
- 12.0²⁴ -Nel computo del termine per la perenzione d'istanza, che inizia a decorrere dal primo giorno giuridico successivo all'udienza di contestazione della lite, non si calcolano:
 - i giorni giuridici del termine statutario per rispondere ed eccepire;
 - i giorni giuridici intercorsi fra le istanze di notifica e l'esecuzione delle notifiche di provvedimenti del Giudice o di atti di parte;
 - i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di ammissione di mezzi di prova e la loro effettiva assunzione, rinuncia o dichiarazione di decadenza;
 - i giorni giuridici occorsi per la definizione di eccezioni non riservate o di questioni pregiudiziali, a decorrere dalla prima udienza successiva alla data in cui l'eccezione o la questione è stata sollevata;
 - i giorni giuridici occorsi per la definizione dell'appello interposto avverso una sentenza, od altro provvedimento, emessi in corso di causa, a decorrere dalla prima udienza successiva all'interposizione d'appello;
 - i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di sospensione della causa e quello di revoca della sospensione stessa, salvo il caso in cui la sospensione avvenga su richiesta congiunta per volontà delle parti; ricorrendo tale ipotesi i giorni giuridici compresi nel periodo di sospensione si computano nel termine per la perenzione. La disposizione si applica anche alle cause in corso con effetto dall'entrata in vigore.
 - 12.1²⁵ -La perenzione d'istanza opera di diritto, e deve essere rilevata dal Giudice d'ufficio.
 - 13.0 -In tutti gli atti per i quali è prevista la presenza del Cancelliere, in caso di sua assenza o impedimento, questi può delegare le proprie funzioni ad altra persona idonea ad espletarle.
 - 13.1 -Nelle udienze per l'espletamento di prove testimoniali, di giudiziali contraddittori fra le parti in causa, di sopralluoghi, di tentativi di conciliazione, sia nelle separazioni fra coniugi che nelle cause di sfratto e nelle cause di competenza del Giudice Conciliatore, il Giudice può comunque affidare le funzioni di Cancelliere ad altra persona idonea, che assume la qualifica di attuario.
 - 14.0 -Nel rispetto dei limiti imposti per il pignoramento, il Giudice, su espressa e motivata istanza di parte, può disporre il sequestro conservativo di beni mobili, spettanti al debitore, a rischio e pericolo della parte istante.
 - Il Giudice, ove non sia possibile il sequestro, può altresì autorizzare, sempre dietro espressa e motivata istanza di parte ed a rischio e pericolo della parte istante, la diffida ad alienare beni immobili o comunque diritti relativi a beni immobili.
 - 14.2 -Il Giudice può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dare cauzione in somma determinata a garanzia dei danni, per il caso in cui il sequestro dovesse essere dichiarato ingiusto.
 - 14.3 -Il sequestro è nullo di pieno diritto, se il creditore non introduce la causa entro il termine perentorio dei tre giorni giuridici successivi all'esecuzione del sequestro.

²³ Si veda l'art. 11 della Legge n. 23 del 1977.

²⁴ Punto così modificato dall'art. 2, comma 2, Legge n. 145/2005.

²⁵ Punto così modificato dall'art. 2, comma 1, Legge n. 145/2005.

Art. 3
Disposizioni sull'appello

L'atto introduttivo del giudizio d'appello nelle cause civili è indirizzato al Commissario della Legge, quando sia appellata una sentenza o altro provvedimento del Giudice Conciliatore, e al Giudice delle Appellazioni Civili, quando sia appellata una sentenza o altro provvedimento del Commissario della Legge.

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti emessi in primo grado dal Commissario della Legge, anche nella sua veste di Magistrato del Lavoro, è affidata ad un Commissario della Legge diverso da quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento impugnato; è però in facoltà del Giudice delle Appellazioni Civili seguire personalmente in tutto o in parte la fase istruttoria e dettare eventualmente istruzioni in proposito anche all'inizio del processo d'appello; sono comunque rimesse al Giudice delle Appellazioni Civili la decisione di questioni emerse nel corso dell'istruttoria e l'assunzione di mezzi di prova quando ne faccia richiesta una delle parti in causa.

Il Commissario della Legge, quale Giudice Istruttore del giudizio di secondo grado, fissa con proprio decreto l'udienza di comparizione e tutti gli atti processuali conseguenti.

L'eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell'appello e la decisione sulle richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza, che non possono essere demandati al definitivo, sono pronunciati dal Giudice delle Appellazioni, al quale il Giudice Istruttore deve trasmettere il fascicolo.

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti del Giudice Conciliatore è affidata direttamente al Commissario della Legge.

Art. 4
Disposizioni sulle notifiche manuali

L'art. 2, secondo comma, della Legge 17 maggio 1984 n.49 ²⁶, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"L' Ufficio Cursorile procede alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili:

1. copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
2. copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
3. copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
4. copia delle sentenze di qualsiasi grado;
5. copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma."

Art. 5
Disposizioni sulle notifiche postali

L'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 17 Maggio 1984 n.49, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"L'Ufficio Cursorile effettua a mezzo del servizio postale la notifica degli atti delle procedure di mano regia.

Trascorsi 15 giorni di giacenza presso l'ufficio postale, l'ufficio stesso restituisce il plico raccomandato all'Ufficio Cursorile che provvede alla notifica a mano al domicilio del destinatario.

La notifica va rinnovata in caso di assenza o di impedimento del destinatario.

La notifica si intende effettuata nel caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto."

²⁶ "Norme sui termini di gravame e sulla notificazione degli atti giudiziari".

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GIUDICE CONCILIATORE

Art. 8²⁷

Competenza

In sede contenziosa il Giudice Conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a L.50.000.000.

Il Giudice Conciliatore non è tuttavia competente a conoscere e giudicare e deve quindi dichiarare la propria incompetenza nei seguenti casi:

1. (omissis)
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. 5.se la causa riguarda una controversia individuale o collettiva di lavoro subordinato o privato;
6. (omissis)
7. (omissis)

Le cause rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore non possono essere proposte avanti il Commissario della Legge, sotto pena di nullità per mancanza di competenza; la stessa sanzione di nullità colpisce le cause rientranti nella competenza del Commissario della Legge che siano proposte avanti il Giudice Conciliatore.

L'incompetenza per materia o per valore del Giudice Conciliatore o del Commissario della Legge può essere eccepita dalle parti in limine litis e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni momento del giudizio di primo grado.

Il Giudice Conciliatore è competente per le procedure di mano regia, qualunque ne sia il valore.

Artt.8bis – 8ter

(omissis)

Art. 9

Determinazione della competenza per valore

(omissis)

Art. 10

Questioni sulla competenza

Ove sorgano questioni sulla competenza per materia o per valore del Giudice Conciliatore, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, il Giudice Conciliatore, dopo aver brevemente istruito la questione ed assegnato alle parti un termine per allegare in diritto non inferiore a 10 giorni, trasmette il fascicolo al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale che provvede ad assegnarlo per la decisione ad uno dei Commissari della Legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, primo comma, della Legge 28 Ottobre 1992 n.83²⁸; il Commissario della Legge decide inappellabilmente la questione con sentenza da emettersi entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del fascicolo.

Le questioni sulla competenza per materia o per valore del Commissario della Legge, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, sono decise inappellabilmente dallo stesso Commissario della Legge adito nei modi, nei termini e nelle forme stabiliti nel comma che precede per le questioni relative alla competenza del Giudice Conciliatore, in quanto applicabili.

²⁷ Articolo così modificato dall'art. 1, Legge 18 febbraio 1998 n. 32.

²⁸ "Ordinamento Giudiziario".

Art. 11

Connessione, accessorietà e pregiudizialità di cause e domande riconvenzionali

Se una causa di competenza del Conciliatore si trovi in rapporto di connessione, di accessorietà o di pregiudizialità con altra causa già pendente, deve essere rimessa, a richiesta di parte, o d'ufficio, al Giudice della causa principale.

La connessione, l'accessorietà e la pregiudizialità, non possono essere eccepite dalle parti, nè rilevate d'ufficio, dopo l'apertura o la rinuncia del primo termine reprobatorio.

La rimessione non può essere ordinata quando nella causa principale o preventivamente proposta sia stato aperto o rinunciato il primo termine reprobatorio.

Il Conciliatore conosce e giudica, contemporaneamente alla domanda principale della istanza in riconvenzione, purchè questa rientri nei limiti della sua competenza.

Art. 12

Rappresentanza e assistenza in giudizio

(omissis)

Art. 13²⁹

Appello

(omissis)

CAPO III

DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

(omissis)

CAPO IV

DELL'ESECUZIONE³⁰

(omissis)

²⁹ Articolo modificato dall'art. 3, comma2, Legge n. 32/1998.

³⁰ Le disposizioni del presente capo, benché non riportate, risultano a tutti gli effetti applicabili anche in caso di provvisoria esecuzione dei provvedimenti del Magistrato del Lavoro.

Legge 28 giugno 1989 n.68³¹

Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative

Art. 5

Rappresentanza in giudizio

Chi ricorre al Tribunale Amministrativo sia in materia giurisdizionale amministrativa, che in materia di violazioni amministrative di cui al successivo Titolo IV, deve essere rappresentato da un Avvocato abilitato all'esercizio della professione nella Repubblica.

Il mandato deve essere conferito in calce o a margine dell'atto processuale o con atto separato, debitamente autenticato dall'Avvocato o da Notaio.

In materia di rapporti di lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori giuridicamente riconosciute possono rappresentare in giudizio il lavoratore su espressa delega dello stesso, fermo restando il patrocinio legale ai sensi e con le modalità dei commi che precedono.

La rappresentanza nel giudizio amministrativo degli organi della Pubblica Amministrazione in generale, spetta ai Sindaci di Governo che la esercitano tramite l'Ufficio Studi Istituzionali e Legislativi ed Assistenza Legale - Dipartimento Affari Istituzionali.

La rappresentanza in giudizio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, degli Enti Autonomi e delle Aziende Autonome di Stato spetta ai rispettivi Presidenti che la esercitano nelle forme e nei modi di cui al I e II comma del presente articolo.

Artt. 6 – 33

(omissis)

Art. 34³²

Ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello

Il contravventore che riceve l'ingiunzione di cui alla lettera b) dell'articolo che precede, può provvedere nel termine di giorni 20 al pagamento della contravvenzione esercitando la facoltà di oblazione prevista alla lettera a) del citato art. 33, ovvero può ricorrere al Giudice Amministrativo d'Appello con istanza-esposto motivata. Se non ricorre nel termine indicato, il credito dello Stato è riscosso con procedura di Mano Regia per l'importo della sanzione comminata oltre alle spese di notifica. La sanzione è raddoppiata se il pagamento avviene dopo sei mesi dall'ingiunzione.³³

Il Giudice Amministrativo d'Appello, in caso di ricorso, fissa entro 60 giorni una udienza apposita, per ascoltare il ricorrente nonché il Funzionario dell'Amministrazione o l'Agente di Polizia che ha emesso il provvedimento. Egli si pronuncia, a seguito di dibattito orale, seduta stante ed in via definitiva sul caso in esame.

³¹ Per la disciplina integrale del Titolo IV, si rimanda alla Sezione III – Ispettorato.

³² Va aggiunta la previsione del comma 6, art. 21 del D.L. n. 156/2011: "Qualora nel corso del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si controverta sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro oppure sullo *status* giuridico dei lavoratori, il giudice amministrativo, anche su specifica eccezione formulata dall'Ufficio del Lavoro, è tenuto a interrompere immediatamente il dibattimento e a disporre l'invio degli atti al Commissario della Legge competente per le cause di lavoro, al quale spetta convocare le parti e decidere sulla controversia di cui l'Ufficio del Lavoro è parte necessaria. Nella stessa sentenza con cui decide la controversia, stabilisce anche i termini, l'entità e le modalità di versamento delle somme dovute dai contravventori a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria."

³³ Si richiama la procedura speciale di cui all'art. 61, Legge n. 42/1955 in ambito di previdenza ed assistenza sociale.

Dell'udienza è data comunicazione agli interessati con il sistema di notificazione prevista al primo comma dell'art. 14.³⁴

I ricorsi avverso i provvedimenti del Commissario della Legge sono decisi dopo l'acquisizione da parte del Giudice Amministrativo d'Appello degli atti del Tribunale con i quali la sanzione è stata comminata.

La ricevuta di versamento di contravvenzione, gli atti di ingiunzione ed i ricorsi in materia di violazione amministrativa non sono soggetti ad imposta alcuna e sono redatti in carta semplice. Il Giudice Amministrativo d'Appello pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio in caso di ricorso.

³⁴ Art. 14, comma 1: “Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono di norma effettuate a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R. a cura della Cancelleria ovvero dal procuratore ai sensi del comma successivo, secondo le norme sulle notificazioni in vigore. La notifica si considera effettuata sotto la data di consegna del plico al domicilio del destinatario e, comunque, sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale”.

3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

DECRETO 26 aprile 1976, n.15

Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari

Art. 27

Contro i provvedimenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale inerenti alla concessione di prestazioni ed in genere all'attuazione delle disposizioni previste nella presente Legge e successive norme è ammesso ricorso in via amministrativa, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, alla Commissione Esecutiva di cui alla Legge 30 giugno 1964 n. 37, che deve pronunciarsi sul ricorso stesso entro i successivi trenta giorni.

Contro la decisione della Commissione Esecutiva l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Magistratura del lavoro entro giorni quindici.

Il ricorso amministrativo di cui al primo comma è condizione di proponibilità dell'azione presso la Magistratura del Lavoro. Esso deve essere redatto in carta libera, indirizzato all'Istituto per la Sicurezza Sociale - al quale compete l'istruttoria del ricorso stesso - e deve essere corredato di tutti quegli elementi dai quali emerge la fondatezza della richiesta dell'interessato.

Il ricorso in sede amministrativa analogamente a quelle dinanzi alla Magistratura del Lavoro ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Oltre alle esenzioni di cui all'art.24 della presente Legge, il ricorso alla Magistratura del Lavoro è esente dalla tassa di deposito di cui all'art. 5 della Legge 12 giugno 1953 n.15.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo fanno parte della Commissione Esecutiva un rappresentante per ciascuna Associazione sindacale regolarmente registrata ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n. 7.

LEGGE 11 marzo 1981, n. 23
Norme sulla Tutela dell'Attività Sindacale

Art. 10

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale, su ricorso delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, di cui alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7, che vi abbiano interesse, il Magistrato del Lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Avverso il suddetto decreto è ammessa, entro giorni quindici dalla data di notifica alle parti, opposizione davanti al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie. L'interposta opposizione non sospende gli effetti e la esecuzione del decreto del Magistrato del Lavoro.

E' data facoltà al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, dopo aver ricevuto l'atto di opposizione, di aprire termini di prova, di controprova e per le finali allegazioni.

La sentenza emessa dal Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie è definitiva e contro di essa non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 11

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto del Magistrato del Lavoro o alla sentenza del Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, pronunciata nel giudizio di opposizione è punito con la multa a gironi prevista dall'art. 85 del Codice Penale applicabile nel primo, nel secondo e nel terzo grado.

In caso di particolare gravità o in presenza di recidiva, può essere aggiunta, alla multa a giorni di cui al precedente comma, l'applicazione della pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art. 82 del Codice Penale nel primo e nel secondo grado.

LEGGE 25 maggio 1981, n. 40
Parità tra uomo e donna in materia di lavoro

Art. 9

Qualora vengano posti in essere comportamenti in contrasto con le disposizioni della presente Legge, su iniziativa del lavoratore interessato o, per sua delega, delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, di cui alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7, che vi abbiano interesse, il Magistrato del Lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Avverso suddetto decreto è ammessa, entro giorni quindici dalla data di notifica alle parti, opposizione davanti al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie.

L'interposta opposizione non sospende gli effetti e la esecuzione del decreto del Magistrato del Lavoro.

E' data facoltà al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, dopo aver ricevuto l'atto di opposizione, di aprire termini di prova, di controprova e per le finali allegazioni.

La sentenza emessa dal Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie è definitiva e contro di essa non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 10

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto del Magistrato del Lavoro o alla sentenza del Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito con la multa a giorni prevista dall'art. 85 del Codice Penale applicabile nel primo, nel secondo e nel terzo grado.

In caso di particolare gravità o in presenza di recidiva, può essere aggiunta, alla multa a giorni di cui al precedente comma, l'applicazione della pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art. 82 del Codice Penale nel primo e nel secondo grado.

Art. 11

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che sono in contrasto con la presente Legge.

SEZIONE II

(AMMORTIZZATORI SOCIALI; COSTO DEL LAVORO)

FONTI DEL DIRITTO

1. DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Legge 20 dicembre 1990 n. 156 (Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali, assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale)
- Decreto Delegato 13 marzo 2007 n. 34 (Modifica dell'aliquota contributiva per il finanziamento per la Cassa Integrazione Guadagni)
- Legge 31 marzo 2010 n.73 (Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure per l'occupazione e l'occupabilità)
- Decreto Delegato 28 giugno 2010 n. 22 (Incentivi per l'autoimprenditorialità)
- Decreto Delegato 26 luglio 2010 n. 132 (Disposizioni transitorie ed applicative della Legge n. 73/2010 sugli ammortizzatori sociali)
- Decreto Delegato 28 giugno 2011 n. 100 (Proroga incentivi per l'autoimprenditorialità)
- Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 (Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del Mercato del Lavoro).

2. MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO

- Legge 13 novembre 1987 n. 137 (Misure per il contenimento del costo del lavoro")
- Legge 17 aprile 2000 n. 35 (Benefici previsti dalla Legge 13 novembre 1987 n. 137)
- Legge 19 febbraio 1991 n. 23 (Misure per il contenimento del costo del lavoro)
- Legge 22 dicembre 2011 n. 200 (Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2012 e bilanci pluriennali 2012/2014)

1. DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

LEGGE 20 dicembre 1990 n.156

Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali - assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale

Art.6

Indennità economica speciale ed inattività

Dal 1 gennaio 1991 il contributo del 2% a carico del datore di lavoro di cui al 2 comma dell'art.20 della Legge 17 marzo 1967 n.17 è stabilito nella misura dell'1,50% della retribuzione.

E' a carico del Bilancio dello Stato il 20% delle somme erogate nell'anno di competenza a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) di cui all'art. 17 della presente Legge.³⁵

Art.7³⁶

Indennità di disoccupazione per lavoratori stagionali

(...)

Art.8³⁷

Indennità di inattività per le categorie che non usufruiscono della C.I.G.

(...)

Art.9³⁸

Contributo a carico datori di lavoro per C.I.G.

Dal 1° gennaio 1991 il contributo previsto alle lettere a) e b) dell'art.19 della Legge 28 ottobre 1975 n 37 e dell'art.2 della Legge 7 giugno 1977 n.28 è fissato nella seguente misura: a) contributo a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni lorde corrisposte ai lavoratori dipendenti nella misura del 2% per le imprese industriali ed artigianali e nella misura del 4,50% per le imprese edili e lo Stato;

b) contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi dell'integrazione salariale di cui agli artt.1 e 2 della Legge 28 ottobre 1975 n.37, nella misura del 7% per le imprese industriali ed artigianali e del 14,50% per le imprese edili e Stato, dell'integrazione corrisposta ai propri dipendenti.

Artt. 10 – 13

(omissis)

³⁵ Comma così sostituito dall'art. 9, comma 10, Legge n. 73/2010. Con "presente Legge" si intende la 73 del 2010 medesima. Si veda anche il comma 9 dell'articolo ivi richiamato.

³⁶ Articolo abrogato espressamente dal Decreto Delegato. n. 132/2010.

³⁷ Articolo espressamente abrogato dalla Legge n. 73/2010.

³⁸ Detto articolo risulta ora sostituito nel contenuto dal disposto dell'art. 9 della Legge n. 73/2010.

Art.14

Cassa Compensazione³⁹

Dal 1° gennaio 1991 è istituita la Cassa Compensazione dei fondi per assegni famigliari, per indennità economica speciale ed inattività e per inabilità temporanea con rilevazione ed imputazione contabile separata fra lavoratori subordinati ed autonomi.

La Cassa ha lo scopo di permettere la compensazione negli anni fra avanzi e disavanzi gestionali dei fondi riferiti ai lavoratori subordinati ed ai lavoratori autonomi.

Alla Cassa sono trasferite annualmente le risultanze contabili dei singoli fondi.

Il saldo annuale viene iscritto fra le poste del patrimonio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Al fine di garantire l'autosufficienza dei fondi in caso di eccessivi squilibri gestionali passivi ed attivi si procede all'adeguamento delle aliquote contributive con Decreto Reggenziale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

³⁹ Si rinvia alla norma di cui al comma 5, art. 9 della Legge n. 73/2010 ed ai limiti in esso introdotti.

DECRETO DELEGATO 13 marzo 2007 n. 34⁴⁰
**Modifica dell'aliquota contributiva per il
finanziamento per la Cassa Integrazione Guadagni**

Art.1

Il contributo sulle retribuzioni lorde dei lavoratori dipendenti a carico delle imprese edili, previsto dall'articolo 19 lettera a) della Legge 28 ottobre 1975 n.37, è aumentato dal 1° gennaio di ogni anno come di seguito indicato, sulla base dei dati relativi all'utilizzo della CIG in possesso dell'Ufficio Contributi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente di ciascun anno e trasmessi alla Commissione CIG e più specificatamente sulla base del numero medio delle ore di integrazione salariale fruita nell'anno da ciascun dipendente di ogni impresa edile:

- dal 4,5% al 5,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore da 61 a 90;
- dal 4,5% al 6,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore da 91 a 120;
- dal 4,5% al 7,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore da 121 a 150;
- dal 4,5% al 8,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore da 151 a 170;
- dal 4,5% al 9,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore da 171 a 190;
- dal 4,5% al 10,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore da 191 a 210;
- dal 4,5% al 11,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore da 211 a 230;
- dal 4,5% al 12,5% per le imprese i cui dipendenti abbiano percepito l'integrazione salariale per un numero di ore pari o superiore a 231.

Qualora l'integrazione salariale superi le 250 ore per le imprese del settore edile e le 300 ore per le imprese del settore autotrasporti e movimento terra, per le ore eccedenti sarà applicato alle imprese un contributo addizionale nella misura del 14,5% da calcolarsi sull'integrazione corrisposta a ciascun dipendente in corso d'anno.

Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1° marzo 2007.

Art. 2

E' abrogato il Decreto 12 febbraio 1991 n. 16.

⁴⁰ Tale decreto delegato resta in vigore nei limiti e con le specificazioni introdotte dall'art. 9, comma 2, Legge n. 73/2010, di seguito integralmente riportata.

LEGGE 31 MARZO 2010 N.73
**Riforma degli Ammortizzatori Sociali e nuove misure economiche
per l'occupazione e l'occupabilità**

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. Il presente provvedimento intende ridisegnare in modo più completo ed esaustivo il sistema degli ammortizzatori sociali e predisporre nuove misure economiche per favorire l'occupabilità e sostenere l'occupazione anche in attuazione del vigente sistema obbligatorio di sicurezza sociale. Il provvedimento è improntato ai seguenti principi ordinatori:
 - a) centralità della persona e rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione umana e professionale;
 - b) universalità e gradualità delle tutele riconosciute a tutti i lavoratori in difficoltà a causa della sospensione o della perdita del posto di lavoro;
 - c) equità e non discriminatorietà dei trattamenti erogati;
 - d) solidarietà e trasparenza nella gestione delle risorse;
 - e) verifica e controllo delle procedure di erogazione;
 - f) responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti.
2. In particolare, l'erogazione degli ammortizzatori sociali di cui al Titolo II della presente Legge deve intendersi orientata ad incentivare ed accrescere l'efficacia delle politiche attive del lavoro e della formazione. Il godimento delle prestazioni economiche erogate è pertanto condizionato alla disponibilità del lavoratore ad accettare offerte di lavoro e a partecipare ad interventi formativi e a progetti indicati dagli organismi preposti.

Art. 2
Sistema integrato per il "buon lavoro"

1. Lo Stato, attraverso gli Enti ed i servizi di riferimento, esercitando funzioni di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di vigilanza, promuove la realizzazione di un sistema integrato di gestione del mercato del lavoro destinato ad assicurare il progressivo miglioramento della qualità del lavoro promuovendo e valorizzando adeguatamente le risorse umane, favorendo i processi di orientamento professionale e l'occupabilità, sostenendo adeguatamente i livelli occupazionali.
2. Lo Stato favorisce l'assunzione da parte delle imprese e dei datori di lavoro di un ruolo pro-attivo di collaborazione istituzionale con gli organismi preposti al governo del mercato del lavoro, quali interlocutori necessari e attori socialmente responsabili per innalzare la qualità del lavoro, potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze e migliorare la competitività del sistema produttivo, alimentare uno sviluppo economico sostenibile, accrescere la coesione sociale e contrastare le forme di lavoro dequalificanti.

In particolare, con l'assunzione di tale ruolo pro-attivo, imprese e datori di lavoro si impegnano a partecipare concretamente all'attività di programmazione ed alla definizione delle misure più opportune da predisporre, concorrendo fattivamente alla loro responsabile implementazione, attraverso un sistema di comunicazioni periodiche relative ai prevedibili bisogni occupazionali e formativi.

Il sistema integrato per il "buon lavoro" deve assicurare il monitoraggio permanente delle dinamiche occupazionali e dei fondamentali del sistema economico produttivo.

3. I datori di lavoro che aderiscano al sistema integrato assumendosi tutti gli impegni e le responsabilità che ne conseguono, in particolare quelli relativi all'assunzione come indicato all'articolo 5 della presente Legge, avranno titolo preferenziale ai fini della concessione di credito agevolato, di investimenti a favore della competitività e, qualora ne ricorrano i requisiti, per l'imprenditoria giovanile e femminile attraverso modifiche specifiche delle leggi vigenti. Ai datori di lavoro che si rendano disponibili ad assumere persone che beneficiano di ammortizzatori sociali saranno riconosciuti sgravi contributivi ed incentivi economici tesi alla riduzione del costo del lavoro anche attraverso appositi provvedimenti normativi.

Art. 3

Patto di servizio⁴¹

1. Ai lavoratori iscritti nelle apposite liste di avviamento al lavoro che si trovino in stato di disoccupazione o in stato di mobilità tenuto conto della loro speciale condizione di difficoltà e di disagio pena la decadenza dalla fruizione degli ammortizzatori sociali, gli Uffici del Lavoro propongono la stipulazione di specifici Patti di servizio nell'ambito dei quali potranno essere anche successivamente definiti piani individuali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento.
2. I Piani individuali di orientamento, formazione, riqualificazione e lavoro prevedono il tipo di attività che dovrà essere svolta dal lavoratore. Tale attività potrà risultare dalla variabile combinazione di azioni formative e prestazioni lavorative anche a tempo determinato. Ai sensi del precedente comma, il mancato rispetto del piano individuale comporta la perdita della erogazione dell'ammortizzatore sociale da quella data in poi.
3. Con propria delibera, la Commissione per il Lavoro di cui alla Legge 29 settembre 2005 n.131 "Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione" stabilirà schemi vincolanti per la redazione dei piani individuali di orientamento, formazione e riqualificazione, indicando i criteri che ne condizionano l'adozione. In particolare, la Commissione per il Lavoro indicherà, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, i precisi criteri volti ad identificare i soggetti che possono beneficiare dei provvedimenti di cui ai successivi articoli 25, comma 1, 26, comma 1.
4. Alle procedure di cui sopra potranno accedere anche i lavoratori iscrivibili alle liste speciali di avviamento al lavoro per effetto di intese fra parti sociali e ratificati dalle istituzioni preposte. Per coloro che sono avviati al lavoro in base al Decreto n.169/2005⁴², le disposizioni di cui al presente articolo si applicano attraverso le attività previste al successivo articolo della presente Legge.

Art. 4

Attività socialmente utili

1. Sono socialmente utili le attività che saranno individuate con apposito decreto⁴³, sentite le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori giuridicamente riconosciute, che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva non aventi finalità di lucro.
2. Alle attività socialmente utili individuate ai sensi del comma 1 potranno essere adibiti tutti i lavoratori iscritti nelle Liste di mobilità e di disoccupazione che percepiscono la relativa indennità, in considerazione della professionalità posseduta e delle mansioni in precedenza svolte, non altrimenti impegnati in attività formative.

⁴¹ Per quanto attiene agli aspetti procedurali, si rimanda all'art. 7, D.Del. n. 132/2010 nella presente Sezione.

⁴² "Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro".

⁴³ Si veda il Decreto Delegato n. 200 del 2010 "Attività socialmente utili".

3. Al lavoratore non potrà essere imposto un impegno orario superiore al valore economico dell'indennità economica spettante indicata nel Patto di Servizio. Tale impegno orario sarà commisurato rapportando l'importo dell'indennità mensile spettante alla retribuzione ordinaria contrattuale precedente percepita, comprensiva degli scatti biennali di anzianità e degli eventuali ulteriori abituali maggiorazioni. Qualora la predetta predeterminazione comporti una disponibilità inferiore a tre ore giornaliere, tale soglia sarà comunque il limite minimo che il lavoratore dovrà assicurare. Inoltre, nel decreto delegato previsto al primo comma del presente articolo, si potranno prevedere criteri volti a commisurare direttamente il valore delle indennità spettanti alla attività che sarà svolta.
4. Al fine di una migliore tutela delle loro condizioni di reddito, con decreto delegato saranno disciplinate le prestazioni rese presso i datori di lavoro privati da lavoratori che beneficiano del trattamento pensionistico minimo o sociale, sentite le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori giuridicamente riconosciute. Le imprese che intendono avvalersi di tali lavoratori sono tenute a presentare apposita richiesta nominativa presso gli Uffici del Lavoro. Il nulla osta⁴⁴ all'assunzione sarà rilasciato solo previa deliberazione della Commissione per il Lavoro.

Art. 5

Impegni formativi ed occupazionali su convenzione

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della presente Legge, tutti i datori di lavoro privati possono proporre alla Segreteria di Stato per il Lavoro, direttamente o per il tramite degli Uffici del Lavoro, la stipulazione di un'apposita convenzione, nella quale saranno concordati, anche in un'ottica di programmazione pluriennale, forme, tempi e modalità di attuazione delle esigenze occupazionali, di formazione e/o riqualificazione professionale dei propri dipendenti.
2. Le aziende di nuova costituzione possono concordare con la Segreteria di Stato per il Lavoro, direttamente o per il tramite degli Uffici del Lavoro, la stipulazione di un'apposita Convenzione mediante la quale programmare modalità e tempi per l'adempimento degli obblighi occupazionali eventualmente assunti con la costituzione.
3. A seguito della stipulazione delle predette convenzioni, relativamente alle attività di formazione e alle assunzioni concordate, gli Uffici del Lavoro provvederanno ad individuare i lavoratori da impiegare privilegiando l'avvio di disabili e di lavoratori disoccupati di lunga durata che necessitino di idonea riqualificazione professionale. Nei casi in cui si effettuino delle assunzioni saranno emessi i relativi nulla osta⁴⁵ che attestano l'avvio al lavoro.

⁴⁴ Si vedano le nuove regole in materia di collocamento introdotte col D.L. n. 156 del 2011.

⁴⁵ Si vedano le nuove regole in materia di collocamento introdotte col D.L. n. 156 del 2011.

TITOLO II

CAPO I

Disposizioni comuni

Art. 6

Diritti e doveri del lavoratore beneficiario delle indennità economiche per il sostegno del reddito

1. Tutti i lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali hanno diritto alla contribuzione figurativa a fini previdenziali, da calcolarsi applicando le aliquote contributive vigenti all'importo dell'ammortizzatore sociale erogato per la durata del periodo interessato.
2. Relativamente al numero di giorni da accreditare sulla posizione contributiva ai sensi della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico", al lavoratore in Cassa Integrazione Guadagni sarà riconosciuto un contributo giornaliero ogni giorno completo di lavoro indennizzato. Nei casi di erogazione dell'Indennità Economica Speciale e della Indennità di Disoccupazione saranno riconosciuti 18 contributi giornalieri per ciascun mese di calendario di fruizione dell'ammortizzatore sociale; qualora l'erogazione del trattamento non copra una intera mensilità, i contributi giornalieri saranno riconosciuti in proporzione al periodo effettivamente coperto dall'ammortizzatore sociale.
3. Qualora il lavoratore che abbia fruito di ammortizzatori sociali faccia richiesta di collocamento in quiescenza ovvero ne ricorrano i presupposti d'ufficio al fine della liquidazione del trattamento pensionistico, per la determinazione dei periodi da prendere a calcolo in cui ricadano anche quelli indennizzati ai sensi del presente Titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della Legge 18 marzo 2008 n. 47 "Applicazione articolo 12 della Legge 8 novembre 2005 n. 157, Legge di riforma del sistema previdenziale – provvedimento stralcio".
4. Ai sensi del Titolo 2, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche ed integrazioni, i periodi di inabilità al lavoro che dovessero verificarsi durante l'erogazione della Indennità di Mobilità o della Indennità di Disoccupazione ed il contemporaneo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della presente Legge ne comportano la sospensione per consentire l'applicazione dell'Indennità Economica Temporanea commisurata all'importo di Indennità di Disoccupazione o di Mobilità giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito al netto dei contributi dovuti a carico del lavoratore. In tale caso l'interessato deve inviare la certificazione medica prevista dalle normative vigenti agli Uffici del Lavoro che la trasmetteranno ai servizi competenti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, ed è soggetto a tutti i controlli di reperibilità domiciliare in vigore.⁴⁶
5. Il beneficiario dei trattamenti economici disciplinati dalla presente Legge al Capo III "Indennità Economica Speciale per mobilità" (I.E.S.) e al Capo IV "Indennità di Disoccupazione", che viene avviato al lavoro prevedendo il mantenimento della erogazione dell'ammortizzatore sociale, l'importo della Indennità Economica Temporanea prevista dal Titolo 2, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche ed integrazioni, viene erogata direttamente dall'I.S.S. secondo le modalità previste. Il datore di lavoro dovrà soltanto indicare a libro paga i giorni di inabilità secondo le disposizioni vigenti.

⁴⁶ A parziale modifica di quanto ivi stabilito, l'art. 18 del D.L. n. 156/2011 stabilisce che "i periodi di inabilità temporanea al lavoro non superiori ai 21 giorni continuativi che dovessero verificarsi durante l'erogazione delle Indennità di mobilità e di disoccupazione non ne comportano la sospensione, ferma restando la corresponsione dell'Indennità economica temporanea commisurata all'importo dell'Indennità di disoccupazione o di mobilità giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito al netto dei contributi dovuti a carico del lavoratore".

Tali periodi di inabilità comportano la proroga dei benefici previsti a favore del lavoratore e del datore di lavoro.⁴⁷

6. Fermi restando i termini previsti per la maturazione del diritto, l'erogazione degli ammortizzatori sociali si interrompe anche in caso di gravidanza e puerperio da calcolarsi secondo le modalità di Legge⁴⁸. Al termine di detti periodi l'erogazione degli ammortizzatori spettanti riprenderà d'ufficio previo assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 3 della presente Legge.
7. Il lavoratore che gode di ammortizzatori sociali conserva il diritto agli assegni famigliari, ove spettanti ai sensi di Legge.
8. I lavoratori che percepiscano l'Indennità di Mobilità e l'Indennità di Disoccupazione possono svolgere le attività lavorative di cui al Decreto 8 settembre 2009 n.123 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali". I conseguenti giorni di contribuzione sono utili al fine di determinare incrementi nel diritto della Indennità di Disoccupazione; per l'Indennità di Mobilità e per l'Indennità di Disoccupazione tali giorni non vengono computati agli effetti pensionistici nell'apposita scheda ma viene invece considerato l'imponibile dichiarato a libro paga.
9. Per i lavoratori a tempo parziale si richiamano le norme di cui alla Legge 20 novembre 1987 n.138 "Disciplina del lavoro a tempo parziale" e successive modificazioni. Ai datori di lavoro che si renderanno disponibili ad assumere lavoratori a tempo parziale, mantenendo ferme le precedenti condizioni di orario, saranno riconosciuti ulteriori incentivi per la riduzione del costo del lavoro e degli oneri contributivi a seguito di emissione di apposito decreto delegato sentite le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori giuridicamente riconosciute.
10. In deroga ai principi stabiliti ed allo scopo di favorire il mantenimento del reddito, qualora il lavoratore a tempo parziale presti la propria attività presso più datori di lavoro nel rispetto dei limiti di orario settimanale previsti dalla Legge 17 febbraio 1961 n.7 "Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori", egli ha titolo per accedere agli ammortizzatori di cui alla presente Legge per ciascuna delle distinte posizioni lavorative qualora ne ricorrano i requisiti. E' riconosciuta la possibilità anche ai lavoratori a tempo parziale di poter essere avviati al lavoro nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 20 ed al terzo comma dell'articolo 23 della presente Legge. Tale disposizione si applica esclusivamente al lavoratore con nucleo familiare monoparentale senza prevedere l'iscrizione alle liste di mobilità.
11. Sono esclusi dall'erogazione della Cassa Integrazione Guadagni, fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, e della Indennità Economica Speciale, i dipendenti che risultano soci sotto qualsiasi forma dell'attività interessata, compresi i soci delle cooperative tranne quelle di produzione e lavoro, il coniuge, i parenti ed affini entro il primo grado di titolari di attività, coniugi, parenti ed affini entro il primo grado di amministratori di società e società cooperative, gli amministratori stessi ed i dipendenti di datori di lavoro di organizzazioni associative. Sono altresì esclusi dal trattamento di Cassa Integrazione Guadagni e dall'Indennità Economica Speciale i lavoratori dipendenti di datori di lavoro che svolgano in modo prevalente attività sportive di natura professionistica, di lavoro temporaneo e di lavoro domestico⁴⁹.

⁴⁷ Tale disposizione vige anche qualora operino le disposizioni speciali di cui agli articoli 20 comma 7, e 23 comma 3 della presente legge, in relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 1, D.Del. 132/2010, al quale si rimanda.

⁴⁸ Ma vedi art. 2, comma 3, D.Del. n. 132/2010: "*L'articolo 6, comma 6, della Legge n.73/2010 che tratta della sospensione dall'erogazione degli ammortizzatori sociali e del riconoscimento del diritto in materia di gravidanza e puerperio deve intendersi riferito anche per i conseguenti periodi di aspettativa previsti dalle norme in vigore*".

⁴⁹ In deroga a quanto ivi disposto, l'art. 12 del D.L. 31 maggio 2012 n.61 così stabilisce: "*In parziale deroga dell'articolo 6, comma 11, della Legge 31 marzo 2010 n.73, l'esclusione dal godimento della Cassa Integrazione Guadagni, per motivo diverso dalla causa di forza maggiore, e dell'Indennità Economica Speciale al coniuge e ai parenti e affini entro il primo grado del titolare dell'attività è limitata ai primi cinque anni di attività lavorativa continuativamente svolta presso l'impresa del loro familiare*".

12. Il lavoratore ammesso ai trattamenti di integrazione al reddito perde il proprio diritto:
- a) quando abbia ripreso lo stato di occupazione fatta salva l'esclusione relativa al Decreto 8 settembre 2009 n.123 "Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali" ed ogni altra esclusione eventualmente prevista da altre norme in vigore;
 - b) quando non abbia adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi relativi al controllo delle condizioni di erogazione delle indennità e alla loro effettiva permanenza;⁵⁰
 - c) quando rifiuti di occuparsi in attività lavorative o non partecipi alle attività formative di riqualificazione così come individuate nel Patto di Servizio;
 - d) quando non accetti di sottoporsi alle visite mediche richieste dai servizi preposti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale ritenute necessarie per accertarne la capacità lavorativa;
 - e) quando si renda indisponibile ad impegnarsi in attività socialmente utili.

Art. 7

Sanzioni

1. Fatta salva la qualificazione di una omissione come reato e il suo obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria e l'applicazione delle sanzioni che ne derivano ai sensi della legislazione vigente, il datore di lavoro, il lavoratore oppure chiunque fornisca dati inesatti o comunque non rispondenti alla realtà, favorendo o tentando di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiore entità rispetto a quelle dovute, è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite maggiorate di una penalità di importo pari al tasso legale maggiorato di due punti, ed è punito con una penalità pecuniaria la cui natura giuridica è la medesima di quella delle somme di cui all'articolo 47 della Legge n.135/2006⁵¹:
 - a carico del datore di lavoro è pari da un minimo di euro ottocento ad un massimo di euro duemila, a cifra fissa, maggiorata di euro cento per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno o frazione di esso;
 - a carico del lavoratore è pari da un minimo di euro cinquanta ad un massimo di euro duecento, per ciascun giorno o frazione di esso;
 - a carico di tutti i soggetti che agiscono su mandato del datore di lavoro, esclusi i dipendenti dell'incaricato allo svolgimento della prestazione, per la gestione delle procedure amministrative di cui sia accertata la responsabilità è pari da un minimo di euro ottocento ad un massimo di euro duemila, maggiorata di euro cento per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno o frazione di esso.
2. Le sanzioni di cui al precedente comma sono applicate dalla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale indipendentemente dalle procedure giudiziarie di natura penale.

Al godimento di quanto sopra sono ammessi i familiari dell'Amministratore di società, rientranti nel medesimo ordine di parentela e affinità, che svolgono attività lavorativa continuativa presso l'impresa da più di cinque anni.

Ai fini della determinazione dell'entità degli ammortizzatori di cui al primo comma, sono irrilevanti gli eventuali inquadramenti ai livelli superiori avvenuti nei 24 mesi precedenti l'ammissione al trattamento di integrazione o sostegno al reddito.

Al familiare del titolare dell'attività o dell'Amministratore, così come individuato nei commi precedenti, è escluso il godimento della Cassa Integrazione Guadagni, per motivo diverso dalla causa di forza maggiore, e dell'Indennità Economica Speciale nel caso in cui risulti socio, indipendentemente dall'entità della quota sociale o delle azioni possedute, o lo sia stato nei 12 mesi precedenti la richiesta di ammissione ai trattamenti di integrazione o sostegno al reddito."

⁵⁰ La disposizione va integrata con quanto previsto dall'art. 4, D.Del. n. 132/2010, al quale si rimanda.

⁵¹ Legge di bilancio per l'anno 2007; art. 47 "Mancati e ritardati versamenti dei contributi di sicurezza sociale". L'articolo modifica l'art. 44 della Legge di Bilancio 13 dicembre 2005 n. 179, a sua volta modificativo dell'art. 38 della Legge n. 42 del 1955.

3. Le somme accessorie acquisite ai sensi del presente articolo competono all'Istituto per la Sicurezza Sociale e vanno imputate nel Capitolo di Bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale "Penalità e interessi". Le sanzioni dovute per le quali è scaduto il termine di pagamento devono essere iscritte a ruolo per la riscossione coattiva ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio esattoria unica" e successive modifiche, alla prima scadenza utile prevista dalla medesima Legge. Le altre somme sono imputate a recupero delle prestazioni indebitamente percepite.

Art. 8

Procedimento sanzionatorio

1. Gli inadempimenti relativi alla presente Legge sono sottoposti al regime di vigilanza previsto dal Titolo IX della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e seguono le procedure di cui ai seguenti commi.⁵²
2. Ai fini della presente Legge, i verbali redatti dagli organi di vigilanza indicati dalla Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche ed integrazioni, costituiscono rilievo della situazione di fatto rispetto agli inadempimenti in essi rilevati. Deve attribuirsi natura di "verbale di vigilanza" anche all'atto inviato al datore di lavoro dagli Organi Ispettivi preposti tramite raccomandata AR.
3. Ove dai fatti e dalle circostanze indicate nei verbali di cui al comma che precede emergano violazioni delle disposizioni vigenti, la Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nel termine perentorio, di venti giorni lavorativi dall'accertamento, contesta al datore di lavoro le infrazioni accertate.
4. A tutela dei soggetti a carico dei quali l'atto di contestazione è rivolto, dalla data di scadenza del precedente comma è dato termine perentorio di trenta giorni lavorativi di calendario per presentare controdeduzioni difensive e produrre eventuale documentazione, che dovranno essere fatte pervenire tramite raccomandata AR allo stesso Organo Ispettivo che ha redatto il verbale di contestazione.
5. In mancanza di controdeduzioni, trascorso il termine previsto, il verbale di contestazione diviene definitivo e assume valore probatorio ai fini delle successive fasi amministrative e/o giudiziarie.
6. In caso di controdeduzioni difensive, entro i successivi trenta giorni lavorativi, la Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale comunicherà con raccomandata AR la propria decisione motivata in merito alla conferma, totale o parziale, dei contenuti del verbale di contestazione, ovvero l'accoglimento delle controdeduzioni presentate. Trascorso inutilmente detto termine, il provvedimento deve intendersi decaduto. Copia dei provvedimenti assunti dalla Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale divenuti definitivi vengono inviati per conoscenza alla Commissione Cassa Integrazione Guadagni per opportuna presa visione nella prima seduta utile.
7. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale", contro il provvedimento adottato dalla Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che confermi i contenuti del verbale di contestazione è data facoltà di ricorrere agli Organi di gestione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale entro i successivi 30 giorni trascorsi i quali è possibile agire innanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

⁵² Si veda la Sezione III del presente elaborato.

Art. 9
Finanziamento

1. Alla corresponsione dei trattamenti di integrazione al reddito di cui ai successivi Capi si provvede attraverso l'istituzione della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali gestita dall'Istituto per la Sicurezza Sociale. In tale Cassa confluiscono i contributi posti a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti calcolati sulle retribuzioni lorde effettivamente corrisposte e versati congiuntamente ai contributi previdenziali di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".
L'importo dei contributi da versare si determina in base alle aliquote di seguito indicate:
 - a carico di tutti i datori di lavoro nella misura del 1,9%;⁵³
 - a carico di tutti i lavoratori dipendenti nella misura dello 0,5%;
 - a carico dei datori di lavoro che si avvalgono degli interventi dell'integrazione salariale di cui al presente Titolo, Capo II, causa 2) nella misura del 7,00% dell'importo della Indennità di Cassa Integrazione Guadagni erogata.
2. Per i datori di lavoro dell'edilizia o affini, qualsiasi veste giuridica abbiano assunto, che svolgono l'attività di costruzione edile e/o autotrasporti e movimento terra, di installazione di impianti idraulici, elettrici, di finitura di ambienti, quali imbianchini, lattonieri, piastrellisti e scagliolisti-intonacatori, nonché eventuali altri soggetti individuati in base ai criteri dettati dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni, tale aliquota non potrà essere inferiore al 4,5% nel rispetto degli scaglioni disciplinati dall'articolo 1 del Decreto delegato 13 marzo 2007 n.34 "Modifica dell'aliquota contributiva per il finanziamento della cassa per l'integrazione dei guadagni" (limitatamente alla causa 1 della presente Legge) ai quali restano integralmente soggetti in base al numero di ore utilizzate nell'anno precedente.
3. Per ciascun tipo di indennità erogata dalla Cassa per gli Ammortizzatori sociali ai sensi delle norme di cui al Titolo II della presente Legge, deve essere predisposta una rilevazione contabile separata.
4. Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione al termine di ogni esercizio, in base alle risultanze di Bilancio, le aliquote contributive potranno essere modificate con decreto delegato su proposta del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, previo parere della Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni e del Consiglio per la Previdenza.
5. Per gli anni 2009-2010-2011-2012, ferma restando la vigenza dell'articolo 14 "Cassa Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156 "Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali - assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale", prima di dare corso alle procedure di cui al comma precedente si dovrà in ogni caso attingere dal saldo della predetta Cassa Compensazione.
6. Il saldo della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali, costituito dagli eventuali avanzi delle gestioni di riferimento, è iscritto fra le poste dello Stato Patrimoniale del bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e dovrà essere utilizzato, in via prioritaria, allo scopo esclusivo di evitare variazioni di aliquote di cui al quarto comma del presente articolo.
7. Il bilancio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale sarà conseguentemente modificato nei pertinenti capitoli tenendo conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo successivo.
8. Si conferma la vigenza dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 2009 n.146 "Modifiche alla Legge 18 dicembre 2008 n.152, variazione al bilancio di previsione dello Stato e variazioni ai bilanci di previsione degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2009".

⁵³ L'aliquota per i datori di lavoro domestici è fissata all'1% (art. 2, D. Del. n. 132/2010).

9. E' confermata, altresì, la vigenza dell'articolo 6 comma secondo della Legge n.156/1990, così come modificato dal comma successivo, con il quale si stabilisce che resta a carico del Bilancio dello Stato il 20% delle somme erogate nell'anno di competenza a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) di cui all'articolo 17 della presente Legge.⁵⁴
10. Il secondo comma dell'articolo 6 della Legge n.156/1990 è così sostituito:
"È a carico del Bilancio dello Stato il 20% delle somme erogate nell'anno di competenza a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) di cui all'articolo 17 della presente Legge."
11. Per le prestazioni ed i contributi previsti nella presente Legge, in materia di privilegi ed esenzioni, si osservano le vigenti disposizioni.

Art. 10 **Disposizioni transitorie**

1. Sono confermate tutte le erogazioni economiche in corso all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge fino alla loro cessazione.
2. In materia di indennità di Cassa Integrazione Guadagni di cui al Capo II del presente provvedimento e sino alla sua entrata in vigore, per i lavoratori che hanno già fruito della C.I.G. negli anni 2009-2010, tali giorni sono da considerarsi equivalenti a quelli indicati al comma 3 dell'articolo 11 e concorrono al riconoscimento del relativo diritto. Tali lavoratori beneficeranno, quindi, della durata complessiva del trattamento previsto dall'articolo 12 del presente provvedimento.

CAPO II **Indennità di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)**

Art. 11 **Nozione**

1. L'indennità di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.) è una indennità economica destinata a sostituire parzialmente il reddito dei lavoratori dipendenti. Essa è posta a carico dei datori di lavoro fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6 della presente Legge⁵⁵.
2. Potranno beneficiare dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni i lavoratori che abbiano svolto continuativamente la loro attività presso lo stesso datore di lavoro per almeno cinque mesi consecutivi pari ad almeno 100 giorni validi agli effetti previdenziali ovvero più mesi ma sempre con almeno di 100 giorni validi agli effetti previdenziali, quando il loro rapporto di lavoro sia sospeso o l'orario sia ridotto a causa di:
 - 1) forza maggiore, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento di attività nel territorio della Repubblica (in tale situazione non si applicano i requisiti di ammissione di cui al presente comma);
 - 2) situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività;
 - 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa.

⁵⁴ Art. 6: "E' istituito il Cap.1-9-4603 "Oneri a carico dello Stato per finanziamento Legge n.110/2009 - Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali" per il rimborso all'I.S.S. degli oneri di cui all'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009 n.110, fino alla concorrenza dell'importo di € 5.000.000,00".

⁵⁵ Nello specifico, comma 11.

3. Ai fini della maturazione del diritto all'integrazione salariale sono computati i periodi di inabilità temporanea di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche⁵⁶. Sono altresì computabili i giorni delle aspettative post-partum indennizzati ai sensi di Legge; sono altresì considerati i periodi di Cassa Integrazione Guadagni effettuati relativamente alla causa 1) forza maggiore.
4. Qualora il rapporto di lavoro si sospenda per aspettativa o per qualsiasi altro titolo prima di aver maturato i requisiti di cui al primo comma, l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni sarà consentito solo dopo aver completato il numero di giorni di contribuzione.
5. Mediante apposito decreto delegato potranno essere previste modalità particolari in relazione alla tipologia dell'attività economica svolta dal datore di lavoro ed alla prestazione lavorativa concernenti le misure di controllo e la documentazione necessaria al fine di poter accedere alle prestazioni di cui al presente capo.

Art. 12

Durata del trattamento

1. Fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore, per ciascun lavoratore che ne beneficia, nell'arco di un biennio dalla data di maturazione del diritto, il trattamento di integrazione salariale è ammesso:
 - a) nel caso 2) situazioni temporanee di mercato, per un massimo di 9 mesi di retribuzione, frazionati in periodi trimestrali pari ad un massimo ciascuno di 522 ore;
 - b) nel caso 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa, per un massimo di 9 mesi, frazionati in periodi trimestrali pari ad massimo ciascuno di 522 ore.
2. Tranne la causa 1) forza maggiore, il trattamento di integrazione salariale non può essere richiesto per un periodo inferiore a 2 giorni e la sua erogazione, indipendentemente dalle causali giustificative e nel rispetto del principio della rotazione ove possibile, non può complessivamente protrarsi a favore dello stesso lavoratore beneficiario per oltre 12 mesi, pari ad un massimo di 2088 ore, a partire dalla data di maturazione del diritto nell'arco del biennio successivo.
3. I periodi di integrazione salariale non interrompono il rapporto di lavoro e sono computabili per la maturazione dei diritti legislativi e contrattuali spettanti ai lavoratori derivanti da norme e contratti collettivi. Fatte salve disposizioni specifiche, i relativi oneri sono a completo carico del datore di lavoro.⁵⁷

⁵⁶ Periodi in cui il lavoratore si sia trovato in stato di malattia per più di tre giorni (art. 21, comma 1), in stato di gravidanza e puerperio dal 3° mese prima ai 2 mesi dopo il parto (art. 21, comma 2), in stato di infortunio e/o malattia professionale (Art. 27).

⁵⁷ A ciò va aggiunto quanto stabilito dall'art. 2, D.Del. 27 aprile 2012, n.43, secondo il quale "In caso di riduzione di personale per crisi temporanea di mercato di cui all'articolo 12 comma 1, lett. a) della Legge 31 marzo 2010, n.73, l'ammontare del trattamento di CIG per la durata di 3 mesi erogato ai lavoratori in attuazione di Accordi Tripartiti o di Contratti collettivi, non deve prevedere i ratei dei salari differiti."

Art. 13

Ammontare dell'indennità e diritti correlati

1. L'integrazione salariale è concessa in misura percentuale della retribuzione effettiva mensile comprensiva degli scatti di anzianità e degli eventuali premi di produzione collettivi al netto dei contributi dovuti, secondo le seguenti percentuali⁵⁸:
 - 1) per la causa 1) forza maggiore, per eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, nella misura dell'82%;
 - 2) per la causa 2) situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività, e per la causa 3) riqualificazione professionale, riconversione produttiva, ristrutturazione organizzativa:
 - 3) a) per il primo trimestre, nella misura dell'82%;
 - 4) b) per il secondo trimestre, nella misura del 78%;
 - 5) c) per il terzo trimestre, nella misura del 72%.
2. Limitatamente alla crisi temporanea di mercato di cui all'articolo 12, comma 1, lett. a)⁵⁹, per il secondo e terzo trimestre di erogazione del trattamento gli oneri relativi a ferie e gratifica natalizia vengono calcolati sempre al netto della contribuzione dovuta dal dipendente e nei limiti del valore in percentuale della retribuzione sopra indicato e, inoltre, ogni altra contribuzione compresa sono a carico della Cassa per gli Ammortizzatori Sociali. Gli oneri relativi a festività e Indennità di anzianità sono a carico del datore di lavoro.
3. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'integrazione di cui al primo comma, le ore e le somme riferite a titolo di Indennità di Inabilità Temporanea di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, sono riproporzionate all'integrale retribuzione che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione lavorativa. Sono altresì riproporzionati i giorni delle aspettative post-partum indennizzati ai sensi di Legge.
4. L'integrazione salariale non è dovuta per le assenze che non comportano retribuzione, per i giorni riconosciuti come festivi ai sensi di Legge e per i periodi di ferie di cui il lavoratore ha diritto di godere.
5. L'importo della Cassa Integrazione Guadagni non può comunque superare la retribuzione contrattuale media territoriale mensile di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico" e successive modifiche, così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità maggiorata del 20%. Il valore orario di riferimento si ottiene dividendo l'importo sopra determinato per il coefficiente 162,5.

⁵⁸ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.Del. 27 aprile 2012, n.43 "Norme per la semplificazione del calcolo del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)".

⁵⁹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, D.Del. 27 aprile 2012, n.43 "Norme per la semplificazione del calcolo del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.)".

Art. 14

Procedure per il riconoscimento del trattamento⁶⁰

1. Per essere ammesso al trattamento di integrazione salariale il datore di lavoro deve presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale apposita domanda nella quale indicherà a pena di irricevibilità:
 - la specifica causa per la quale chiede l'erogazione dell'indennità, ai sensi dell'articolo 11 della presente Legge;
 - la presumibile durata del trattamento;
 - il numero dei lavoratori interessati.

Alla domanda deve essere allegata, pena l'improcedibilità, la documentazione comprovante l'adempimento dei diversi obblighi di Legge previsti per l'erogazione dell'indennità in relazione alla specifica causa, unitamente alla dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che l'integrazione salariale non è richiesta per le persone escluse ai sensi dell'articolo 6 undicesimo comma della presente Legge. La domanda deve essere presentata entro 2 giorni antecedenti l'inizio del periodo di ammissione al trattamento fatta eccezione per la causa 1) forza maggiore. In questo caso, la domanda deve essere presentata entro 8 giorni dopo aver espletato le procedure stabilite al comma immediatamente successivo.⁶¹

2. Nel caso 1) forza maggiore ovvero nell'ipotesi di eventi eccezionali ed imprevedibili che impediscono lo svolgimento dell'attività, il datore di lavoro deve comunicare immediatamente all'Istituto per la Sicurezza Sociale l'esigenza di ricorrere al trattamento di integrazione salariale precisando che non è in grado di occupare i lavoratori interessati in altra attività utile. Le modalità amministrative per il riconoscimento del diritto al trattamento saranno disciplinate da un apposito regolamento deliberato dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni.
3. Nel caso 2) ovvero per situazioni temporanee di mercato che comportano contrazione o sospensione dell'attività, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali ove costituite ed in mancanza alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, la durata prevedibile della contrazione o sospensione ed il numero dei lavoratori interessati.

A tale comunicazione potrà far seguito, su richiesta delle Rappresentanze Sindacali o delle Organizzazioni Sindacali destinatarie della comunicazione di cui al precedente comma, un esame congiunto inerente la situazione in cui versa il datore di lavoro e le conseguenze di natura occupazionale che possono derivarne. La procedura di consultazione si intende comunque conclusa entro 10 giorni dalla data della comunicazione.

4. Dopo il primo trimestre, le proroghe del trattamento possono essere autorizzate previa richiesta alla Segreteria di Stato per il Lavoro mediante la stipulazione di apposito verbale di accordo. Qualora sia necessario richiedere una ulteriore proroga, di durata comunque non superiore a tre mesi, il datore dovrà formulare una nuova richiesta alla Segreteria di Stato per il Lavoro ed il relativo verbale di accordo dovrà essere ratificato con delibera del Congresso di Stato su proposta della medesima Segreteria al Lavoro. A supporto delle richieste di proroghe di cui al presente comma, il datore di lavoro presenterà idonea attestazione, eventualmente redatta su apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, da cui risulti con evidenza la situazione di contrazione economica in corso.

⁶⁰ Articolo da integrare con quanto disposto dall'art. 3 del D. Del. n. 132/2010.

⁶¹ Al comma va aggiunto quanto disposto dall'art. 15 del D.L. n.156/2011: "L'ammissione al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, deve contenere, oltre alla presumibile durata del trattamento, anche l'indicazione dei giorni e della relativa fascia oraria, compresa quella in cui l'attività lavorativa viene svolta."

5. Nel caso 3) e quindi in caso di riqualificazione professionale, il datore di lavoro è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio, alle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza alle Organizzazioni sindacali giuridicamente riconosciute le ragioni a supporto della richiesta di trattamento indicandone l'entità, la durata ed i lavoratori coinvolti.
Il progetto di riqualificazione deve essere presentato, prima della richiesta di cui sopra, al Centro di Formazione Professionale che è tenuto a formulare entro 15 giorni di calendario dal ricevimento un parere in merito alla congruità del progetto stesso che potrà essere avanzata anche per il tramite delle Associazioni dei datori di lavoro. In caso di mancata espressione del Centro di Formazione Professionale vige il principio del silenzio-assenso.
L'ammissione all'integrazione di cui al presente comma avviene previo accordo stipulato tra il datore di lavoro interessato e la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato ed il Commercio.
6. Tutte le comunicazioni necessarie al completamento delle procedure disciplinate dal presente articolo devono essere effettuate dal datore di lavoro per il tramite dell'Associazione dei datori di lavoro interessati.
7. A pena di improcedibilità, tutta la documentazione prevista nei commi di cui al presente articolo va allegata in copia alla domanda di ammissione al trattamento da presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 15

Erogazione dell'indennità

1. Il pagamento dell'Indennità di Integrazione salariale deve essere effettuato dal datore di lavoro con cadenza mensile tramite il Libro Paga e comunque non oltre il 15° giorno del mese successivo a quello cui esso si riferisce.
2. L'importo dell'integrazione sarà rimborsato al datore di lavoro secondo le disposizioni previste per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Qualora l'impresa non ottemperi, su richiesta degli interessati l'Istituto per la Sicurezza Sociale erogherà direttamente l'indennità entro i successivi 30 giorni. In tale caso il datore di lavoro sarà tenuto a versare una penalità pari al 15% dell'importo dell'Integrazione salariale non corrisposta.

Art. 16

Commissione per la Cassa Integrazione guadagni

1. Il trattamento dell'Integrazione salariale è disposto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su conforme deliberazione di una apposita Commissione composta:
 - da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute dei lavoratori;
 - da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro giuridicamente riconosciute e da un Rappresentante della Consulta per le Libere Professioni.
2. Partecipa alle sedute della Commissione, con voto consultivo, il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale o suo delegato ed il Direttore degli Uffici del Lavoro o suo delegato. Sono invitati a presenziare un rappresentante della Segreteria di Stato per la Sanità, un rappresentante della Segreteria di Stato per il Lavoro ed un rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei suoi componenti effettivi presenti.

4. Compete inoltre alla Commissione:
 - deliberare su tutte le questioni connesse all'applicazione del presente Capo;
 - verificare il rispetto delle procedure e la fondatezza delle motivazioni addotte nelle richieste di ammissione all'Integrazione salariale;
 - sovrintendere alla gestione relativa alla separata rilevazione contabile riferita alla Cassa per gli Ammortizzatori Sociali distinta per ciascuna causale al fine di esaminare il relativo bilancio annuale.
5. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, i ricorsi contro i provvedimenti adottati dalla Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni vanno sottoposti ai competenti Organi di gestione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e, successivamente, al Commissario della Legge.

CAPO III

Indennità Economica Speciale per mobilità (I.E.S.)

Art. 17

Nozione

1. L'Indennità Economica Speciale per mobilità è una indennità economica destinata a sostituire il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nonché dei soci di Cooperative di produzione o di lavoro licenziati in conseguenza di processi di riduzione di personale o cessazione dell'attività del datore di lavoro, di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 "Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi", ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 6 della presente Legge.

Art. 18

Stato di mobilità

1. Il lavoratore licenziato è ammesso allo stato di mobilità su apposita deliberazione del Congresso di Stato previo specifico accordo stipulato fra la Segreteria di Stato per il Lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori giuridicamente riconosciute, i rappresentanti del datore di lavoro interessato e dell'Organizzazione Sindacale dei Datori di Lavoro giuridicamente riconosciuta alla quale il datore di lavoro aderisce o alla quale conferisce specifico mandato.
2. Lo stato di mobilità del lavoratore dipendente, finalizzato al ricollocamento in un nuovo posto di lavoro, comporta la precedenza all'avviamento al lavoro purché il lavoratore si iscriva presso gli Uffici del Lavoro nel termine massimo di 15 giorni dall'ammissione allo stato di mobilità.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente Capo gli avviati al lavoro mediante il Decreto 23 novembre 2005 n.169 "Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro", fatta eccezione per coloro che, già avviati per lo stesso titolo, risultino stabilizzati secondo le procedure previste.⁶²

⁶² L'art. 1, comma 4, del D.Del. 132/2010 dispone tuttavia che "Ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto n.169/2005, che hanno sospesa l'Indennità Economica Speciale per effetto di avvio al lavoro, non si applicano le disposizioni previste al Capo III della Legge n.73/2010 nel caso in cui l'avvio al lavoro presso la medesima impresa sia di durata superiore al residuo periodo di Indennità Economica Speciale di cui il lavoratore ha diritto".

Art. 19

Diritti e doveri dei lavoratori in stato di mobilità

1. I lavoratori assunti dalle Liste di avviamento al lavoro che beneficino dell'Indennità Economica Speciale dovranno stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della presente Legge, un apposito Patto di Servizio nel quale saranno indicati specifici percorsi di formazione professionale e/o di reinserimento lavorativo.
2. I lavoratori che rifiutino senza giustificato motivo l'avviamento al lavoro proposto dagli Uffici del Lavoro in attuazione del Patto di Servizio decadono dal godimento dell'indennità. Contro le decisioni adottate dagli Uffici del Lavoro, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione per il Lavoro entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
3. Al raggiungimento dei termini massimi previsti dalla presente Legge per il godimento dell'Indennità Economica Speciale, i lavoratori che risultino disoccupati ai sensi dell'articolo 22 della presente Legge saranno cancellati dalla lista di mobilità ed automaticamente saranno iscritti nella lista di disoccupazione ove ne ricorrano i requisiti. Tali lavoratori potranno essere ammessi a beneficiare della relativa indennità, che dovrà essere calcolata ai sensi dell'articolo 23 comma 1 lettera b) in modo corrispondente alle somme effettivamente erogate dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di retribuzione ordinaria contrattuale mensile anteriormente alla messa in Cassa Integrazione o in mobilità.
4. Qualora si verificano licenziamenti individuali o collettivi ai sensi delle disposizioni vigenti che coinvolgono lavoratori che non raggiungono i requisiti di anzianità stabiliti per l'erogazione dell'Indennità Economica Speciale, agli stessi è riconosciuta l'erogazione della Indennità di Disoccupazione spettante in base ai parametri di cui all'apposito Capo e la precedenza nell'avvio al lavoro.

Art. 20

Ammontare e durata del trattamento economico

1. L'importo dell'Indennità Economica Speciale è erogato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferisce l'indennità secondo le seguenti modalità.
2. Per i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità lavorativa continuativa di almeno dodici mesi presso il datore di lavoro che li ha licenziati, pari ad almeno 216 giorni di presenza effettivamente lavorati, l'Indennità Economica Speciale è dovuta in misura percentuale della retribuzione netta effettiva che sarebbe loro spettata, anche nei giorni festivi, per le ore di lavoro non prestate, comprese dalle ore zero ed il limite dell'orario settimanale contrattuale negli ultimi sei mesi di attività precedenti la concessione del trattamento comprendendo i periodi indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, ricalcolati figurativamente al 100%, e al netto della contribuzione a carico del lavoratore, nel rispetto delle seguenti percentuali:⁶³

- 70% per i primi 6 mesi;
- 65% per il restante periodo, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.

Le predette percentuali vanno maggiorate della relativa quota di gratifica natalizia e di indennità di licenziamento pari ciascuna all'8,30% non capitalizzato.

⁶³ Parte di comma così modificato dall'art. 1, Decreto-Legge 2 agosto 2012 n. 111, in fase di ratifica.

3. Per i lavoratori in mobilità che vantino un'anzianità lavorativa inferiore a quella indicata al 2° comma, ma comunque non inferiore a nove mesi continuativi pari ad almeno 162 giorni di presenza effettivamente lavorati presso il datore di lavoro che li ha licenziati, l'indennità economica speciale è dovuta nelle seguenti percentuali:

- 60% per i primi 6 mesi;
- 50% per il restante periodo, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi.

Le predette percentuali vanno maggiorate della relativa quota di gratifica natalizia e di indennità di licenziamento pari ciascuna all'8,30% non capitalizzato.

4. Il diritto all'Indennità Economica Speciale è in ogni caso subordinato al raggiungimento dei giorni di presenza effettivamente lavorati presso il datore di lavoro che ha disposto il licenziamento.
5. L'importo massimo della Indennità Economica Speciale non può superare la retribuzione contrattuale media mensile territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del Sistema Pensionistico" e successive modifiche così come stabilita con Ordinanza della Segreteria di Stato per la Sanità, comprese le maggiorazioni dei ratei di gratifica natalizia e di licenziamento spettanti.
6. Quando il lavoratore percepisca un'indennità di mancato preavviso, il diritto all'Indennità Economica Speciale decorre a far data dal primo giorno successivo al termine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso. Detto periodo va prolungato anche in ragione delle eventuali ferie non godute.
7. Qualora il lavoratore sia avviato al lavoro⁶⁴ durante il periodo di percezione dell'Indennità Economica Speciale, l'erogazione si intende sospesa e riprenderà a decorrere dalla scadenza dei relativi contratti di lavoro ovvero qualora il lavoratore venga avviato al lavoro nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3⁶⁵ della presente Legge, sarà mantenuta l'erogazione della Indennità Economica Speciale dovuta ed il datore di lavoro corrisponderà la differenza fra l'importo contrattualmente dovuto e l'indennità stessa. Tale importo è esente da contribuzione e non costituisce reddito. Rientrano nel predetto importo i salari differiti e tutti i compensi per retribuzioni aggiuntive eventualmente dovute che devono essere evidenziate in modo separato a libro paga⁶⁶.

Limitatamente agli aspetti contributivi, l'avvio al lavoro in esame è assimilato a quello in formazione professionale di cui alla Legge 24 luglio 1987 n.89 "Normativa in materia di formazione professionale".

⁶⁴ Si veda l'art. 6, comma 8, della presente legge, il quale rimanda alla disciplina dei rapporti di lavoro occasionali di cui all'art. 2, D.Del. n. 147/2009. Si veda anche il comma 10 dell'art. 6 suddetto.

⁶⁵ Si tratta di attività lavorative complementari a periodi formativi, nell'ambito dei piani individuali predisposti in conformità alla stipula dei Patti di Servizio (si veda l'art. 1, D.Del. n. 200/2010 "Attività socialmente utili").

⁶⁶ Il comma va integrato con le precisazioni di cui all'art. 5 del D. Del. 132/2010, così come modificato dall'art. 20, D.L. n. 156/2011.

CAPO IV **Indennità di Disoccupazione⁶⁷**

Art. 21

Nozione

1. L'Indennità di Disoccupazione è una indennità economica destinata a sostituire ovvero ad integrare il reddito dei lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato nonché di tutti coloro che abbiano già beneficiato dell'Indennità Economica Speciale, i quali si trovino involontariamente disoccupati⁶⁸.
2. *Ai lavoratori, sia assunti a tempo determinato che indeterminato, inquadrati nelle categorie direttive dei contratti collettivi e della Legge 17 febbraio 1961 n.7 e successive modifiche e integrazioni, è riconosciuta l'indennità di disoccupazione qualora coinvolti in procedure di riduzione di personale ai sensi del Capitolo III della Legge 4 maggio 1977 n.23.*⁶⁹

Art. 22

Status di disoccupazione

1. Ai fini della presente Legge sono da considerarsi disoccupati tutti i lavoratori che, assunti dalle Liste di avviamento al lavoro, abbiano involontariamente perduto il posto di lavoro e si siano iscritti nell'apposita Lista istituita presso gli Uffici del lavoro, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa in materia di politiche attive per l'inserimento dei lavoratori disoccupati o inoccupati.

Art. 23

Durata ed ammontare del trattamento

1. L'Indennità di Disoccupazione potrà essere erogata secondo le modalità di seguito indicate, tenuto conto dell'attività lavorativa svolta dal lavoratore negli ultimi due anni:
 - a) da oltre 6 mesi a 12 mesi di attività, pari almeno a 121 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici, il 30% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 mesi, per un periodo massimo di 3 mesi;
 - b) da oltre 12 mesi a 24 mesi di attività, pari almeno a 243 giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici:
 - il 60% della media delle retribuzioni percepite negli ultimi 4 mesi, per un periodo massimo di 6 mesi;
 - il 50 % per il 7° e l'8° mese;
 - il 40 % per il 9°, 10°, 11° e 12° mese, esclusivamente per coloro che alla data di richiesta abbiano superato i 50 anni di età.

⁶⁷ Si vedano le precisazioni contenute all'art. 6, D. Del. n. 132/2010.

⁶⁸ L'indennità di Disoccupazione si qualifica come strumento di sostituzione del reddito per quei lavoratori che:

- Hanno già percepito l'I.E.S., ma al termine della medesima si trovano ancora involontariamente disoccupati (art. 19, comma 3);
- Non hanno percepito I.E.S., o perché assunti a tempo determinato, oppure perché assunti a tempo indeterminato ma privi del requisito dell'anzianità di servizio (216 giorni di effettivo lavoro ex art. 20, comma 2; si veda anche art. 19, comma 4 della presente legge). A questi ultimi, si aggiungono i lavoratori part-time ed i lavoratori in prova di cui al comma 4 dell'art. 23, per i quali è dovuto in ogni caso il rispetto di tutti i requisiti di legge per accedere all'ammortizzatore.

⁶⁹ Comma aggiunto dal D. L. 111/2012, in via di ratifica.

2. Le prestazioni suddette sono erogabili fino ad un massimo di otto mesi nell'arco di un biennio dalla data di prima erogazione ad esclusione di coloro che hanno superato i 50 anni di età per i quali il periodo massimo è pari a 12 mesi nel biennio.
3. Qualora il lavoratore sia avviato al lavoro durante il periodo di percezione dell'Indennità, l'erogazione si intende sospesa e riprenderà a decorrere dalla scadenza dei relativi contratti di lavoro ovvero qualora il lavoratore venga avviato al lavoro nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3 della presente Legge, sarà mantenuta l'erogazione della Indennità dovuta ed il datore di lavoro corrisponderà la differenza fra l'importo contrattualmente dovuto e l'indennità stessa. Tale importo è esente da contribuzione e non costituisce reddito. Rientrano nel predetto importo i salari differiti e tutti i compensi per retribuzioni aggiuntive eventualmente dovute che devono essere evidenziate in modo separato a libro paga.
Limitatamente agli aspetti contributivi, l'avvio al lavoro in esame è assimilato a quello in formazione professionale di cui alla Legge 24 luglio 1987 n.89 "Normativa in materia di formazione professionale".
4. Fermi i requisiti di cui sopra l'indennità spetta anche ai lavoratori a tempo parziale che abbiano maturato i giorni di contribuzione indicati ed ai lavoratori avviati a tempo indeterminato che non abbiano superato il periodo di prova.
5. Nel caso in cui, nei quattro mesi precedenti, coloro che presentino richiesta di disoccupazione abbiano beneficiato di periodi indennizzati a titolo di Cassa Integrazione Guadagni, Indennità Economica Temporanea, maternità o aspettativa post-partum o di mobilità, il calcolo dell'indennità sarà effettuato considerando la retribuzione ordinaria mensile contrattualmente dovuta specificamente dichiarata nell'apposita modulistica.
6. L'Indennità di Disoccupazione effettivamente goduta non potrà mensilmente superare la somma complessiva di 900 euro. Tale importo sarà aggiornato annualmente sulla base del coefficiente previsto per la rivalutazione delle pensioni minime.
7. Qualora il lavoratore percepisca una Indennità di mancato preavviso, il diritto all'Indennità di Disoccupazione decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo giuridicamente coperto dall'Indennità di mancato preavviso da indicarsi nell'apposito modulo di richiesta.
8. Qualora per effetto di accordi internazionali il lavoratore possa o debba usufruire di analoga indennità nel proprio paese di effettiva residenza, i requisiti sopra indicati sono validi al fine di attestare il diritto alla predetta prestazione.

Art. 24

Procedure di erogazione del trattamento

1. L'importo dell'Indennità di Disoccupazione è erogato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui deve intendersi riferita l'indennità. Fermo restando la stipulazione del Patto di Servizio di cui all'articolo 3, l'erogazione avverrà secondo le modalità di seguito indicate.
2. Per essere ammesso al godimento dell'indennità il lavoratore dovrà, entro il termine massimo di 8 giorni lavorativi dalla data di inizio del periodo di disoccupazione, presentare all'Istituto per la Sicurezza Sociale formale domanda redatta su modulo predisposto dallo stesso Istituto e sottoscritto anche dal datore di lavoro. In tale modulo gli Uffici del Lavoro dovranno apporre formale dichiarazione comprovante l'iscrizione del lavoratore nelle Liste secondo la legislazione vigente.
3. Il termine di presentazione della domanda può essere da 8 a 30 giorni lavorativi; dopo il primo termine l'avente diritto perde il beneficio dell'indennità per il periodo pregresso.

TITOLO III
NUOVE MISURE PER L'OCCUPABILITA'

Art. 25

Indennità per il Primo impiego

1. L'indennità è destinata ai lavoratori inoccupati in cerca di primo impiego iscritti nell'apposita Lista di avviamento al lavoro di cui all'articolo 22 della presente Legge da almeno 12 mesi, e che non abbiano rifiutato proposte di lavoro o attività formative, previa stipula di apposito Patto di Servizio con gli Uffici del Lavoro nel quale definire un percorso coordinato di attività lavorative e/o formative idoneo a favorirne l'occupabilità.
I requisiti per accedere alla presente indennità saranno stabiliti con apposita regolamentazione della Commissione per il Lavoro come previsto all'articolo 3 comma 4 della presente Legge.
2. Per la durata del Patto di Servizio, comunque non superiore a 12 mesi, al lavoratore sarà corrisposta una somma giornaliera per ogni giorno completo effettivo di attività pari al 50% del salario medio territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico", in ragione della presenza effettiva presso la sede del datore di lavoro secondo quanto previsto al comma successivo.
3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale il controllo di un tutor del Centro di formazione professionale.
4. A conclusione del Patto di Servizio gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale un apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestata, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori da liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.
5. L'Indennità di Primo Impiego non costituisce reddito. Detta indennità ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-8-7460 "Fondo Speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" gestito dagli Uffici del Lavoro.
6. Il beneficiario dell'Indennità di Primo Impiego non ha diritto all'Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste al fine di giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l'attività.
7. L'Indennità di Primo Impiego è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l'attività prevista dell'inoccupato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.
8. Al lavoratore che svolge l'attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

Art. 26

Indennità di Reinserimento Lavorativo

1. Sono considerati gravemente svantaggiati i lavoratori sammarinesi o residenti che non beneficiando di alcuna indennità economica di sostegno al reddito, purché iscritti nelle apposite liste da almeno 6 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, rientrano nelle seguenti categorie:
 - lavoratori ultracinquantenni, con particolari esigenze di riqualificazione professionale;
 - disoccupati di lungo periodo;
 - donne assenti dal mondo del lavoro da più di 18 mesi per maternità o per esigenze di cura familiare.

I requisiti per accedere alla presente indennità saranno stabiliti con apposita regolamentazione della Commissione per il Lavoro come previsto all'articolo 3 comma 4 della presente Legge.

2. Subordinatamente alla stipula di un Patto di Servizio della durata massima di 12 mesi, eventualmente prorogabili fino a 24, al lavoratore gravemente svantaggiato ai sensi del precedente comma sarà erogata una somma giornaliera per ogni giorno completo effettivo di attività corrispondente al 75% del salario medio territoriale di cui all'articolo 54 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".
3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale controllo di un tutor del Centro di Formazione Professionale.
4. A conclusione del Patto di servizio gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestate, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori da liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.
5. L'Indennità di Reinserimento non costituisce reddito. Detta indennità, oneri connessi ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-8-7460 "Fondo Speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" gestito dagli Uffici del Lavoro.
6. Il beneficiario dell'Indennità di Reinserimento non ha diritto all'Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste al fine di giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l'attività.
7. L'Indennità di Reinserimento Lavorativo è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione guadagni.
Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l'attività prevista da parte dell'interessato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.
8. Nel caso in cui il lavoratore destinatario dell'Indennità di Reinserimento Lavorativo venga formalmente assunto mediante lo speciale contratto di inserimento lavorativo disciplinato dall'articolo 12 della Legge 29 settembre 2005 n.131 "Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione" che già prevede uno sgravio contributivo pari al 100%, il datore di lavoro potrà beneficiare di un incentivo corrispondente al 100% dell'Indennità

di Reinserimento di cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base alle disposizioni contenute nel Patto di Servizio da lui stipulato non più percepibili per effetto dell'assunzione.

9. Nel caso in cui il datore di lavoro trasformi il rapporto di lavoro di cui al precedente comma in assunzione a tempo indeterminato, avrà diritto ad ottenere un ulteriore sgravio contributivo del 100% per dodici mesi sulle retribuzioni corrisposte al dipendente. Qualora il rapporto di lavoro cessi entro i successivi due anni, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dello sgravio contributivo ricevuto. Tale operazione amministrativa di recupero sarà gestita dall'Istituto per la Sicurezza Sociale su formale segnalazione degli Uffici del Lavoro. Detto importo rientra fra quelli di cui all'articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio esattoria unica" e successive modifiche; in caso di mancato pagamento il debitore sarà iscritto a ruolo per la riscossione di quanto dovuto con la maggiorazione di interessi al tasso legale incrementato di due punti entro la prima scadenza utile.
10. Al lavoratore che svolge l'attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".

Art. 27

"Salario di Cittadinanza"

1. Possono beneficiare del Salario di Cittadinanza tutti i lavoratori cittadini iscritti all'anagrafe dei residenti e disoccupati iscritti, ma non per effetto di accordi tripartiti, da più di dodici mesi nelle apposite Liste istituite ai sensi dell'articolo 22 della presente Legge presso gli Uffici del Lavoro che da oltre quattro mesi a far data dall'entrata in vigore della presente Legge non beneficiano di alcun trattamento di sostegno al reddito.
2. Per poter accedere al salario di cittadinanza è necessario che il lavoratore abbia stipulato un apposito Patto di Servizio in cui dovranno essere definiti gli obblighi lavorativi e formativi ai quali attenersi pena la perdita del sostegno economico.
3. I datori di lavoro potranno accogliere il lavoratore presso la propria sede senza necessità di un formale avvio al lavoro purché abbiano stipulato apposita convenzione con gli Uffici del Lavoro. In tale convenzione saranno definite modalità e durata delle attività lavorative e formative nonché la loro articolazione settimanale, da svolgersi sotto l'eventuale controllo di un tutor del Centro di Formazione Professionale.
4. Il salario di cittadinanza non può avere una durata superiore a sei mesi. Esso viene erogato dagli Uffici del Lavoro entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce ed è pari al 50% del trattamento massimo previsto per l'Indennità di Disoccupazione.
5. A conclusione del Patto di Servizio, gli Uffici del Lavoro dovranno inviare all'Istituto per la Sicurezza Sociale un apposito prospetto nel quale risultino le giornate effettive di attività prestate, l'ammontare della somma corrisposta ed i relativi oneri previdenziali obbligatori, da liquidarsi a carico del Fondo di cui al successivo comma, a favore dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in sede di bilancio consuntivo.
6. Il Salario di Cittadinanza ed i relativi contributi previdenziali obbligatori sono posti a carico del Bilancio dello Stato sul Capitolo 2-8-7460 "Fondo Speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" gestito dagli Uffici del Lavoro.
7. Il beneficiario del Salario di Cittadinanza non ha diritto all'Indennità Economica per malattia; egli dovrà comunque inviare il certificato medico nel rispetto delle procedure previste per giustificare la propria assenza agli Uffici del Lavoro ed al soggetto presso il quale sta svolgendo l'attività.

8. Il Salario di Cittadinanza è incompatibile con il diritto agli assegni familiari e con il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni. Pertanto, non è in ogni caso possibile presentare richieste in merito né potrà essere richiesto alcun indennizzo a carico del datore di lavoro ospitante, neanche nel caso in cui l'attività prevista dell'inoccupato non possa essere svolta per effetto di sospensione o cessazione a qualsiasi titolo dell'attività del datore di lavoro. Quanto indicato nel presente comma va previsto esplicitamente nella convenzione di cui al terzo comma del presente articolo.
9. Al soggetto che svolge l'attività di cui al presente articolo spettano in caso di infortunio o malattia professionale le prestazioni previste dall'articolo 17 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 "Riforma del sistema pensionistico".
10. Il Salario di Cittadinanza è misura a carattere sperimentale; fatti salvi i rapporti in corso, esso decade dopo 24 mesi dalla sua entrata in vigore, ma potrà essere prorogato con l'emanazione di apposito decreto delegato, sentite le Parti Sociali, previa deliberazione del Congresso di Stato⁷⁰.

Art. 28

Incentivi per l'autoimprenditorialità

1. Al lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito disciplinati dalla presente Legge, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa oppure per associarsi in cooperativa conformemente alle norme vigenti, e presentando un piano di fattibilità dell'impresa, potrà essere liquidata una somma in conto capitale rapportata al numero di mensilità di indennità economiche di cui avrebbe teoricamente diritto e non ancora erogate.
2. Nel caso in cui il richiedente percepisca l'Indennità di Cassa Integrazione, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo egli dovrà formalmente dimettersi dall'impresa di appartenenza.
3. Le somme corrisposte a titolo di incentivo per l'autoimprenditorialità sono cumulabili con altri benefici attribuibili ai sensi della legislazione vigente in materia di piccola impresa, imprenditoria giovanile e femminile e società cooperative.
4. All'atto del ricevimento delle somme erogate per incentivare l'autoimprenditorialità, e per tutto il periodo che sarebbe stato coperto con gli ammortizzatori sociali dei quali si è ottenuta l'anticipata capitalizzazione, il lavoratore beneficiario rinuncia ad ogni indennità economica di cui avrebbe potenzialmente diritto nel caso in cui dovesse ritrovarsi nella condizione di disoccupato.
5. Gli incentivi per l'autoimprenditorialità, da disciplinare con apposito decreto delegato⁷¹, saranno imputati su specifico Capitolo di Spesa da istituirsi in sede di variazione al bilancio di Previsione dello Stato ovvero, troveranno copertura finanziaria sul Capitolo 1-3-2490 "Fondo di intervento ai sensi dell'articolo 24 della Legge 1998 n.30.

Art. 29

Accordi aziendali di solidarietà

1. Nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione definite nei contratti collettivi e/o nelle procedure di cui al Titolo II, Capo I della presente Legge, i datori di lavoro in condizioni di difficoltà o di crisi che potrebbero determinare una riduzione dei livelli di occupazione, assistiti dalle rispettive Organizzazioni di categoria, potranno individuare con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori le misure per l'occupabilità e gli strumenti di sostegno al reddito messi a

⁷⁰ Gli effetti della misura sono stati estesi fino al 31/12/2013 dall'art. 60 della Legge 22 dicembre 2011 n. 200.

⁷¹ Si veda il D.Del. 28 giugno 2010 n. 122 "Incentivi per l'autoimprenditorialità" di seguito integralmente riportato.

disposizione dall'Ordinamento più efficaci a salvaguardare sia i livelli di occupazione dei lavoratori sia la produttività dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di contratto applicabili. Questa procedura deve coinvolgere contestualmente anche la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l'Industria l'Artigianato ed il Commercio.

2. L'Accordo aziendale di solidarietà formalmente sottoscritto dal datore di lavoro, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro coinvolte, nonché dalla Segreteria di Stato per il Lavoro e dalla Segreteria di Stato per l'industria, l'Artigianato e il Commercio, è titolo idoneo per l'erogazione delle misure e l'attivazione degli strumenti in esso individuati.
3. Nel caso in cui, per la salvaguardia dei livelli occupazionali, sia stata prevista una riduzione concertata dell'orario di tutti i lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro, l'Accordo di solidarietà, di durata non superiore a sei mesi, può consentire, anche in deroga alle specifiche procedure disciplinate ed ai requisiti previsti dalla Legge, l'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione e Guadagni per un ammontare non superiore al 50% della retribuzione persa. L'Accordo di solidarietà può riguardare anche singoli reparti o settori. L'Accordo di solidarietà, corredato della documentazione necessaria e contenente tutte le informazioni dovute, potrà essere direttamente inviato alla Commissione per la Cassa Integrazione guadagni. Dello stesso Accordo dovrà esserne data informazione all'Ufficio del Lavoro. Nell'eventualità che l'Accordo di solidarietà non produca gli effetti di tutela dei rapporti di lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali auspicata, l'erogazione degli ammortizzatori sociali verrà determinata in base alle retribuzioni percepite dai lavoratori precedentemente all'Accordo di solidarietà.⁷²
4. E' condizione per l'erogazione del trattamento economico di cui al Titolo II Capo I della presente Legge la dimostrazione che attraverso l'Accordo di solidarietà vengano salvaguardati i livelli occupazionali, nel rispetto del principio della rotazione ove possibile, considerata la riduzione di orario oggetto dell'accordo in relazione alla situazione pregressa. La Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni indicherà con propria formale disposizione la documentazione necessaria al fine dell'erogazione delle relative indennità, pena l'irricevibilità della domanda.
5. Per tutto quanto non altrimenti specificato, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, della presente Legge.
6. L'eventuale accordo di solidarietà, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà essere modificato od anche annullato rispettando le procedure di cui al presente articolo. Anche in pendenza di un accordo di solidarietà, comunque, il datore di lavoro può intraprendere le procedure di licenziamento individuale per giusta causa di cui alla Legge 4 maggio 1977 n.23 "Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi".

Art. 30

Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica

1. Ferme restando le disposizioni specifiche vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora il lavoratore che per motivi di salute sia stato giudicato dal Medico del lavoro non più idoneo a svolgere le mansioni lui contrattualmente affidate e tale giudizio sia stato confermato dal Dipartimento di Sanità Pubblica, ha diritto a percepire l'indennità economica per Inabilità temporanea di cui all'articolo 20, lettera A) della Legge 22 dicembre 1955 n.42 "Istituzione di un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale" e successive modifiche, fino ad un massimo di 365 giorni⁷³ nella misura dell'86% della retribuzione al netto dei contributi dovuti ed a riprendere l'attività lavorativa presso l'impresa.

⁷² Commi così sostituiti dall'art. 17, D.L. n. 156/2011. A ciò va aggiunto quanto previsto dall'art. 16 del medesimo decreto legge.

⁷³ Comma così modificato dall'art. 19, D.L. n. 156/2011.

2. Durante tutto il periodo di cui al comma precedente il lavoratore non può essere licenziato a tale titolo ed il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere i salari differiti.
3. Tramite apposito accordo sindacale potranno essere adottate tutte le misure volte ad individuare, ove possibile, una diversa mansione lavorativa, il trasferimento temporaneo presso altro datore di lavoro ovvero l'ammissione allo stato di mobilità.
4. Il lavoratore sarà sottoposto a controllo periodico trimestrale da parte del Servizio di Medicina del Lavoro del Dipartimento di Sanità Pubblica per verificare il permanere dello stato di inabilità.
5. I lavoratori per i quali è stata accertata la condizione prevista dal presente articolo potranno essere esonerati dai controlli sanitari domiciliari sulla base di apposita certificazione del medico curante e dietro conferma del Servizio di Medicina Fiscale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale che prevale in questo caso alla predetta certificazione.
6. L'accesso alla procedura ed ai diritti di cui al presente articolo deve intendersi riferito alle patologie individuate nell'Allegato "A" alla presente Legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Norme integrative

1. Alla Legge 20 maggio 1985, n. 63 "Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato" è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15

Il Commissario della Legge che accerti in via definitiva l'inesistenza di una giusta causa di licenziamento disporrà a carico del datore di lavoro il recupero delle somme erogate al lavoratore disoccupato a titolo di ammortizzatore sociale, somme che dovranno essere versate all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed imputate all'attivo della Cassa per gli Ammortizzatori sociali.

Il Commissario della Legge dispone che la Cancelleria preposta invii una copia della sentenza all'Istituto per la Sicurezza Sociale; essa costituisce titolo esecutivo per le somme in esso indicate trascorsi 60 giorni dalla sua notifica. Decorso inutilmente tale termine, la somma dovrà essere iscritta a Ruolo da parte dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per la sua riscossione coattiva ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n. 70 "Servizio esattoria unica" e successive modifiche ed integrazioni.

Il Commissario della Legge, nella sentenza in cui accerta in via definitiva la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, dispone che la Cancelleria preposta ne invii copia all'Istituto per la Sicurezza Sociale affinché l'Istituto provveda ad interrompere l'erogazione dell'Indennità di Disoccupazione, e agli Uffici del Lavoro, per le annotazioni di loro competenza."

Art. 32 **Abrogazioni**

1. Sono espressamente abrogate le seguenti leggi:

- Legge 17 marzo 1967 n. 17 “Indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di lavoro”;
- Legge 6 dicembre 1968, n. 41 “Modifiche alla Legge che istituisce l'indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di lavoro”;
- Legge 28 ottobre 1975, n. 37 “Istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni dei lavoratori dipendenti da imprese industriali, da imprese dell'edilizia e dei salariati dello Stato”;
- Legge 29 settembre 1986 n. 107 “Modifiche alla Legge n.37 del 1975 sulla Cassa Integrazione Guadagni”;
- Legge 29 settembre 1986 n. 108 “Indennità giornaliera in caso di sospensione o riduzione di lavoro”;
- Decreto 13 ottobre 1986 n. 113 “Criteri per l'applicazione dello Stato Mobilità e disposizioni per l'erogazione dell'Indennità Economica Speciale ai sensi della Legge 29 settembre 1986 n.108”;
- Legge 20 dicembre 1990 n. 156 “Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali - assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, articolo 6 primo comma ed articolo 8”;
- Legge 25 giugno 1991 n. 79 “Prestazioni lavorative delle persone anziane, articolo 3, lettera i)”;
- Legge 8 febbraio 2001 n. 22 “Estensione della Legge 28 ottobre 1975 n.37 sulla Cassa Integrazione Guadagni al Settore Commercio”;
- Legge 28 febbraio 2001 n. 33, articoli 1, 2, 3, 4, 5 “Intervento in favore delle imprese industriali, artigianali e delle famiglie con portatori di handicap nell'ambito dell'Accordo "Politica dei Redditi";
- Legge 3 agosto 2009 n. 110 “Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali”;
- Decreto – Legge 1 ° Dicembre 2009 n.161 “ Modifiche all'articolo 2 della Legge 3 agosto 2009 n.110, Interventi in materia di ammortizzatori sociali”.

2. E' altresì abrogata ogni altra precedente disposizione in materia.

Art. 33

Nuove aliquote per il finanziamento dell'indennità economica per malattia e degli assegni familiari

1. A partire dall'entrata in vigore della presente Legge, e comunque a decorrere dal 1° maggio 2010, l'aliquota per i finanziamenti dell'indennità economica di cui al Titolo III, Capo II, della Legge 22 dicembre 1955 n.42 “Istituzione di un sistema obbligatorio di sicurezza sociale” e successive modifiche, a carico dei datori di lavoro privati è pari al 4%.
2. Per i medesimi datori di lavoro indicati al comma precedente, l'aliquota di finanziamento della Cassa assegni familiari di cui al Decreto 26 aprile 1976 n.15 “Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari” e successive modifiche ed integrazioni, è pari al 2,4%.

Art. 34

Disposizioni in materia di pubblico impiego

1. Le aliquote di finanziamento di cui alla presente Legge non si applicano agli emolumenti percepiti dai dipendenti dello Stato, Enti Pubblici, Settore Pubblico Allargato ai quali si applica la Legge 22 dicembre 1972 n.41 "Legge organica per i dipendenti dello Stato" e successive modifiche, conseguendone l'impossibilità di maturare alcun diritto.
2. Ai lavoratori dipendenti del settore pubblico cui si applica il Contatto dell'Edilizia Pubblica ed è riconosciuto il diritto alla Cassa Integrazione Guadagni limitatamente alla Causa 1) "forza maggiore", sono soggetti alle relativa aliquota di pertinenza indicata all'articolo 9 della presente Legge. Il rispettivo datore di lavoro è soggetto all'aliquota minima del 4,5% ed al rispetto delle disposizioni previste dal Decreto Delegato 13 marzo 2007 n.34 "Modifica dell'aliquota contributiva per il finanziamento della cassa per l'integrazione dei guadagni" limitatamente alla causa 1) forza maggiore.

Art. 35

Adeguamenti delle indennità previste dalla presente Legge

1. Con apposito decreto delegato, previa consultazione delle Parti Sociali, valutato l'andamento degli indicatori economici potranno essere opportunamente modificate le disposizioni dettate dalla presente Legge relativamente a beneficiari, requisiti, durata e percentuali delle indennità di cui agli articoli 11 "Indennità di Cassa Integrazione Guadagni", 17 "Indennità Economica Speciale per mobilità" e 21 "Indennità di Disoccupazione" effettivamente erogabili.

Art.36

Revisioni

1. Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della Legge, le disposizioni della stessa potranno essere modificate con decreto delegato.

Art. 37

Entrata in vigore e decorrenza

1. La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
2. Gli effetti della presente Legge decorrono a far data dal 1° maggio 2010.

ALLEGATO "A"
ELENCO DELLE PATOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 30
"SOPRAVVENUTA INIDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA"

- 1) Le malattie professionali riconosciute o meno dalle casistiche di cui al Decreto 16 gennaio 1995 n.1 "Revisione della tabella delle malattie professionali".
- 2) Le patologie correlate al lavoro che non sono soggette alla tutela assicurativa in lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- 3) Malattie comuni non inquadrabili né come malattie professionali né come patologie correlate al lavoro che colpiscono lavoratori esposti a situazioni di rischio che potrebbero comportare un aggravamento del quadro patologico.
- 4) Malattie che possono aumentare il rischio di infortuni: epilessia in trattamento farmacologico, diabete mellito di tipo 1, gravi aritmie cardiache, tossicodipendenze (da alcool o sostanze stupefacenti).
- 5) Lavoratori per i quali le Commissioni per gli accertamenti sanitari individuali hanno riconosciuto a seguito della domanda per mutamento di mansioni lavorative una invalidità pari o superiore al 55%.

ALLEGATO "B"
MODIFICHE DOTAZIONE ORGANICA LEGGE 1993 N.106 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

In considerazione degli effetti della presente Legge in termini di aumento del carico di lavoro in capo al Servizio competente dell'Istituto per la sicurezza sociale U.O. Contributi, vengono previsti due posti aggiuntivi di operatore amministrativo - anche con funzioni di supporto alle attività di controllo di cui al Titolo IX (Vigilanza) Legge 22 dicembre 1955, n.42 - Livello VI, di cui al Capitolo V, Ufficio Amministrazione, Titolo VIII, dell'Allegato A alla Legge 17 settembre 1993, n.106 "Dotazione organica dei Dipartimenti, Settori Autonomi ed Enti autonomi dello Stato".

In attesa che nell'ambito della organizzazione degli Uffici e dei Servizi venga determinata la nuova dotazione organica, per la copertura di tali posti ci si avvarrà di personale già in forza nel settore pubblico allargato che verrà assegnato mediante gli strumenti previsti dalle disposizioni vigenti a cominciare dal personale attualmente in servizio nella stessa U.O. Contributi.

DECRETO DELEGATO 28 giugno 2010 n. 122

Incentivi per l'Autoimprenditorialità

Art. 1

Principi generali

1. La Repubblica promuove la realizzazione della persona anche attraverso il lavoro, quale espressione delle capacità e competenze di ciascun individuo, nelle sue varie modalità compreso lo svolgimento di attività economiche attraverso disposizioni legislative specifiche affinché possa essere favorito lo sviluppo dell'intera collettività.
2. Con il presente decreto, in riferimento ai predetti principi, si intende promuovere maggiormente la possibilità di iniziativa imprenditoriale da parte di coloro che, in qualità di lavoratori dipendenti, stanno usufruendo di ammortizzatori sociali ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari del trattamento economico previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73 al Titolo II, capo III "Indennità Economica Speciale per mobilità", e che siano regolarmente iscritti alle liste di avviamento al lavoro di cui all'articolo 20 della precitata Legge ed anche alle liste previste dalla Legge 19 settembre 1989 n. 95 "Legge sul collocamento" possedendone i relativi requisiti di iscrizione potranno accedere agli incentivi per l'autoimprenditorialità previsti dal presente decreto. Tali incentivi consistono nel pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatore sociale in via anticipata rispetto alle scadenze previste dalla Legge 31 marzo 2010 n.73 e con le modalità previste dagli articoli successivi.
2. Come stabilito dall'articolo 28 "Incentivi per l'autoimprenditorialità" comma 3 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, le somme corrisposte a titolo di incentivo secondo le procedure previste dal presente decreto sono cumulabili, con le modalità stabilite dalle specifiche disposizioni, con qualsiasi altro beneficio attribuibile ai sensi della legislazione vigente in materia di piccola impresa, imprenditoria giovanile e femminile e società cooperative, ovvero attività artigianali, commerciali ed imprenditoriali.

Art. 3

Modalità di richiesta

1. Ai fini del presente decreto, i soggetti indicati al precedente articolo 2 debbono avviare un'attività economica soggetta a rilascio di licenza ottemperando ai dispositivi previsti dalla Legge 8 giugno 1965 n. 18 "Disciplina delle Patenti per l'esercizio di Commercio e Industria" e successive modifiche ovvero Legge 25 gennaio 1990 n. 10 "Legge sull'artigianato" e successive modifiche ovvero Legge 25 luglio 2000 n. 65 "Disciplina del Commercio e norme di sviluppo della rete distributiva commerciale" e successive modifiche. La richiesta della predetta licenza costituisce piano di fattibilità dell'impresa come indicato dall'articolo 28 della Legge 31 marzo 2010 n.73.
2. Inoltre, i soggetti di cui al comma precedente debbono aggiungere alla documentazione prevista la richiesta di cui all'allegato 1 del presente decreto. L'Ufficio Industria Artigianato e Commercio dovrà inviarne, con le modalità che saranno concordate, copia all'Ufficio Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale informando del rilascio di licenza e delle relative caratteristiche della stessa.

Art. 4

Modalità di erogazione

1. Dalla data di rilascio della licenza sussiste il diritto a ricevere le somme residue dovute da parte dell'ISS prendendo a riferimento un periodo pari a 6 mesi dalla data di rilascio della licenza superando la durata indicata al comma 2 o al comma 3 dell'articolo 20 della Legge n. 73/2010. A seguito della prosecuzione della attività oltre i primi sei mesi, l'ISS provvederà con successivo pagamento entro il settimo mese di attività al pagamento delle residue somme dovute a titolo di Indennità Economica Speciale (I.E.S.) fino al termine previsto. Le somme non potranno superare l'ammontare complessivo per l'indennità dovuta.
2. Il pagamento di quanto richiesto attraverso la compilazione del modello di cui all'allegato 1 e lo svolgimento dell'attività attraverso la relativa licenza costituisce rinuncia ai sensi del comma 4 articolo 28 della Legge n.73/2010.

Art. 5

Violazioni

1. Visto quanto previsto dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73 con particolare riferimento all'articolo 1 (finalità) ed all'articolo 6 (diritti e doveri del lavoratore beneficiario delle indennità economiche per il sostegno al reddito), decade dai benefici previsti dal presente decreto colui al quale, a seguito delle verifiche previste in materia di rilascio di licenza, venga accertato il mancato svolgimento dell'attività per la quale è stata rilasciata la relativa licenza e sono state erogate le somme previste dall'art.4 del presente decreto.
2. Tale comportamento costituisce, come previsto dall'articolo 7 della Legge n.73/2010, situazione volta a favorire o a tentare di favorire l'ottenimento di prestazioni indebite o di maggiori entità rispetto a quelle dovute e nel caso sussista una omissione qualificabile come reato resta l'obbligo di segnalazione all'Autorità giudiziaria.
3. Il beneficiario dei trattamenti di cui all'articolo 4 del presente decreto è tenuto alla immediata restituzione di quanto ricevuto a decorrere dalla data di accertamento del mancato svolgimento della attività indicata al primo comma del presente articolo. qualsiasi altro beneficio attribuibile ai sensi della legislazione vigente in materia di piccola impresa, imprenditoria giovanile e femminile e società cooperative, ovvero attività artigianali, commerciali ed imprenditoriali.
4. Nel caso il soggetto non provveda autonomamente alla restituzione delle somme indebitamente percepite entro 15 giorni lavorativi dal predetto accertamento, tale recupero si attiverà attraverso l'apposito servizio ISS secondo le procedure previste dalla Legge n. 73/2010 agli articoli 7 e 8. In merito, il provvedimento di sospensione e/o revoca di licenza emanato dall'Ufficio Industria Artigianato e Commercio costituisce Verbale dello stato di fatto di cui all'articolo 8 della Legge 31 marzo 2010 n. 73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità".
5. Qualora l'interessato avanzi ricorso avanti all'Autorità preposta ai fini del riottenimento della licenza, tale atto costituisce sospensione della richiesta di restituzione delle somme erogate di cui al precedente comma. In merito, è compito del ricorrente informare l'ISS del ricorso in essere.
6. Nel caso non si verifichi quanto indicato al comma precedente è prevista comunque l'immediata restituzione delle somme. Se il ricorso ha esito favorevole per il beneficiario così come individuato all'articolo 2 del presente decreto è previsto che le somme, qualora dovessero essere già restituite, dovranno essere nuovamente erogate entro 15 giorni dalla definitività del provvedimento ed a richiesta scritta dell'interessato.

Art.6

Disposizioni Finali

1. Le disposizioni previste dal presente decreto sono sperimentali, fatti salvi i rapporti in corso, esse decadono dopo 12 mesi dalla sua promulgazione, ma potrà essere integrato, modificato e prorogato con l'emanazione di apposito decreto delegato, sentite le Parti Sociali, previa deliberazione del Congresso di Stato.
2. Durante il periodo di vigenza del presente decreto sarà effettuata una costante verifica degli oneri economici derivanti dall'erogazione I.E.S. che nel caso superino la soglia di 250.000,00 euro saranno per l'eccedenza a carico del capitolo 1-3-2490 "Fondo di intervento" ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.30/1998 ed eventualmente su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di variazione al bilancio di Previsione dello Stato.

DECRETO DELEGATO 26 luglio 2010 n.132
(Ratifica Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.80)

Disposizioni transitorie ed applicative della Legge n. 73/2010 sugli ammortizzatori sociali

Art. 1

**Disposizioni a favore dei lavoratori percipienti l'indennità di mobilità
Legge n.108/1986 e successive modifiche**

1. Allo scopo di favorirne maggiormente il reinserimento ed il mantenimento del reddito, i lavoratori che abbiano terminato dal 1° gennaio al 30 aprile 2010 compresi il periodo di mobilità in forza delle norme vigenti in quel periodo, beneficiando della relativa indennità economica, che non abbiano rifiutato proposte di lavoro avanzate ai sensi delle disposizioni in corso e che, pertanto, non possono usufruire del disposto previsto dall'articolo 19, comma 3, Legge n.73/2010 potranno accedere al predetto istituto dietro loro richiesta che dovrà essere presentata presso il servizio preposto dell'Istituto per la Sicurezza Sociale non oltre il giorno 17 maggio 2010. Dovrà essere utilizzata la richiesta in uso prevista per l'indennità di disoccupazione che in questo caso non necessita della compilazione del datore di lavoro, ma soltanto di quella dell'Ufficio del Lavoro che attesti l'iscrizione alle liste.
2. In tal caso e fermo restando tutto quanto previsto dalla Legge n.73/2010, l'indennità di disoccupazione sarà erogata per il periodo residuo dovuto non considerando il periodo fra il termine al diritto alla indennità economica speciale e la data di presentazione della richiesta di cui al precedente comma.
3. E' altresì consentita la prosecuzione dell'erogazione della Indennità Economica Speciale per mobilità (I.E.S.) prevista dal Capo III della Legge n.73/2010 ancora dovuta ed il mantenimento dell'iscrizione alle apposite di liste di avviamento al lavoro a tutti coloro che non superano il periodo di prova dopo il 30 aprile 2010.
4. Ai lavoratori ai quali si applicano le disposizioni di cui al Decreto n.169/2005, che hanno sospesa l'Indennità Economica Speciale per effetto di avvio al lavoro, non si applicano le disposizioni previste al Capo III della Legge n.73/2010 nel caso in cui l'avvio al lavoro presso la medesima impresa sia di durata superiore al residuo periodo di Indennità Economica Speciale di cui il lavoratore ha diritto.

Art. 2

Aliquote contributive, abrogazioni, precisazioni

1. In deroga a quanto dispone la lettera a) dell'articolo 9 l'aliquota per i datori di lavoro domestici è fissata all' 1%.
2. Visto l'articolo 32 della Legge n.73/2010, sono altresì abrogati⁷⁴ l'articolo 7 della Legge n.156/1990⁷⁵; la Legge n.33/1972;⁷⁶ la Legge n.28/1977⁷⁷; il Decreto n.47/1984⁷⁸; il Decreto n.94/1985⁷⁹.

⁷⁴ Abrogazione autorizzata ex lege dall'art. 33 della Legge n. 73/2010.

⁷⁵ "Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali - assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale", nello specifico "Indennità di disoccupazione per i lavoratori stagionali".

⁷⁶ "Legge che reca miglioramenti in favore dei salariati dei cantieri statali e dei lavoratori del settore edile"

⁷⁷ "Estensione della Legge 28 ottobre 1975 n.37 ai dipendenti di imprese artigiane di produzione e del settore artistico o tradizionale."

⁷⁸ "Criteri per l'applicazione dello stato di mobilità".

⁷⁹ "Estensione ai lavoratori frontalieri dei benefici previsti dalle Leggi n.36 del 1984 e n.13 del 1985."

3. L'articolo 6, comma 6, della Legge n.73/2010 che tratta della sospensione dall'erogazione degli ammortizzatori sociali e del riconoscimento del diritto in materia di gravidanza e puerperio deve intendersi riferito anche per i conseguenti periodi di aspettativa previsti dalle norme in vigore.

Art. 3

Disposizioni volte al controllo in materia di astensione effettiva da prestazioni lavorative a carico dei datori di lavoro qualora ricorrano richieste di Cassa Integrazione Guadagni Capo II della Legge n.73/2010 - Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità

1. Le richieste di Cassa Integrazione Guadagni della Legge n.73/2010 devono contenere anche il cognome ed nome nonché il codice di sicurezza sociale del lavoratore e qualora la richiesta si riferisca a più dipendenti questi debbono essere indicati preferibilmente in ordine alfabetico.
2. Le richieste di Cassa Integrazione Guadagni non possono essere superiori ad un mese di calendario fatto salvo per le richieste che sono esecutive di Accordi Tripartiti che si riferiscono a lavoratori avviati ai sensi del Decreto n.169/2005 che non siano stabilizzati per effetto delle disposizioni in vigore.
3. Il datore di lavoro che necessiti del rientro in attività di un proprio dipendente durante un periodo per il quale è stata richiesta la Cassa Integrazione Guadagni ne deve dare preventiva comunicazione almeno un giorno prima all'Istituto per la Sicurezza Sociale e all'Ufficio del Lavoro tramite le modalità indicate dalla Direzione Generale dell'ISS con propria disposizione.
4. Il datore di lavoro che svolga la sua attività in più sedi deve indicare nella richiesta di Cassa Integrazione Guadagni ove il dipendente presti la sua opera quando non ricorre richiesta di Cassa Integrazione Guadagni.
5. In occasione di richiesta di Cassa Integrazione Guadagni, il datore di lavoro prende atto che sono sospesi, per il periodo inerente alla richiesta stessa, nella loro validità gli eventuali Certificati di Distacco rilasciati dall'ISS al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori dal territorio della Repubblica ai sensi delle vigenti Convenzioni in materia di Sicurezza Sociale. Pertanto nella richiesta di Cassa Integrazione Guadagni dovrà esserne indicata l'esistenza degli stessi nonché la loro durata.
L'Istituto per la Sicurezza Sociale potrà comunicare all'Ente di riferimento previsto le sospensioni in esame ed eventualmente chiedere verifiche presso le sedi di lavoro previste dai certificati in esame.
Potranno essere esclusi dal provvedimento di cui al presente comma i lavoratori che beneficiano della Cassa Integrazione Causa 3 qualora lo svolgimento dell'attività fuori territorio sia indispensabile agli effetti della riqualificazione stessa. Ciò dovrà risultare nel relativo accordo di cui all'articolo 14 della Legge n.73/2010.
6. Ai sensi della Legge n.73/2010, il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta l'incompletezza della richiesta di Cassa Integrazione Guadagni e la sua conseguente improcedibilità.
7. L'Ufficio del Lavoro e i servizi preposti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale si informano reciprocamente entro dieci giorni lavorativi per i provvedimenti di rispettiva competenza qualora vengano rilevati inadempimenti relativi al presente articolo.

Art. 4

Disposizioni in materia di verifica della astensione effettiva da prestazioni lavorative a carico dei lavoratori che stanno usufruendo di ammortizzatori sociali previsti dalla Legge n.73/2010 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l’occupazione e l’occupabilità”

1. I lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni per effetto di Accordi Tripartiti, Indennità Economica Speciale per mobilità (I.E.S.), Indennità di disoccupazione, non impegnati nelle attività indicate al comma 2 dell’articolo 3 della Legge n.73/2010 o nelle attività socialmente utili previste da apposito Decreto, sono tenuti, in esecuzione del Patto di Servizio previsto dallo stesso articolo, a presentarsi, periodicamente fino ad un massimo di 3 volte alla settimana, su richiesta anche telefonica dell’Ufficio del Lavoro, entro 4 ore dalla stessa, ed eventualmente dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, negli orari previsti in precedenza dalla loro attività ovvero in orario di apertura degli stessi Uffici, allo scopo di confermare la loro condizione di disoccupazione e per verificare l’eventuale disponibilità di occasioni lavorative attraverso la sottoscrizione di un apposito registro. La ripetuta, per tre volte, mancata risposta telefonica, annotata dal funzionario nell’apposito Registro, configura gli estremi di applicazione di cui all’articolo 6, comma 12, lettera b) della Legge n.73/2010 e comporta la sospensione dell’erogazione.
2. Il lavoratore non è obbligato a sottoscrivere il Patto di Servizio di cui all’articolo 3 della Legge n.73/2010. In caso di mancata sottoscrizione perderà il diritto all’erogazione degli ammortizzatori sociali a decorrere da quella data ed eventualmente mantenere l’iscrizione alle apposite liste qualora le disposizioni vigenti lo consentano.
3. Il Patto di Servizio di cui all’articolo 7 del presente decreto deve essere stipulato utilizzando esclusivamente i modelli allegati. La mancanza di uno qualsiasi dei dati richiesti, in particolare di un recapito telefonico, comporta la nullità del Patto stesso.
4. In applicazione dei principi di cui all’articolo 6, ultimo comma, della Legge n.73/2010, la mancata presentazione per la firma, se non giustificata da comprovate situazioni di forza maggiore da valutarsi in sede di ricorso da parte della Commissione per il Lavoro nella prima seduta utile, comporta la sospensione dell’erogazione degli ammortizzatori sociali da quel momento.
5. Il provvedimento di revoca dagli ammortizzatori sociali a seguito di mancata presentazione o di presentazione oltre l’orario stabilito presso l’ufficio richiedente viene notificato a mezzo di raccomandata A/R a cura dell’Ufficio del Lavoro entro dieci giorni lavorativi. A tale provvedimento è ammesso ricorso debitamente motivato e documentato innanzi alla Commissione per il Lavoro entro i cinque giorni successivi. Quest’ultimo ricorso non sospende la revoca dall’erogazione degli ammortizzatori sociali che saranno riconosciuti in caso di accoglimento dello stesso e per il relativo periodo di mancato percepimento.
6. In applicazione dei principi di cui alla Legge n.73/2010 con riferimento all’art.8 (*Procedimento Sanzionatorio*), lo svolgimento di attività lavorative anche in veste autonoma non autorizzate comporta l’immediata revoca degli ammortizzatori sociali e/o per il periodo accertato e la cancellazione dall’iscrizione alle apposite liste oltre l’applicazione delle sanzioni derivanti dalla violazione di altre disposizioni, nonché del vigente codice penale qualora ne ricorrano gli estremi.
7. L’Ufficio del Lavoro e i servizi preposti dell’Istituto per la Sicurezza Sociale si informano reciprocamente entro dieci giorni lavorativi per i provvedimenti di rispettiva competenza qualora vengano rilevati inadempimenti relativi al presente articolo.

Art. 5⁸⁰

Attività di riqualificazione ed incentivi all'assunzione dei beneficiari dell'Indennità economica speciale e dell' Indennità di disoccupazione (Legge n. 73/2010, artt. 20 comma 7, e 23 comma 3)

1. In coerenza con le finalità della Legge 31 marzo 2010 n. 73, i Piani individuali di inserimento lavorativo e formativo che riguardino i beneficiari delle Indennità economica speciale o dell'Indennità di disoccupazione che abbiano regolarmente sottoscritto il Patto di servizio, possono prevedere un periodo di addestramento o formazione da svolgersi presso un datore di lavoro privato oppure presso il Centro di Formazione Professionale, di durata non superiore a due mesi di calendario.
2. L'attività di addestramento o formazione di cui al precedente comma può essere attivata anche a seguito di richieste direttamente avanzate all'Ufficio del Lavoro dai datori interessati. Essa non può comportare un impegno orario superiore a quanto determinato in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge 31 marzo 2010 n. 73.
3. Durante l'attività di cui sopra a tutela dei lavoratori, non più soggetti agli obblighi di presentazione presso l'Ufficio del Lavoro previsti dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Delegato 26 luglio 2010 n.132, saranno predisposte apposite azioni di controllo e tutoraggio da parte del Centro di Formazione Professionale, volte ad accertarne la proficuità e idonee ad individuare, al termine del periodo, le competenze eventualmente acquisite, da comunicare tempestivamente all'Ufficio del Lavoro per gli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge 29 settembre 2005, n. 131. La partecipazione ad attività di addestramento o formazione presso il Centro di Formazione Professionale non pregiudica l'avviamento al lavoro.
4. Nel corso dell'attività di addestramento o formazione, al più tardi al termine della stessa, mediante apposita comunicazione nominativa all'Ufficio del Lavoro, i datori potranno assumere i lavoratori coinvolti, senza periodo di prova, usufruendo degli sgravi contributivi nella misura del 50% per un massimo di sei mesi se il contratto è a tempo determinato, e nella misura del 50% per i primi sei mesi, e del 75% per i successivi 12 mesi, per un periodo massimo di 18 mesi, se il contratto è a tempo indeterminato. Qualora l'assunzione agevolata comporti un cambio di mansione, resta valida la documentazione già agli atti dell'Ufficio del Lavoro, ma i lavoratori dovranno essere comunque sottoposti a visita medica preassuntiva che potrà essere effettuata anche presso un medico del lavoro privato, a mente del precedente articolo 8.
5. Il datore di lavoro può assumere ai sensi del presente articolo i lavoratori beneficiari dell'Indennità economica speciale e dell'Indennità di disoccupazione anche a prescindere dall'attività di addestramento o formazione di cui al comma 1, fermo restando il periodo di prova, beneficiando degli stessi sgravi contributivi di cui al presente articolo. Le assunzioni di cui al precedente comma non sono possibili qualora siano richieste dallo stesso datore di lavoro ovvero dallo stesso gruppo cui appartiene l'impresa che ne aveva disposto il licenziamento, nonché da soggetti che perseguano finalità comunque elusive degli obblighi imposti dalla vigente disciplina. A tutti coloro che, ai sensi del quarto comma, saranno assunti a tempo determinato, l'indennità economica speciale e l'indennità di disoccupazione vengono sospese per tutta la durata del contratto e il lavoratore ha diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale.

⁸⁰ Articolo così modificato dall'art. 20, D.L. n. 156/2011.

6. I lavoratori assunti a tempo indeterminato hanno diritto a percepire il 100% della retribuzione contrattuale, così suddivisa:
- per i primi sei mesi, il 20% a carico dell'azienda e l'80% a carico della Cassa per Ammortizzatori Sociali;
 - dal 7° mese al 12° mese, il 50% a carico dell'azienda, il 50% a carico della Cassa per Ammortizzatori Sociali;
 - dal 13° mese al 18° mese, il 75% a carico dell'azienda, il 25% a carico della Cassa per Ammortizzatori Sociali.

Se il rapporto di lavoro dovesse cessare, per causa non imputabile al lavoratore, prima che siano trascorsi 24 mesi dall'assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto a restituire all'I.S.S. la somma corrispondente alle indennità ed agli sgravi contributivi di cui abbia beneficiato. L'azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione per intero, con rivalsa sui contributi mensilmente dovuti all'I.S.S..”.

7. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi dell'abrogato articolo 5 del Decreto Delegato 26 luglio 2010 n. 132 ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-Legge restano assoggettati alle disposizioni vigenti al momento della loro costituzione. E' tuttavia riconosciuto ai lavoratori il diritto ad un periodo di indennità economica speciale o di indennità di disoccupazione di durata pari a quella utilizzata dall'entrata in vigore del presente decreto-Legge.
8. A tutti i lavoratori comunque assunti a tempo determinato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto Legge viene sospesa l'indennità economica speciale e l'indennità di disoccupazione per tutta la durata del contratto, con diritto a percepire il 100% della retribuzione loro contrattualmente spettante.
9. Il mancato pagamento delle retribuzioni spettanti a tutti i lavoratori per almeno tre mensilità consecutive costituisce giusta causa di dimissioni. La delibera della Direzione dell'Ufficio del lavoro, emanata in sede conciliativa ai sensi degli articoli 9 e seguenti della Legge 4 maggio 1977 n. 23 su richiesta dei lavoratori, con la convocazione dell'Amministratore e la comunicazione a tutti i soci, in cui si attesti la non composizione della vertenza, è titolo idoneo ad ottenere l'iscrizione dei lavoratori dimessisi alle liste speciali di mobilità o disoccupazione e l'ammissione al godimento delle indennità di sostegno di cui abbiano diritto nel rispetto delle disposizioni della Legge 31 marzo 2010 n. 73.

Art.6

Indennità di disoccupazione CAPO IV della Legge n.73/2010 “Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità”

1. Ai fini della corretta applicazione delle norme in vigore, si ribadisce che:
- a) detta indennità è riservata ai lavoratori dipendenti ed è connessa ai relativi giorni di contribuzione validi agli effetti pensionistici.
 - b) in caso di dimissioni volontarie, rifiuto o licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo l'indennità può essere riconosciuta solo dopo aver maturato nuovamente i requisiti previsti durante un successivo rapporto di lavoro.

Art.7

Modello di Patto di Servizio

1. Si allegano due modelli del Patto di Servizio di cui all'articolo 3 della Legge n.73/2010 da utilizzarsi in attesa di un compiuto provvedimento in materia di revisione delle normative in materia di politiche attive del lavoro e, qualora ne ricorrano i presupposti, le attività socialmente utili.
2. Tali documenti, in esecuzione delle norme e regolamenti in vigore, sono predisposti a seconda che si riferiscano a lavoratori iscritti alle liste ai sensi della Legge n. 95/1989, (ALLEGATO A) ovvero a lavoratori ai quali si applica il Decreto n.169/2005 (ALLEGATO B). Per questi ultimi è obbligatorio presentare mensilmente presso l'Ufficio del Lavoro, per il mantenimento in essere del Patto di Servizio e della erogazione delle prestazioni economiche dovute, attestazione aggiornata dalla quale risulti lo stato di non-occupazione che sia rilasciata dai Servizi Preposti del Paese di residenza/ soggiorno. Su tali attestazioni potranno essere effettuate verifiche presso i Servizi Preposti che li hanno rilasciati anche in forza di eventuali Convenzioni in essere.
3. Il Patto di Servizio viene sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro od in sua assenza del Collocatore ed indica le classi e categorie di iscrizione effettuata secondo le disposizioni vigenti nonché le relative attività lavorative e/o caratteristiche/competenze professionali possedute dall'iscritto. La sua successiva concreta applicazione con l'effettivo svolgimento delle attività previste dall'art.3, comma 2, della Legge n.73/2010 sarà attuata attraverso proposta del Collocatore e su conforme parere del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro e, ove necessario, in collaborazione con il Centro di Formazione Professionale.
4. All'atto dell'iscrizione nelle apposite liste, il lavoratore qualora intenda percepire gli ammortizzatori sociali è tenuto a sottoscrivere il Patto che sarà inviato dall'Ufficio del Lavoro all'Istituto per la Sicurezza Sociale in copia entro cinque giorni dalla sottoscrizione per lo svolgimento delle attività di competenza.
5. In via transitoria, l'ISS è autorizzato al pagamento delle somme dovute a titolo di ammortizzatori sociali anche in assenza ai propri atti di copia del Patto di Servizio per il mese di maggio e giugno 2010.

Art.8

Modifiche al presente decreto

1. Le disposizioni del presente decreto possono essere soggette a revisione in base alle leggi vigenti in materia.

Art.9

Decorrenza

1. Gli effetti del presente decreto decorrono dal 1° maggio 2010.

DECRETO LEGGE 5 ottobre 2011 n.156

Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del Mercato del Lavoro

Art. 1

Finalità

Al fine di semplificare e rendere più efficiente il mercato del lavoro, facilitare l'incontro tra domanda ed offerta, agevolare l'inserimento lavorativo dei non occupati, incrementare i livelli di occupazione giovanile e femminile, contribuire ad accrescere le competenze tecnico-professionali dei lavoratori, sostenere la competitività delle imprese e combattere il lavoro irregolare, il presente decreto Legge disciplina, in coerenza con quanto indicato nell'articolo 80 delle Legge 22 dicembre 2010 n. 194, misure urgenti destinate, in particolare a:

- semplificare le modalità di avviamento al lavoro;
- individuare criteri certi e trasparenti di accertamento dello *status* di non occupazione;
- aggiornare la disciplina dei contratti flessibili e dei rapporti a finalità formativa, anche allo scopo di favorirne la stabilizzazione;
- prevedere nuove modalità per l'inserimento lavorativo con finalità di riqualificazione professionale;
- dettare disposizioni correttive ed integrative in materia di ammortizzatori sociali;
- contrastare il lavoro irregolare, rafforzando il sistema di vigilanza e gli strumenti sanzionatori.

TITOLO I

(omissis)

TITOLO II

NUOVI STRUMENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E L'INNALZAMENTO DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 9

Piano individuale di inserimento lavorativo e formativo

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento al lavoro di chi sia regolarmente iscritto alle Liste di Avviamento al Lavoro e abbia chiesto all'Ufficio del Lavoro di sottoscrivere il Patto di servizio di cui all'articolo 3 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, i direttori dell'Ufficio del Lavoro e del Centro di Formazione Professionale dovranno definire, ove ne ricorrano le condizioni, un Piano individuale di inserimento lavorativo, di formazione o di riqualificazione professionale.
2. Il Piano individuale deve prevedere il tipo di attività, lavorativa o formativa, che potrà essere svolta dal lavoratore non occupato, considerate le competenze professionali possedute.
3. Nella redazione del Piano individuale, i direttori sopraindicati dovranno adeguatamente considerare, tra gli strumenti giuridici e le incentivazioni di natura contributiva e/o economica che l'Ordinamento disciplina a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori, quelli che possano essere più efficacemente utilizzati per sostenere la formazione, la riqualificazione, l'occupabilità e l'occupazione del lavoratore, con particolare attenzione a quanto disposto dagli articoli 25, 26 e 27 della Legge 31 marzo 2010 n. 73.
4. Per assicurare il rispetto dei tempi e delle modalità di svolgimento delle attività lavorative e formative definite nel Piano individuale, il Direttore del Centro di Formazione Professionale è

tenuto ad organizzare idonei servizi di tutoraggio e controlli aziendali periodici. Alla conclusione delle attività previste nel Piano individuale, il direttore del Centro di Formazione Professionale comunica all'Ufficio del Lavoro le competenze eventualmente acquisite dal lavoratore.

5. L'Ufficio del Lavoro dovrà relazionarsi con le Associazioni di categoria e con i singoli datori di lavoro per promuovere, attraverso gli strumenti giuridici e le incentivazioni economiche selezionate e indicate nei rispettivi Piani individuali, l'effettivo inserimento dei lavoratori e riferire periodicamente alla Commissione per il Lavoro gli esiti dell'attività svolta.

Art. 10

Convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo

1. Le Convenzioni per incentivare l'inserimento in azienda di lavoratori inoccupati o disoccupati di cui agli articoli 25 (lavoratori inoccupati in cerca di primo impiego con iscrizione nelle liste di avviamento da oltre 12 mesi), 26 (lavoratori ultracinquantenni con particolari esigenze di riqualificazione, disoccupati di lungo periodo, donne assenti dal mondo del lavoro da più di 18 mesi per maternità o per esigenze di cura familiare con iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro da oltre sei mesi) e 27 (lavoratori iscritti nelle liste da più di 12 mesi che abbiano terminato tutti gli ordinari strumenti di sostegno al reddito) disciplinati dalla Legge 31 marzo 2010 n. 73, sono stipulate fra i datori di lavoro interessati e i Direttori dell'Ufficio del Lavoro e del Centro di Formazione Professionale che ne cureranno l'attuazione.
2. Le Convenzioni di cui al presente articolo sono trasmesse alla Segreteria di Stato per il Lavoro, all'Ufficio Contributi dell'I.S.S. nonché alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni di Categoria.
3. I direttori dell'Ufficio del Lavoro e del Centro di Formazione Professionale segnaleranno alla Segreteria di Stato per il Lavoro le aziende che intendono avvalersi delle facoltà di cui al comma 1.
4. In seguito alla stipulazione delle Convenzioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro, mensilmente invierà all'I.S.S. il conteggio dei relativi oneri previdenziali obbligatori allegando l'apposito cedolino paga del lavoratore soggetto alla convenzione, nel quale risultino le giornate effettive di attività prestata e l'ammontare della somma corrisposta; le indennità derivanti dall'applicazione degli articoli 25, 26 e 27 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, anticipate dal datore di lavoro, e gli sgravi contributivi relativi sono a carico del Bilancio dello Stato mediante imputazione sul capitolo 2-8-7460 dell'Ufficio del Lavoro.

Artt. 11-14

(omissis)

TITOLO III
DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 31 MARZO 2010, n. 73
E DEL DECRETO DELEGATO 26 LUGLIO 2010 N.132

Art. 15

Trattamento di integrazione salariale

1. L'ammissione al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge 31 marzo 2010 n. 73, deve contenere, oltre alla presumibile durata del trattamento, anche l'indicazione dei giorni e della relativa fascia oraria, compresa quella in cui l'attività lavorativa viene svolta.

Art. 16

Accordo di mobilità e riduzioni di personale

1. Fermo restando il diritto dei lavoratori alle indennità di sostegno al reddito secondo le norme vigenti, il verbale dell'Accordo per l'ammissione allo stato di mobilità deve dare indicazione della relazione sintetica del legale rappresentante dell'impresa, allegata alla richiesta di riduzione di personale, contenente: l'effettiva contrazione dell'attività economico-produttiva subita; i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza; i motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali non si sono potute adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione; l'impossibilità di procedere ad una riorganizzazione delle mansioni e/o degli orari di lavoro, nonché l'impossibilità di giungere alla stipulazione di accordi aziendali di solidarietà, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 29 della Legge 31 marzo 2010 n. 73, come modificato dal successivo articolo 17 del presente decreto - Legge.
2. L'articolo 22 della Legge 4 maggio 1977 n. 23, è così modificato:
"In caso di riduzione di personale, si procede prioritariamente con i lavoratori che non sono stati assunti dalle Liste di Avviamento al Lavoro, ancorché stabilizzati, salvaguardando nell'ordine, compatibilmente con le esigenze tecniche aziendali, l'anzianità di servizio, le mansioni svolte e la professionalità, il carico familiare."

Art. 17

Accordi aziendali di solidarietà

(omissis)

Art. 18

Inabilità temporanea durante i periodi di integrazione salariale

1. A parziale modifica dell'articolo 6, comma 4, della Legge 31 marzo 2010, n. 73, i periodi di inabilità temporanea al lavoro non superiori ai 21 giorni continuativi che dovessero verificarsi durante l'erogazione delle Indennità di mobilità e di disoccupazione non ne comportano la sospensione, ferma restando la corresponsione dell'Indennità economica temporanea commisurata all'importo dell'Indennità di disoccupazione o di mobilità giornaliera che il lavoratore avrebbe percepito al netto dei contributi dovuti a carico del lavoratore.

Art. 19
Sopravvenuta inidoneità alla mansione specifica
(*omissis*)

Art. 20⁸¹
Disposizioni incentivanti l'assunzione dei beneficiari dell'Indennità economica speciale e dell'Indennità di disoccupazione e nuove norme a tutela dei lavoratori
(*omissis*)

Artt. 21 – 26
(*omissis*)

Art. 27
Istituzione dell'Albo delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della Legge 29 settembre 2005 n. 131, è istituito presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, l'Albo delle Imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
2. Coloro che intendono svolgere l'attività di fornitura di lavoro temporaneo devono presentare apposita istanza all'Ufficio per il rilascio delle Patenti di esercizio industriali che la evaderà secondo le procedure previste. E' condizione per l'accoglimento dell'istanza che nell'oggetto dell'attività dell'Impresa risulti in modo esplicito ed esclusivo l'esercizio di fornitura di lavoro temporaneo reso ai sensi dell'articolo 17 della Legge 29 settembre 2005 n. 131. Contestualmente al rilascio della Patente dovrà essere effettuato il deposito, a titolo di garanzia per le retribuzioni da erogare ai lavoratori, di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo non inferiore ad euro 3000 per ogni lavoratore mediamente impiegato nell'anno precedente e comunque non inferiore ad euro 50.000 complessivi.
3. L'impresa di fornitura di lavoro temporaneo sarà iscritta nell'apposito Albo. Di tale iscrizione ne sarà data comunicazione immediata all'Ufficio del Lavoro. Dal ricevimento della comunicazione di iscrizione all'Albo l'Impresa potrà effettivamente fornire lavoro temporaneo.
4. L'iscrizione dell'Impresa di fornitura di lavoro temporaneo dal previsto Albo potrà essere sospesa con Ordinanza della Direzione dell'Ufficio del Lavoro per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario ogni volta che ponga in essere violazioni punite dalle norme di cui al Titolo IV del presente decreto - Legge. In caso di recidiva, da calcolarsi nell'arco di un quinquennio, la sospensione sarà pari a due mesi di calendario. Nel caso di ulteriore recidiva, da calcolarsi nel successivo triennio, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro disporrà la cancellazione dall'Albo.
5. Le imprese che attualmente stanno svolgendo l'attività di fornitura di lavoro temporaneo dovranno adempiere gli obblighi di iscrizione previsti dalla presente disposizione entro e non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore.

⁸¹ Si veda l'art. 5 del Decreto Delegato 26 luglio 2010 n.132

2. MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO

LEGGE 13 novembre 1987 n. 137

Misure per il contenimento del costo del lavoro

Art. 1⁸²

A favore delle imprese industriali manifatturiere di produzione ed artigianali nel settore tessile e dell'abbigliamento si applica uno sgravio contributivo nella misura di:

- tre punti per tutti i dipendenti di sesso femminile occupati nella produzione;
- un punto per tutti i dipendenti di sesso femminile occupati nell'amministrazione o nella commercializzazione.

Art. 2⁸³

Al fine di sostenere l'occupazione attraverso l'assunzione di personale a tempo parziale, tutte le aziende industriali, artigianali e di servizi beneficiano di uno sgravio contributivo di due punti per ogni dipendente assunto, dopo l'entrata in vigore della presente Legge, con contratto a tempo parziale (part-time), avente tipologia orizzontale o verticale.

L'orario di lavoro del dipendente a part-time deve essere uguale o inferiore alle 5 ore giornaliere e/o comunque alle 25 settimanali; tale tipologia di orario è estesa, pur senza i benefici di cui al comma precedente, anche al settore del commercio.

Lo sgravio contributivo non è applicabile nel caso in cui il lavoratore sia occupato a tempo parziale in due o più aziende e complessivamente svolga un orario di lavoro superiore a quello previsto nel comma precedente.

Art. 3

Gli sgravi contributivi di cui all'art. 1 e all'art. 2 non sono cumulabili e vengono effettuati mediante la riduzione dei contributi dovuti dal datore di lavoro all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

A tale scopo i datori di lavoro per poter usufruire dei benefici di cui ai precedenti artt. 1 e 2 sono tenuti a presentare domanda all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed in copia al Dicastero del Lavoro⁸⁴ nella quale si dovrà:

- 1) calcolare sul libro paga i contributi per intero;
- 2) evidenziare, a parte, sulla denuncia riepilogativa, gli importi di sgravio da detrarre dal totale dei contributi dovuti e distinti secondo le norme di cui ai precedenti artt. 1 e 2.

Predisporre inoltre una documentazione contenente:

- a) copia del nulla-osta dell'Ufficio di Collocamento per l'assunzione dei lavoratori con contratto a tempo parziale (part-time);⁸⁵
- b) elenco delle lavoratrici ammesse al beneficio nel quale siano indicati le qualifiche ed il reparto di attività, vistato dall'Ufficio del Lavoro.

⁸² Articolo già modificato dall'art. 1 della Legge n. 23 del 1991, poi da ultimo così sostituito dall'art. 1, Legge n. 58 del 2003.

⁸³ Articolo così sostituito dall'art. 2, Legge n. 58 del 2003.

⁸⁴ Ora Segretario di Stato per il Lavoro (Legge 5 settembre 1997 n. 97 "Riforma del Congresso di Stato").

⁸⁵ Si vedano le recenti modifiche apportate dal Decreto-Legge n. 156/2011 all'art. 20, Legge n. 95 del 1989, in materia di collocamento.

Art. 4

Agli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, valutabili in 300.000.000 annui si provvede mediante imputazione sul Cap. 7-8153 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione" del bilancio per gli anni 1988-1989-1990.⁸⁶

Art. 5

Dai benefici di cui agli artt. 1 e 2 decadono i datori di lavoro che abbiano effettuato riduzione di personale dall'entrata in vigore della presente Legge e le aziende che effettueranno riduzione di personale durante i tre anni della sua durata.⁸⁷

Art. 6

I benefici della presente Legge decorreranno dal 1° gennaio 1988 e cesseranno il 31 dicembre 1990.⁸⁸

Art. 7

La presente Legge entra in vigore il 15° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

⁸⁶ Per l'imputazione degli sgravi ai capitoli di spesa del Bilancio annuale d'esercizio, si veda da ultimo la Legge n. 70 del 2009, di seguito riportata.

⁸⁷ Articolo pedissequamente ribadito dall'art. 3, Legge n. 23 del 1991.

⁸⁸ Periodicamente il Consiglio Grande e Generale ha provveduto alla proroga dei benefici della Legge in oggetto. Da ultimo, si veda la Legge n. 70 del 2009, in particolare l'art. 1.

LEGGE 17 aprile 2000 n.35

**Benefici previsti dalla Legge 13 Novembre 1987 N.137 e dalla Legge 19 Febbraio 1991 N.23
(Misure Per Il Contenimento Del Costo Del Lavoro)**

Art.1

(omissis)

Art.2

I benefici di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 13 novembre 1987 n.137 si applicano solo nel caso di occupazione o assunzione di personale in possesso di cittadinanza sammarinese o straniera purché residente nel territorio della Repubblica di San Marino.

Art.3

(omissis)

Art.4

La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

LEGGE 22 dicembre 2011 n. 200

**Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2012
e bilanci pluriennali 2012/2014**

Art.59

Proroga misure per il contenimento del costo del lavoro e incentivi al lavoro femminile

I benefici di cui alla Legge 13 novembre 1987 n.137 (Misure per il contenimento del costo del lavoro) e successive modifiche e integrazioni sono prorogati con decorrenza 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2014.

Gli oneri finanziari derivanti dai benefici di cui al comma che precede, troveranno imputazione sul capitolo 2-8-7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro" del Bilancio di Previsione per gli anni 2012, 2013 e 2014.

SEZIONE III

(ISPETTORATO - LAVORO IRREGOLARE – PROCESSO - SANZIONI)

FONTI DEL DIRITTO

1. ISPETTORATO DEL LAVORO

- Legge 22 dicembre 1955 n. 42 (Legge che istituisce un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale)
- Legge 17 febbraio 1961 n. 7 (Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori)
- Legge E 11 settembre 1961 n. 27 (Legge sulla tutela dell'apprendistato)
- Legge 25 maggio 1981 n. 40 (Parità tra uomo e donna in materia di lavoro)
- Legge 9 giugno 1981 n. 49 (Tutela del lavoro a domicilio)
- Legge 19 settembre 1989 n. 95 (Legge sul Collocamento)
- Legge 21 dicembre 1989 n. 128 (Sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva di lavoratori subordinati)
- Legge 29 maggio 1991 n. 71 (Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit)
- Legge 25 giugno 1991 n. 79 (Prestazioni lavorative delle persone anziane)
- Legge 16 novembre 1995 n. 127 (Sanzioni amministrative per imprese e società che operano nel territorio della Repubblica senza le prescritte autorizzazioni)
- Legge 25 luglio 2003 n. 97 (Modifiche al sistema penale in materia di ordine pubblico, abusivismo in ambito lavorativo e circolazione stradale)
- Legge 29 settembre 2005 n. 131 (Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione) e relativo Allegato "A"
- Decreto 23 novembre 2005 n. 169 (Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro)
- Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 (Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale)
- Legge 21 dicembre 2009 n. 168 (Bilanci di previsione dello Stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012)
- Legge 28 giugno 2010 n. 118 (Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica)
- Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 (Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del Mercato del Lavoro)

2. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO

- LEGGE 28 giugno 1989 n. 68 ("Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative")

3. SANZIONI

- Decreto Delegato 29 dicembre 2011 n. 209 (Violazioni Amministrative) e relativo Allegato "D"

1. ISPETTORATO DEL LAVORO

LEGGE 22 dicembre 1955 n. 42

Legge che istituisce un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale

TITOLO IX

Vigilanza

Art. 57

La vigilanza sull'applicazione delle norme di cui alla presente Legge viene realizzata attraverso:

- a) il controllo democratico di massa;
- b) l'Ispettorato del Lavoro;
- c) l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 58

Il controllo democratico di massa viene effettuato attraverso apposite assemblee e riunioni degli assistiti che saranno periodicamente convocate dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e nel corso delle quali sarà data la possibilità agli interessati di denunciare abusi e infrazioni, da chiunque compiuti, nonché di suggerire i mezzi più idonei per evitare il ripetersi delle eventuali violazioni alle norme della presente Legge.

Art. 59

All'Ispettorato del Lavoro è affidato il compito di vigilare sull'applicazione delle norme di cui alla presente Legge nelle aziende di qualsiasi natura, negli uffici, nell'agricoltura e in genere ovunque è prestato un lavoro stipendiato o salariato oppure anche autonomo, purchè preso in considerazione dalle leggi in materia di Previdenza e Assistenza.

Gli Ispettori del Lavoro sono autorizzati a visitare in qualunque ora del giorno, e, ove occorra, della notte, gli opifici, i cantieri e in genere i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali, agricole e i locali attinenti, esclusi quelli destinati ad abitazioni; ad esaminare i libri di matricola e paga, i documenti attestanti gli adempimenti contributivi, i regolamenti interni e tutti gli altri libri che abbiano carattere probatorio e che possano comunque costituire prova, a controllare i libretti di lavoro e a interrogare, oltre gli esercenti dell'azienda, il personale direttivo, amministrativo e operaio delle aziende stesse e, in genere, tutti coloro che per il loro ufficio siano ritenuti in grado di dare informazioni utili.

Gli Ispettori, per adempire al loro ufficio, debbono, a richiesta, mostrare la carta di riconoscimento.

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni, possono richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Art. 60

In caso di constatata inosservanza delle norme di Legge sulla sicurezza sociale l'Ispettorato del Lavoro ha facoltà di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro, fissando un termine per la regolarizzazione.

Le prescrizioni devono essere firmate dal funzionario che le compila e dal datore di lavoro o dal lavoratore autonomo o dalla persona che egli rappresenta all'atto della visita e al quale viene consegnata una delle copie, che deve essere conservata sul luogo di lavoro ed esibita a richiesta nelle successive visite ispettive.

In caso di rifiuto a firmare il foglio, questo verrà inviato d'ufficio.

Gli Ispettori intimano le prescrizioni e, in caso di inadempienza, accertino le contravvenzioni alle disposizioni in materia di previdenza e assistenza, mediante processo verbale, in cui sarà determinata:

- a) la natura del fatto con le sue circostanze e, specialmente, quelle di tempo e di luogo;
- b) le disposizioni di Legge o di regolamento alle quali si è contravvenuto e tutti gli elementi necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Della contravvenzione elevata deve essere data immediata comunicazione al contravvenuto, il quale ha diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà convenienti nel suo interesse; quando si rifiuta di firmare il processo verbale, l'Ispettore ne fa menzione indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione, sottoscritto dal convenuto o dal suo rappresentante deve essere rimesso dall'Ispettorato alla competente autorità giudiziaria e comunicato, in copia, all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

I verbali dell'Ispettorato hanno valore probatorio ai fini procedurali dell'azione giudiziaria.

Art. 61

Nelle contravvenzioni previste dalle leggi in materia di sicurezza sociale il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio, può presentare domanda di oblazione all'Istituto per la Sicurezza Sociale, il quale determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, dell'ammenda stabiliti dalle leggi.

La deliberazione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale è notificata al contravventore con la fissazione del termine per il pagamento. Se questo non è effettuato nel termine stabilito, ha luogo il procedimento giudiziario.⁸⁹

I proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi previdenziali sono devoluti a beneficio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 62

L'Istituto per la Sicurezza Sociale ha facoltà di fare eseguire da propri funzionari ispezioni presso le aziende e i datori di lavoro in genere per accertare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi all'attuazione del sistema obbligatorio di sicurezza sociale, nonchè allo scopo di controllare la esistenza degli elementi che determinano gli adempimenti contributivi o il titolo alle varie prestazioni previdenziali e assistenziali o il mantenimento in essere o la variazione di quelle già concesse.

L'Istituto, ove occorra, può chiedere anche l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro e della Forza Pubblica.

Art. 63

I datori di lavoro e i lavoratori che rifiutino di fornire agli Ispettori del lavoro o ai funzionari dell'Istituto per la Sicurezza Sociale le notizie da essi richieste o l'esibizione dei documenti di lavoro o l'accesso nei locali di lavoro per i sopralluoghi che si rendessero necessari per l'azione di vigilanza, sono puniti, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, o non sia diversamente punito in relazione alle singole forme di previdenza e di assistenza, con una multa da L. 1.000 a L. 10.000.⁹⁰

⁸⁹ Sanzione così sostituita dall'art. 90 della Legge n. 37 del 1964. Si rinvia alla disciplina della Legge n. 68/1989 di seguito riportata.

⁹⁰ L'ammontare della sanzione pecuniaria è stato convertito e modificato dall'Allegato "H" del D.Del. n. 209/2011 nel seguente modo: sanzione da € 200,00 a €1000,00. Si aggiunga, inoltre, quanto previsto all'art. 89, comma 2, Legge n. 168/2009: "L'infrazione di cui all'art. 63 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 costituisce violazione amministrativa di competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, qualora venga commessa nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro".

LEGGE 17 febbraio 1961, n. 7
Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori

Art. 16

Durata delle prestazioni

La durata delle prestazioni, per tutti i prestatori di lavoro, non potrà eccedere le 48 ore settimanali e le 8 giornaliere. Per il personale impiegatizio non potrà eccedere le 44 ore settimanali.

E' ammessa la richiesta di lavoro straordinario all'Ispettorato del Lavoro, il quale potrà darne il benessere per il massimo di due ore giornaliere.

Tale prestazione sarà retribuita con un compenso del 25% superiore alla paga normale.

Quando per circostanze eccezionali il prestatore di lavoro viene richiesto di lavorare, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, nelle giornate domenicali festive, la retribuzione dovrà essere aumentata del cento per cento.

Nel caso di lavoro notturno, tra le ore 22 e le ore 6, la maggiorazione è del 25% se trattasi di lavoro normale, del 50% se straordinario, del 15% se a turni avvicendati. Qualora la prestazione avvenga nelle giornate di festività nazionali di cui all'art. 21, la retribuzione dovrà essere triplicata.

Non è ammesso il riposo compensativo.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono punite con l'ammenda *da € 500,00 a € 1.000,00*.⁹¹

Artt. 17 - 31

(omissis)

Art. 32

Ammende

Le violazioni alle norme del presente titolo saranno punite con l'ammenda *da € 120,00 a € 570,00*.⁹²

TITOLO VIII
DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Art. 50

Ispettorato del Lavoro

All'Ispettorato del Lavoro sono affidate le funzioni di controllo sulla applicazione delle leggi poste a tutela del lavoro e dei lavoratori.

Al medesimo spetta il compito di accertare le violazioni alla presente Legge, compilando il verbale relativo ai fini della applicazione delle sanzioni da parte del Magistrato competente.

⁹¹ Sanzione così modificata in primis dall'art. 89 della Legge n. 168 del 2009 e successivamente aggiornata nell'Allegato "D" al Decreto Delegato n. 209 del 2011.

⁹² Sanzioni così aggiornate dall'Allegato "D" al Decreto n.209 del 2011.

Art. 51

Registro delle imprese

Presso l'Ispettorato del Lavoro è istituito un registro delle imprese, nel quale saranno iscritte, raggruppate in categorie, tutte le imprese che, comunque, esercitano la loro attività nel territorio della Repubblica.

Art. 52

Obbligo di iscrizione⁹³

Sono soggetti all'obbligo della iscrizione sia i privati che le società e gli enti che esercitano:

- a) imprese industriali, artigianali, commerciali o agricole;
- b) imprese concessionarie della gestione di pubblici servizi;
- c) imprese bancarie, assicurative o finanziarie;
- d) imprese di somministrazione o di trasporto;
- e) imprese sanitarie;
- f) qualsiasi attività complementare o ausiliaria delle precedenti;
- g) cooperative di lavoro, produzione e consumo sia di fatto che riconosciute.

Le imprese, sia individuali che collettive, ivi comprese quelle artigianali, con sede fuori della Repubblica, che esplicano attività di qualsiasi durata, purchè superiore a giorni quindici, sono tenute a provvedersi di apposita patente ai sensi della Legge che istituisce la patente di esercizio.

Qualora l'attività di cui sopra non sia superiore ai giorni quindici è sufficiente per svolgere detta attività una semplice autorizzazione preventiva da parte dell'Ispettorato del Lavoro, sentito l'Ufficio di collocamento.

Tali imprese sono in ogni caso tenute a dare comunicazione all'Ispettorato del Lavoro entro tre giorni precedenti l'inizio dell'attività precisandone la durata, la natura ed il luogo.

Art. 53

Domanda d'iscrizione

Alla iscrizione nel registro delle imprese viene provveduto dall'Ispettorato del Lavoro, su domanda dell'interessato, del titolare o avente rappresentanza legale dell'impresa, dopo accertato il concorso delle condizioni prescritte dalla Legge per la concessione o autorizzazione dell'esercizio delle attività oggetto della impresa stessa. La iscrizione riporta la ragione sociale, l'oggetto, la sede, le filiali, gli stabilimenti, il nome della ditta privata, il nome dei rappresentanti legali, degli institori e procuratori, con la indicazione delle specifiche facoltà loro demandate e le indicazioni sommarie dell'atto di costituzione, ove vi sia.

La domanda d'iscrizione deve essere inoltrata entro 15 gironi dall'inizio della attività.

Per le cooperative di lavoro, di produzione e di consumo l'iscrizione deve comportare inoltre l'elenco dei soci e le sue variazioni.

Art. 54

Modificazione delle ditte

Ogni imprenditore dovrà, entro il termine di un mese, notificare all'Ispettorato del Lavoro, per l'annotamento nel registro delle imprese, le modificazioni degli elementi sopraelencati.

⁹³ Ad integrazione dell'articolo in oggetto, si richiamano le disposizioni contenute nella Legge n. 127 del 1995, legge interamente riportata nella presente Sezione.

Art. 55

Competenza della Magistratura del Lavoro

Ogni contestazione in ordine all'obbligo di iscrizione, alla negata iscrizione dell'impresa o alla assegnazione alla categoria cui l'impresa appartiene, sarà risolta, su ricorso dell'interessato, dal Magistrato del Lavoro.

Art. 56

Sanzioni

L'imprenditore che ometta di uniformarsi alle prescrizioni stabilite dagli articoli 52, 53, 54, è punito con l'ammenda *fissa di € 1.500,00 e proporzionale di € 100,00 per ogni lavoratore*.⁹⁴ In caso di recidiva può essere inoltre adottato un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, autorizzazione, concessione o permesso cui sia subordinato l'esercizio delle attività dell'impresa.⁹⁵

Art. 57

Cooperative di lavoro

Le cooperative di lavoro e di produzione e similari, anche se si avvalgono soltanto delle prestazioni dei loro soci, sono tenute, per l'adempimento degli obblighi di assistenza e previdenza, alla osservanza delle norme della presente Legge.

Ove impieghino mano d'opera salariata o stipendiata al di fuori della cerchia dei loro soci, relativamente a tale rapporto di lavoro sono tenute all'osservanza integrale dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Legge.

⁹⁴ Importi così aggiornati dall'Allegato "D" del D. Del. n. 209/2011.

⁹⁵ Articolo parzialmente modificato dall'art. 9 della legge n.127/1995, qui riportato: "1. Con l'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la disposizione prevista all'articolo 56 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 nella sola parte in cui dispone l'applicazione di sanzioni per le imprese che non ottemperino agli obblighi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52 della medesima legge. 2. Per ogni altra violazione prevista dall'articolo 56 della Legge n.7/1961 continueranno ad essere applicate le disposizioni in esso contenute, il tutto come meglio disciplinato dal decreto reggenziale annuale emanato in applicazione all'articolo 32 della Legge n.68/1989." Pertanto, per le violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 32 si veda la Legge n. 127/1995 medesima.

LEGGE 11 settembre 1961 n. 27
Legge per la tutela dell'apprendistato

Art. 20

Le contravvenzioni alle norme del presente titolo sono punibili con l'ammenda *da € 60,00 a € 150,00*.⁹⁶

Artt. 21 - 29

(omissis)

Art. 30

I contravventori alle norme della presente Legge sono puniti con l'ammenda estensibile, tenuto conto della gravità e della recidiva, *da € 60,00 a € 300,00*⁹⁷, ove non sia disposto in modo specifico diversamente.

Art. 31

Il controllo sull'osservanza delle norme previste dalla presente Legge è esercitato dall'Ispettorato del Lavoro, al quale spetta il compito di accertare le violazioni ai fini dell'applicazione delle sanzioni da parte del Magistrato competente.

⁹⁶ Importi così modificati dal D.Del n. 209/2011, Allegato D.

⁹⁷ Importi così modificati dal D.Del n. 209/2011, Allegato D.

LEGGE 25 maggio 1981 n. 40
Parità tra uomo e donna in materia di lavoro

Art. 3

E' vietato adibire le donne, dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino, al lavoro notturno.

La regolamentazione del lavoro notturno è disciplinata dalla contrattazione collettiva in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi.

Tale regolamentazione deve essere comunicata dalle parti, entro 15 giorni dall'accordo, all'Ispettorato del Lavoro precisando i nominativi e le qualifiche dei lavoratori interessati.

Per lavoro notturno si intende quello prestato tra le ore 22 e le ore 6.

Artt. 4 – 9

(omissis)

Art. 10

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto del Magistrato del Lavoro o alla sentenza del Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito con la multa a giorni prevista dall'art. 85 del Codice Penale applicabile nel primo, nel secondo e nel terzo grado.

In caso di particolare gravità o in presenza di recidiva, può essere aggiunta, alla multa a giorni di cui al precedente comma, l'applicazione della pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art. 82 del Codice Penale nel primo e nel secondo grado.

LEGGE 9 giugno 1981 n. 49
Tutela del lavoro a domicilio

Art. 4

I datori di lavoro che intendono commettere lavoro, ai sensi dell'art. 1 della presente Legge, sono obbligati ad iscriversi nell'apposito "Registro dei committenti" presso l'Ufficio del Lavoro.

A cura degli Uffici del Lavoro i datori di lavoro sono classificati in apposito schedario suddivisi per i vari tipi di lavoro a domicilio.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a tenere un apposito registro, su quale debbono essere trascritti il nominativo e il relativo domicilio dei lavoratori esterni all'unità produttiva, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione.

Il registro di cui al comma precedente, numerato in ogni pagina, deve essere presentato, prima dell'uso, all'Ispettorato del Lavoro per la relativa vidimazione.

Art. 5

Presso gli Uffici del Lavoro è istituito un registro dei lavoratori a domicilio nel quale sono iscritti i lavoratori di cui all'art. 1.

L'impiego dei lavoratori a domicilio avviene esclusivamente tramite la Commissione di Collocamento.

Presso gli Uffici del Lavoro è istituita una Commissione per il controllo del lavoro a domicilio.

La Commissione ha inoltre il compito di accertare e studiare le condizioni in cui si svolge il lavoro a domicilio e proporre all'Ispettorato del Lavoro gli opportuni provvedimenti ed è composta:

- a) dal Dirigente degli Uffici del Lavoro con funzioni di Presidente;
- b) dall'Ispettore del Lavoro o suo delegato;
- c) da n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro;
- d) da n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;
- e) da n.1 rappresentante dell'Ufficio d'Igiene e Sanità.

Artt. 6 - 9

(omissis)

Art. 10

La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è affidata alla Direzione degli Uffici del Lavoro che la esercita attraverso l'Ispettorato del Lavoro, secondo le norme vigenti.

Art. 11

Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della presente Legge, è punito con l'ammenda da € 300,00 a € 600,00.⁹⁸

Il committente lavoro a domicilio, il quale contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 5, secondo comma, e agli articoli 7, 8 e 9, è punito con l'ammenda di € 150,00 per ogni inosservanza rilevata.⁹⁹

Restano salve, in ogni caso, le penalità comminate per le infrazioni alle norme vigenti in materia di Sicurezza Sociale.

⁹⁸ Importi così modificati dal D.Del n. 209/2011, Allegato D.

⁹⁹ Comma così sostituito dall'art. 1, pt. c), legge n. 25/1982. Il valore dell'ammenda è modificato dall'Allegato "D" di cui al D. Del. N. 209/2011.

LEGGE 19 settembre 1989 n. 95

Legge sul Collocamento

Art.26

Divieto di mediazione

Chiunque, senza averne titolo, interviene per mettere in relazione fra loro due o più persone allo scopo di dare vita ad un rapporto di lavoro subordinato, è punito con la multa a lire di cui all'art.84 del Codice Penale ad esclusione di coloro che rientrano nelle disposizioni contenute nell'art.17.

In caso di recidiva il Giudice può applicare la pena dell'arresto di secondo o di terzo grado di cui all'art.83 del Codice Penale.

Nei casi più gravi la pena della multa a lire e quella dell'arresto sono applicate congiuntamente.

A mente del terzo comma dell'art.87 del Codice Penale quando per le condizioni economiche del reo la multa a lire può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il Giudice può sostituirla con la prigionia di primo grado.

Art.27

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente Legge commessa da datori di lavoro si applicano le Leggi vigenti in materia di assunzione abusiva dei lavoratori subordinati.

Art.28

Contravvenzioni commesse dai lavoratori

Per i lavoratori subordinati che prestino attività lavorativa senza il preventivo nulla-osta di assunzione si applicano le Leggi vigenti in materia di sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva dei lavoratori.¹⁰⁰

¹⁰⁰ La norma può dirsi emendata alla luce delle novità introdotte in materia di collocamento dal Decreto-Legge n. 156/2011. Nello specifico, si veda quanto contenuto al Titolo IV del medesimo Decreto, di seguito riportato nella presente Sezione.

LEGGE 21 dicembre 1989 n. 128

Sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva di lavoratori subordinati

Art.1¹⁰¹

(...)

(...)

L'ammontare delle sanzioni previste dal presente articolo può essere modificato con Decreto Reggenziale.

Art.2

La trasgressione è accertata dalla Sezione Ispettiva dell'Ufficio del Lavoro¹⁰² d'ufficio o su segnalazione di ogni altro organismo pubblico.

I funzionari della Sezione Ispettiva contestano l'infrazione ai trasgressori mediante verbale di accertamento ovvero mediante lettera raccomandata nel termine perentorio di giorni 10 dall'accertamento.¹⁰³

Essi riferiscono immediatamente alla Direzione dell'Ufficio.

Art.3

Le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.1 sono applicate dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro mediante l'emissione di ordinanze nel termine di 20 giorni dall'accertamento in base alla valutazione degli atti.

L'ordinanza, dopo un breve accenno al fatto, deve indicare l'ammontare della pena applicata, le modalità di pagamento e di ricorso. Contiene altresì l'ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato instaurato senza nulla-osta¹⁰⁴.

Essa va notificata ai trasgressori con lettera raccomandata R.R.

L'ordinanza viene trasmessa in copia all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli organismi di Polizia per i riscontri di competenza.

¹⁰¹ Commi 1 e 2 esplicitamente abrogati dal Decreto-legge n. 156/2011.

¹⁰² Si veda l'art. 7 della Legge n. 131/2005 nonché le norme sulla riforma della Pubblica Amministrazione di cui alla legge n.188/2011.

¹⁰³ La disposizione è ribadita dal comma 3, art. 89, l. 168/2009.

¹⁰⁴ Si aggiungano le disposizioni di cui all'**art. 4, Legge n. 97/2003**: "1. Il potere di intimare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro abusivo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge 21 dicembre 1989 n. 128 è attribuito anche ai funzionari della Sezione Ispettiva dell'Ufficio del Lavoro in qualità di organi di polizia giudiziaria. 2. Tale ordine viene impartito contestualmente all'accertamento dell'infrazione. 3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione chiunque, a richiesta dei funzionari della Sezione Ispettiva, non esibisca, senza giustificato motivo, un documento valido ed idoneo a provare la propria identità, ovvero non fornisca notizie utili per giungere ad una compiuta e sicura identificazione è soggetto alle sanzioni penali di cui all'articolo 1 della presente legge. 4. In caso di inosservanza della legittima intimazione di cui al primo comma ovvero di inosservanza dell'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impresa o dell'esercizio professionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge 21 dicembre 1989 n. 128, i trasgressori sono puniti con la multa a giorni di secondo grado o con l'arresto di primo grado. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di cui ai succitati commi." Si aggiunga, inoltre, quanto contenuto al **comma 4, art. 21, D.L. n. 156/2011**: "Ove le disposizioni di legge lo consentano, nell'ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative ritualmente contestate, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione degli inadempimenti sanzionati."

Art.4

In caso di recidiva del datore di lavoro entro i cinque anni, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro emette ordinanza con la quale ingiunge la cessazione immediata del rapporto di lavoro ed applica le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art.1¹⁰⁵, aumentate tuttavia, per quanto riguarda il datore di lavoro, da due a quattro volte.¹⁰⁶

In caso di recidiva reiterata entro i cinque anni, ed altresì in caso di inosservanza dell'ordine di cessazione immediata del rapporto di lavoro, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro applica le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al comma precedente e sentita la Commissione di Collocamento, può sospendere in tutto o in parte, da uno a trenta giorni, l'attività dell'impresa o l'esercizio professionale.¹⁰⁷

L'ordinanza della Direzione dell'Ufficio del Lavoro è notificata a norma di Legge ai trasgressori e trasmessa in copia all'Ufficio del Lavoro, all'Istituto per la Sicurezza Sociale ed agli organismi di Polizia.

Art.5

Contro le ordinanze emesse dalla Direzione degli Uffici del Lavoro in applicazione degli articoli 3 e 4, è ammesso ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello di cui all'art.34 della Legge 28 giugno 1989 n.68 con i termini e le procedure di cui al Titolo IV della predetta Legge.

Art.6

Il ricorso sospende le pene pecuniarie amministrative ma non l'ordine di cessazione del rapporto di lavoro instaurato in mancanza del prescritto nulla-osta.¹⁰⁸

Tuttavia il Giudice Amministrativo d'Appello, ricevuto il gravame, può in casi particolari consentire la provvisoria sospensione dell'ordine.

Art.7

Nelle pronunce di sua competenza l'Autorità Giudiziaria stabilisce i termini, l'entità e le modalità di versamento delle somme dovute dai contravventori a titolo di pena pecuniaria amministrativa.

Il Giudice Amministrativo d'Appello pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio.

Art.8

Quando si procede nei confronti del rappresentante legale di una persona giuridica, quest'ultima assume veste di responsabile civile per il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative comminate dalla presente Legge. Agli effetti della recidiva, si tiene conto degli illeciti accertati, nel periodo considerato, a carico delle altre persone che hanno svolto funzioni di rappresentante legale.

¹⁰⁵ Per le sanzioni pecuniarie amministrative, si veda ora l'art. 21, comma 2, D.L. 156/2011.

¹⁰⁶ Alle sanzioni ivi previste, va aggiunto il disposto dell'art. 22, comma 1, D.L. n. 156/2011.

¹⁰⁷ Alle sanzioni ivi previste, va aggiunto il disposto dell'art. 22, comma 3, D.L. n. 156/2011.

¹⁰⁸ A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 156/2011, il comma va letto nel senso dell'instaurazione di un rapporto di lavoro in maniera irregolare.

Art.9

La Legge 25 gennaio 1984 n.4 è abrogata.¹⁰⁹

Nei casi per i quali, all'entrata in vigore della presente Legge, sia ancora pendente la procedura di opposizione prevista dalla normativa abrogata, il Giudice Amministrativo d'Appello ricevuti e valutati gli atti, potrà convalidare le ordinanze emesse dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro e modificare l'entità delle sanzioni pecuniarie amministrative, tenuto conto dei principi e delle procedure previsti dalla presente Legge.

Per i casi accertati ed ancora pendenti avanti la Direzione dell'Ufficio del Lavoro, questa ed il Giudice Amministrativo d'Appello terranno conto dei principi e delle procedure previsti dalla presente Legge.

Art.10

La presente Legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

¹⁰⁹ “Modifica delle sanzioni di cui alla Legge 11 dicembre 1979 n. 83 sul collocamento”.

LEGGE 29 maggio 1991 n.71

Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit

Art. 12

Limiti agli incentivi, controlli e sanzioni

Gli interventi di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 11 si applicano solo per le assunzioni obbligatorie effettuate dopo l'entrata in vigore della presente Legge.

Quanto risparmiato dalle aziende private a norma dell'articolo 11, dovrà essere integralmente rimborsato qualora le stesse riducano personale e licenzino gli assunti obbligatoriamente entro un anno dalla loro assunzione.

L'attività ispettiva e di controllo per l'applicazione delle presente Legge viene esercitata dagli organi preposti in collaborazione con il Servizio Socio Sanitario.

Qualora il datore di lavoro rifiuti non adempia il disposto dell'Ufficio del Lavoro di assunzione obbligatoria di personale invalido o portatore di deficit nella misura indicata al secondo comma dell'articolo 4 della presente Legge, il rapporto di lavoro con l'invalido o il portatore di deficit si intende instaurato all'atto della sua presentazione. Il datore di lavoro è tenuto a tutti i relativi adempimenti, compresa la corresponsione della retribuzione, come se le prestazioni lavorative fossero avvenute. Si applica inoltre al datore di lavoro una sanzione amministrativa di € 600,00.¹¹⁰

La sanzione è applicata dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro nei modi e nei termini indicati dalla Legge 28 giugno 1989 n.68¹¹¹.

Nell'ingiunzione della sanzione la Direzione dell'Ufficio del Lavoro ribadisce l'ordine all'imprenditore di provvedere ad uniformarsi al disposto della presente Legge.

Il Giudice Amministrativo d'Appello in sede di ricorso, si pronuncia anche in merito l'obbligo dell'assunzione dell'invalido o del portatore di deficit da parte del ricorrente.

La Commissione di Collocamento¹¹² di cui alla Legge 19 settembre 1989 n.95, può dietro richiesta del datore di lavoro, concedere dilazioni solo quando ricorrano motivi validi che comportino impedimenti momentanei di breve durata alla assunzione di un invalido. Tale dilazione non può in ogni caso superare l'anno, od essere concessa dopo la pronuncia del Giudice Amministrativo d'Appello.

¹¹⁰ Importi così modificati dal D.Del n. 209/2011, Allegato D.

¹¹¹ "Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative"; tit. IV (in particolare, art. 33 e ss.).

¹¹² Ora Commissione per il Lavoro (art. 2, legge 131/2005).

LEGGE 25 giugno 1991 n.79
Prestazioni lavorative delle persone anziane

Art.9

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Legge è soggetta alle sanzioni e ai controlli previsti dalla normativa in materia di lavoro subordinato.

Il pensionato che presta attività senza la prevista autorizzazione o contravvenendo alle norme di cui alla presente Legge è soggetto alla incompatibilità prevista dalla normativa in materia pensionistica.

LEGGE 16 novembre 1995, n. 127

Sanzioni amministrative per imprese e società che operano nel territorio della Repubblica senza le prescritte autorizzazioni

Art. 1

Sanzioni

L'attività lavorativa di un'impresa e/o società forense, esercitata nel territorio della Repubblica senza le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura *fissa di € 1500,00 e proporzionale di € 100,00 per ogni lavoratore.*¹¹³

Al pagamento della sanzione di cui al superiore comma sono tenuti, in solido, il legale rappresentante dell'impresa e/o società forense ed il committente.

Art. 2

Accertamento

L'accertamento della violazione di cui all'articolo 1 è di competenza dell'Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro che a tal fine può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica.

I funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro contestano in loco l'infrazione ai trasgressori mediante verbale di accertamento ovvero, qualora non sia possibile eseguire immediatamente la contestazione a seguito delle opportune verifiche, procedono all'invio del relativo verbale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di riscossione.

Il verbale di accertamento deve comunque indicare le circostanze di luogo, tempo ed ogni altro elemento utile alla individuazione del soggetto nei cui confronti deve essere applicata la sanzione nonché le norme che si assumono violate.

I funzionari della Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro, in qualità di organi di polizia giudiziaria, unitamente alla contestazione, provvedono ad intimare al trasgressore l'immediata cessazione dell'attività lavorativa non autorizzata.

¹¹³ Importi così modificati dall'art. 89, comma 1, legge n.168/2009.

Art. 3

Applicazione delle sanzioni

A seguito delle contestazioni il Dirigente dell'Ufficio del Lavoro provvede ad applicare le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1 mediante l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nel termine di trenta giorni dall'accertamento.

L'ingiunzione di pagamento deve contenere gli elementi previsti all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

L'ingiunzione di pagamento deve indicare l'ammontare della sanzione applicata e le modalità di pagamento e ricorso.

Essa deve essere notificata ai trasgressori con lettera raccomandata A.R..

Art.4

Recidiva

In caso di recidiva nella violazione da parte di imprese e/o società forensi, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro emette ingiunzioni di pagamento con le modalità previste ai superiori articoli 2 e 3, in tal caso la sanzione di cui all'articolo 1 è aumentata da due a quattro volte.

Agli effetti della presente Legge è recidivo chi, nei cinque anni precedenti l'ultima violazione, risulta avere commesso un'altra infrazione alle disposizioni della presente Legge.

Art.5

Ricorsi

Avverso le ingiunzioni di pagamento emesse dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro per le infrazioni di cui all'articolo 1 è ammesso ricorso con le modalità ed i termini di cui all'articolo 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.6¹¹⁴

Sanzioni penali

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dalla Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro o la violazione, nei casi di recidiva reiterata, da parte di imprese e/o società forensi delle disposizioni relative alle autorizzazioni al lavoro previste dalle leggi vigenti è punita con la multa a giorni di secondo grado o con l'arresto di primo grado.

In tal caso la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma.

Art.7

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente Legge si applicano alle violazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52 della Legge 17 febbraio 1961 n.7¹¹⁵.

Art.8

Norma transitoria

Le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore della presente Legge sono punite con le modalità ed i criteri stabiliti dal Decreto 22 dicembre 1994 n.116¹¹⁶.

¹¹⁴ Articolo così modificato dall'art. 5, Legge n. 97/2003.

¹¹⁵ Più precisamente, si tratta di violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione ed autorizzazione all'esercizio di attività in Repubblica da parte di imprese con sede all'estero.

¹¹⁶ "Violazioni amministrative, competenze e sanzioni"; tale decreto delegato viene emanato con cadenza annuale ai sensi dell'art. 32 della Legge n.68/1989. Ad oggi è in vigore il Decreto n. 209/2011, integralmente riportato nella presente Sezione.

Per l'anno in corso e sino all'emanazione del decreto reggenziale annuale previsto dall'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68, le sanzioni previste dalla presente Legge saranno applicate dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1996 le sanzioni di cui alla presente Legge, conformemente a quanto disposto al primo comma dell'articolo 32 della Legge n.68/1989, saranno previste da apposito decreto reggenziale.

L'ammontare delle sanzioni previste dalla presente Legge saranno aggiornate negli importi annualmente in occasione dell'emanazione del relativo decreto. L'aggiornamento delle sanzioni sarà proposto dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro sulla base delle variazioni del costo della vita riferite all'anno precedente.

Art.9

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore della presente Legge viene abrogata la disposizione prevista all'articolo 56 della Legge 17 febbraio 1961 n.7 nella sola parte in cui dispone l'applicazione di sanzioni per le imprese che non ottemperino agli obblighi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52 della medesima Legge.

Per ogni altra violazione prevista dall'articolo 56 della Legge n.7/1961 continueranno ad essere applicate le disposizioni in esso contenute, il tutto come meglio disciplinato dal decreto reggenziale annuale emanato in applicazione all'articolo 32 della Legge n.68/1989.

Art.10

Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

LEGGE 25 luglio 2003 n.97

**Modifiche al sistema penale in materia di ordine pubblico, abusivismo
in ambito lavorativo e circolazione stradale**

CAPO I

Norme in materia di tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico

Art.1

Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisca, senza giustificato motivo, un documento valido ovvero idoneo a provare la propria identità, ovvero non fornisca notizie utili per giungere ad una compiuta e sicura identificazione, è punito con la prigione di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

Art.2

(omissis)

Art.3

(omissis)

Art.4

Il potere di intimare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro abusivo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge 21 dicembre 1989 n. 128 è attribuito anche ai funzionari della Sezione Ispettiva dell'Ufficio del Lavoro in qualità di organi di polizia giudiziaria.

Tale ordine viene impartito contestualmente all'accertamento dell'infrazione.

Ai fini dell'accertamento dell'infrazione chiunque, a richiesta dei funzionari della Sezione Ispettiva, non esibisca, senza giustificato motivo, un documento valido ed idoneo a provare la propria identità, ovvero non fornisca notizie utili per giungere ad una compiuta e sicura identificazione è soggetto alle sanzioni penali di cui all'articolo 1 della presente Legge.

In caso di inosservanza della legittima intimazione di cui al primo comma ovvero di inosservanza dell'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impresa o dell'esercizio professionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge 21 dicembre 1989 n. 128, i trasgressori sono puniti con la multa a giorni di secondo grado o con l'arresto di primo grado.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di cui ai succitati commi.

LEGGE 29 settembre 2005 n. 131

Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione

Art. 7

Sezione Ispettorato del Lavoro

1. L'Ispettorato del Lavoro viene dotato di tutti gli strumenti necessari affinché l'attività ispettiva e di controllo del funzionamento del mercato del lavoro sia resa più efficace. Al fine di organizzare un servizio maggiormente efficiente, la cui efficacia si deve estendere anche oltre la consueta organizzazione degli orari di lavoro, l'Ispettorato del Lavoro predispone, con periodicità, specifiche azioni coordinate con le forze di Polizia e gli altri organismi di sorveglianza e controllo presenti sul territorio, unitamente alla previsione della condivisione delle informazioni territoriali, urbanistiche, contributive e relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. La Sezione Ispettorato del Lavoro deve avviare una nuova attività di informazione ai cittadini e alle imprese relativamente a normative e regolamenti in materia di lavoro.
3. La Sezione Ispettorato del Lavoro annota in una apposita banca dati delle imprese tutte le violazioni accertate, unitamente alle buone pratiche di certificazione dei rapporti di lavoro di cui al successivo articolo 21.

Art. 8

Ristrutturazione dell'Ufficio del Lavoro

1. Il Titolo VII - Capitolo IV dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106 è modificato dall'Allegato "A" alla presente Legge.
2. La dotazione organica di cui all'Allegato "A" alla presente Legge, che consegue all'introduzione di nuovi servizi, all'ampliamento ed alla maggiore specializzazione di servizi ed attività già precedentemente svolti, che generano una diversa e più ampia "mission" dell'ufficio è comunque da intendersi transitoria e soggetta alla generale ristrutturazione del Settore Pubblico Allargato.
In attesa della stessa, le posizioni di cui all'Allegato "A" alla presente Legge verranno ricoperte in via temporanea mediante incarichi interni all'Ufficio o con personale già dipendente del Settore Pubblico Allargato, in entrambi i casi purché in possesso dei titoli indicati, da conferirsi in virtù delle disposizioni previste dalla Legge 19 settembre 1990 n.108. Questi ultimi saranno comunque soggetti ad ulteriore revisione nell'ambito della ristrutturazione generale del Settore Pubblico Allargato. In ogni caso, per il reperimento del personale, ci si dovrà avvalere delle professionalità già esistenti all'interno dell'Ufficio e più in generale nel Settore Pubblico Allargato dando pertanto priorità alla carriera interna.

(omissis)

Art. 21

Certificazione dei rapporti di lavoro

1. Al fine di assicurare certezza e trasparenza in materia di rapporti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti di lavoro di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente Legge.¹¹⁷
2. La certificazione consiste nel porre, in appositi moduli e formulari, i termini del contratto in relazione alle diverse tipologie contrattuali.

¹¹⁷ Nello specifico: contratto di lavoro in praticato a contenuto formativo; assunzione in addestramento; inserimento lavorativo; tirocinio formativo; stages aziendali; contratto a tempo determinato; contratto di lavoro temporaneo; rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto; distacchi di lavoratori; lavori accessori od occasionali.

3. L'organo abilitato alla determinazione delle procedure e delle modalità di certificazione nonché degli standards che potranno essere adottati per l'attività di certificazione dei contratti di lavoro è la Commissione per il Lavoro di cui all'articolo 2 della presente Legge.
4. La procedura di certificazione è volontaria e deve essere richiesta all'Ufficio del Lavoro, congiuntamente dalle parti interessate ed anche successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro. Le richieste di certificazione, pervenute all'Ufficio del Lavoro, vengono esaminate dall'Ispettorato del Lavoro, che esprime un giudizio di conformità sulla base degli standard adottati dalla Commissione per il Lavoro, che ne prenderà atto nella prima seduta utile. Tale procedimento di certificazione deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
5. I ricorsi avverso il provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro devono essere presentati alla Commissione per il Lavoro.

ALLEGATO "A"

Il Titolo VII - Capitolo IV dell'Allegato "A" alla Legge 17 settembre 1993 n.106 è così modificato:

(omissis)

SEZIONE ISPETTORATO DEL LAVORO

POSTI N. 1 ISPETTORE CAPO

FUNZIONI - Coordina ed è responsabile dell'attività della Sezione Ispettorato.

- Collabora con la Direzione e riferisce relativamente all'attività della Sezione ed all'attuazione dei programmi.
- Rilascia le autorizzazioni previste per Legge.
- Tiene i contatti con le forze di polizia e gli altri organismi di sorveglianza e controllo presenti sul territorio, nello spirito di una fattiva collaborazione nell'ambito di competenza.
- Esegue ispezioni amministrative presso le imprese.
- Redige verbali di contravvenzioni riscontrate per infrazioni alle leggi in materia di lavoro.
- Formula rapporti giornalieri sulla attività della Sezione.
- E', nell'ambito delle sue funzioni ispettive, Pubblico Ufficiale e Funzionario di polizia giudiziaria.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Orario flessibile.

TITOLO DI STUDIO Laurea in Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali. Diploma di Scuola Media Superiore con 10 anni di servizio nelle funzioni specifiche.

MATERIE D'ESAME Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo e Diritto Penale.

QUALIFICA RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA

LIVELLO RETRIBUTIVO 9

POSTI N. 1 ESPERTO SEZIONE ISPETTORATO

FUNZIONI - Collabora con il Dirigente e con l'Ispettore Capo nei compiti demandati alla sezione.

- Esegue ispezioni amministrative presso le imprese.
- Redige verbali di contravvenzione riscontrate per infrazioni alle leggi.
- E', nell'ambito delle sue funzioni ispettive, Pubblico Ufficiale e Funzionario di polizia giudiziaria

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Orario flessibile.

TITOLO DI STUDIO Laurea in Discipline Giuridiche, Economiche e Sociali. Diploma di Ragioneria o titolo equipollente con 5 anni di servizio nelle funzioni specifiche.

MATERIE D'ESAME Diritto del Lavoro, Diritto Amministrativo e Diritto Penale.

QUALIFICA ESPERTO SEZIONE OPERATIVA

LIVELLO RETRIBUTIVO 8

POSTI N. 6 ISPETTORE DEL LAVORO

FUNZIONI - Coadiuvare l'Ispettore Capo e l'Esperto nell'espletamento delle loro funzioni.

- Eseguire controlli amministrativi presso le imprese secondo i programmi predisposti.
- Eseguire ispezioni amministrative secondo i programmi e di concerto con l'Ispettore Capo e l'Esperto.
- Redigere rapporti giornalieri sull'attività svolta.
- Collaborare ed effettuare azioni coordinate con le forze di polizia e gli altri organismi di sorveglianza e controllo presenti sul territorio.
- Sottoscrivere verbali di contravvenzioni riscontrate per le infrazioni in violazione alle leggi.
- E' nell'ambito delle sue funzioni ispettive, Pubblico Ufficiale e Funzionario di polizia giudiziaria.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Orario flessibile.

TITOLO DI STUDIO Diploma di Scuola Media Superiore o Diploma di Scuola Media inferiore con almeno 5 anni di anzianità nella funzione specifica.

MATERIE D'ESAME Istituzioni di Diritto del Lavoro, di Diritto Amministrativo e Penale.

QUALIFICA COLLABORATORE DI SEZIONE OPERATIVA

LIVELLO RETRIBUTIVO 7

POSTI N. 1 SEGRETARIO

FUNZIONI - Svolge prestazioni di carattere amministrativo e contabile in esecuzione dei compiti demandati all'Ufficio.

- E' addetto all'uso di terminali ed elaboratori in dotazione all'Ufficio.
- Svolge attività di dattilografia, duplicazione e tenuta registri e protocollo, archiviazione pratiche ed inventario.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI Orario flessibile. Svolge attività a supporto delle Sezioni Ispettorato del Lavoro e Sezione per la Gestione dell'Edilizia Residenziale e Sovvenzionata e Cooperative.

TITOLO DI STUDIO Diploma di Scuola Media Inferiore con corso di qualificazione/specializzazione

MATERIE D'ESAME Materie professionali, dattilografia.

QUALIFICA OPERATORE AMMINISTRATIVO

LIVELLO RETRIBUTIVO 5

(omissis)

DECRETO 23 novembre 2005 n. 169
**Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori
non iscritti alle liste di avviamento al lavoro**

Art. 9
Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è soggetta ai controlli ed alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato.

Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147
Ratifica Decreto Delegato 8 settembre 2009 n.123
Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali

Art. 5
Sanzioni

La non conformità dell'esecuzione di prestazioni di lavoro occasionale rispetto alle disposizioni contenute nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda le mansioni assegnate e gli orari di lavoro concordati, configura gli estremi di applicazione di cui alla Legge 21 dicembre 1989 n. 128 e successive modifiche e/o integrazioni.

Legge 21 dicembre 2009, n.168
Bilanci di previsione dello Stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010
e bilanci pluriennali 2010/2012

Art. 89

Sanzioni e tutela del lavoro e dei lavoratori

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 (Tutela del lavoro e dei lavoratori) è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 500,00 a € 1000,00. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della Legge 21 dicembre 1989 n. 128 (Sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva di lavoratori subordinati) è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa per i datori di lavoro in misura fissa di € 800,00 e proporzionale di € 80,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno, oltre all'ordine di immediata cessazione del rapporto di lavoro subordinato.¹¹⁸ La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge 16 novembre 1995 n. 127 (Sanzioni amministrative per imprese e società che operano nel territorio della Repubblica senza le prescritte autorizzazioni) è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa in misura fissa di € 1500,00 e proporzionale di € 100,00 per ogni lavoratore.

L'infrazione di cui all'articolo 63 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 costituisce violazione amministrativa di competenza del Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, qualora venga commessa nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro.

L'Ispettorato del Lavoro, nell'ambito della sua attività ispettiva sui luoghi di lavoro, redige processo verbale dell'accertamento svolto dando contezza della situazione di fatto riscontrata, della documentazione eventualmente acquisita nonché di ogni altro elemento idoneo a qualificare il rapporto di lavoro in essere.

Ove dai fatti e dalle circostanze indicate nel processo verbale di cui al comma che precede emergano indizi ed elementi di presunzione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, l'Ispettorato del Lavoro nel termine perentorio, di 10 giorni dall'accertamento, contesta al datore di lavoro le infrazioni accertate.

Entro il termine di 20 giorni dall'accertamento, il datore di lavoro ha l'onere di presentare mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ogni utile elemento e documentazione al fine di dimostrare l'esistenza di una situazione di fatto e di diritto difforme da quanto accertato dall'Ispettorato del Lavoro. Il Direttore Generale dell'Ufficio del Lavoro, nel caso in cui ritenga gli elementi forniti dal datore di lavoro non convincenti al fine di quanto sopra, emette Ordinanza ai sensi dell'articolo 3 della Legge 21 dicembre 1989 n. 128 "Sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva di lavoratori subordinati".¹¹⁹

¹¹⁸ Il comma 1 dell'art. 1, Legge n. 128/1989, è stato abrogato dall'art. 31 del D.L. n. 156/2011. Quest'ultimo, dunque, abroga implicitamente anche la parte del comma in oggetto. Per la nuova disciplina in materia di sanzioni per le assunzioni abusive si richiamano le norme del D.L. n. 156/2011 (art. 21 e seguenti), ivi di seguito riportate.

¹¹⁹ La norma pone un interrogativo circa il potere difensivo che la stessa effettivamente attribuisce al datore di lavoro. Posto, infatti, che: -la sanzione amministrativa viene irrogata nel termine perentorio di 20 giorni dall'accertamento (art. 3, comma 1, l. 128/1989); - al trasgressore è concesso un termine di 20 giorni dall'accertamento medesimo per poter presentare le sue eventuali difese (art. 89); -funzionari ispettivi devono procedere alla contestazione dell'infrazione tramite raccomandata entro il termine perentorio di 10 giorni dall'accertamento (art. 2, comma 2, Legge n. 128/1989); da ciò si desume come al trasgressore, in realtà, non restino di fatto a disposizione che 10 giorni soltanto, e non 20, in quanto solo al ricevimento del verbale di accertamento egli verrebbe a conoscenza certa ed effettiva delle disposizioni che l'Ispettorato ritiene violate.

Legge 28 giugno 2010, n. 118

Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica

Art.12

Nulla osta al lavoro per lavoratori migranti subordinati

1. Ai fini del rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore subordinato migrante, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di avviamento al lavoro, il datore di lavoro è tenuto a presentare all'Ufficio del Lavoro dichiarazione contenente:
 - a) garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio adeguato per il lavoratore;
 - b) informazioni relative alle mansioni cui sarà adibito il lavoratore straniero ed impegno da parte del datore di lavoro di comunicare ogni variazione concernente il rapporto lavorativo, comunque nell'ambito delle tipologie lavorative di cui all'articolo 19;
 - c) garanzia da parte del datore di lavoro del pagamento delle spese di viaggio per il rientro nel paese di appartenenza del lavoratore.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è effettuata su appositi moduli disponibili presso gli sportelli dell'Ufficio del Lavoro e dovrà essere resa personalmente dall'interessato alla presenza di un funzionario del suddetto Ufficio.
3. Il rilascio del nulla-osta lavorativo per lavoratore migrante avviene da parte dei competenti Organi ed Uffici pubblici nel rispetto delle disposizioni del decreto delegato di cui all'articolo 19.
4. I lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen dovranno essere muniti di visti di transito in tale spazio, qualora ciò sia previsto dall'Accordo Schengen. Tale disposizione vale per tutti i tipi di permessi di soggiorno per motivi di lavoro disciplinati dalla presente Legge, incluso quello di cui all'articolo che precede.

(omissis)

TITOLO V (SANZIONI)

Art.31

Sanzioni amministrative

1. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 20 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 2.000,00=.
2. Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 24 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 2.000,00=, e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 5.000,00= per ogni straniero abusivamente ospitato.
3. Lo straniero che non osservi le disposizioni di cui all'articolo 23 è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 750,00= e per la seconda infrazione con la sanzione di Euro 1.500,00=.
4. Il datore di lavoro che, in violazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 12, comma 1, omette di comunicare all'Ufficio del Lavoro qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito per la prima infrazione con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di Euro 1.000,00= e per le successive infrazioni con la sanzione di Euro 2.000,00=.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono irrogate dalla Comandante del Corpo della Gendarmeria; quella di cui al precedente comma 4 dal Dirigente dell'Ufficio del Lavoro.
6. Tali sanzioni pecuniarie sono aggiornate con decreto delegato e contro le stesse è ammesso ricorso amministrativo ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n. 156
Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del Mercato del Lavoro

TITOLO IV

NUOVE NORME SUL CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E IRREGOLARE

Art. 21¹²⁰

Irregolarità del rapporto di lavoro e relative sanzioni amministrative

1. E' irregolare il rapporto di lavoro che si instaura o si svolge al di fuori delle tipologie, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previste dal presente decreto Legge e dalla legislazione vigente in materia.
2. Il rapporto di lavoro irregolare è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 2000 e proporzionale di euro 200 per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione o frazione di giorno. Il prestatore di attività lavorativa irregolare è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa nella misura fissa di euro 150.¹²¹ Se il lavoro irregolare concorre con la presenza irregolare del lavoratore sul territorio della Repubblica, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 28 giugno 2010 n. 118¹²².
3. Per rendere più efficace l'azione di contrasto alla costituzione irregolare di un rapporto di lavoro, qualora, nell'ambito delle attività di vigilanza svolte all'interno dei luoghi di lavoro vengano identificate persone per le quali non sia possibile stabilire con certezza se la loro presenza sia legittima, dette persone dovranno essere considerate come alle dipendenze di chi abbia comunque la responsabilità dei luoghi di lavoro oggetto di ispezione.
4. Ove le disposizioni di Legge lo consentano, nell'ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative ritualmente contestate, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione degli inadempimenti sanzionati.
5. Il licenziamento del lavoratore regolarizzato ai sensi del precedente comma, che sia stato intimato entro tre mesi dalla regolarizzazione per causa a lui non imputabile, si presume avvenuto eludendo le disposizioni di Legge. L'elusione comporta la nullità del licenziamento e l'applicazione delle sanzioni per condotta recidivante previste dalla Legge 21 dicembre 1989, n. 128.
6. Qualora nel corso del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si controverta sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro oppure sullo *status* giuridico dei lavoratori, il giudice amministrativo, anche su specifica eccezione formulata dall'Ufficio del Lavoro, è tenuto a interrompere immediatamente il dibattimento e a disporre l'invio degli atti al Commissario della Legge competente per le cause di lavoro, al quale spetta convocare le parti e decidere sulla controversia di cui l'Ufficio del Lavoro è parte necessaria. Nella stessa sentenza con cui decide la controversia, stabilisce anche i termini, l'entità e le modalità di versamento delle somme dovute dai contravventori a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

¹²⁰ L'articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di palese evidenza della mancanza di requisiti per la costituzione di un rapporto di lavoro legittimo (art. 3, comma 5, D.L. n. 156/2011), nonché nei rapporti di collaborazione del socio (art. 8/bis, comma 2).

¹²¹ L'articolo introduce una nuova disciplina, anche in materia di sanzioni, che trova applicazione ogniqualvolta si riscontri una violazione delle norme in materia di lavoro, dalla fase dell'instaurazione del rapporto a tutta la sua durata. Ci si domanda, dunque, se dette sanzioni si cumulino ovvero sostituiscano altre sanzioni previste da fonti normative concorrenti. Per l'assunzione abusiva, tuttavia, si veda l'art. 31 della presente legge.

¹²² "Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica".

Art. 22

Condotte irregolari recidivanti

1. In caso di condotta irregolare recidivante del datore di lavoro che si verifica quando nei successivi cinque anni dal fatto accertato e sanzionato esso incorra nuovamente in una infrazione della stessa natura di quella già commessa, come misura cautelare e sanzione accessoria speciale, nell'Ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'Ordinamento, la Direzione dell'Ufficio del Lavoro, valutata la gravità delle violazioni commesse anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti in rapporto all'organico aziendale, dispone la sospensione dell'attività d'impresa o professionale, per un periodo non inferiore a 7 e non superiore a 30 giorni lavorativi.
2. Il provvedimento può essere revocato dalla stessa Direzione dell'Ufficio del Lavoro su richiesta del datore di lavoro che dimostri di aver versato una somma a titolo di sanzione aggiuntiva, nella misura fissa di euro 5000 e proporzionale di euro 500, per ogni lavoratore e per ogni giorno di sospensione comminata.
3. In caso di ulteriore recidiva, verificatasi nei successivi 5 anni dal fatto accertato e sanzionato ai sensi del precedente comma 1, sarà disposta la chiusura dell'attività e la comminazione, a carico del datore di lavoro, della multa a giorni prevista dal vigente articolo 85 del Codice Penale o dell'arresto di cui al vigente art. 83 del Codice Penale. In caso di particolare gravità, il giudice può aggiungere, a quella della multa a giorni o dell'arresto, la pena dell'interdizione dall'esercizio da una professione, arte, industria, commercio o mestiere di cui all'articolo 82 del Codice Penale, nel primo o nel secondo grado. Nell'uso del potere discrezionale relativo all'applicazione della pena in concreto, deve tenersi conto della gravità del reato desunta dal numero dei lavoratori ai quali il reato in qualunque modo si riferisce. Il Giudice è in facoltà di ordinare la pubblicazione dei provvedimenti di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 141 del Codice Penale.
4. La Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti di accertamento relativi alle violazioni di cui ai precedenti commi al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 23

Imprese appaltatrici e titolari di benefici erogati dallo Stato

1. Le imprese titolari di appalti pubblici nonché quelle che beneficiano di agevolazioni o finanziamenti erogati dallo Stato, le quali utilizzino a qualsiasi titolo rapporti di lavoro irregolare ai sensi delle disposizioni del presente Titolo e della disciplina legislativa vigente, in caso di prima infrazione possono decadere dai contratti e dai suddetti benefici su apposita deliberazione della Commissione per il Lavoro, sentito l'Ente appaltante, qualora si sia valutata la particolare gravità delle violazioni commesse, anche in ragione del numero dei lavoratori coinvolti in rapporto all'organico aziendale.
2. Nel caso di condotta recidivante, la decadenza dai contratti di appalto e dai benefici di cui al primo comma viene automaticamente comminata nell'Ordinanza di ingiunzione emanata dalla Direzione dell'Ufficio del Lavoro, e l'impresa non potrà più essere ammessa a gare d'appalto pubbliche per i successivi 5 anni.
3. La misura delle sanzioni pecuniarie amministrative previste agli articoli 21 e 22, se applicate nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono raddoppiate.
4. Gli enti appaltanti o gli uffici erogatori di benefici, agevolazioni o finanziamenti di cui ai precedenti commi sono tenute a darne formale comunicazione alla Direzione dell'Ufficio del Lavoro per quanto di competenza.
5. Nel caso in cui sia disposta la decadenza dai contratti di appalti pubblici, l'appaltatore è tenuto ad effettuare l'erogazione del servizio o della fornitura alle medesime condizioni contenute nel contratto decaduto fino all'espletamento della nuova gara d'appalto e comunque per non più di 3 mesi.

Art. 24

Emersione straordinaria dei rapporti di lavoro irregolari

1. In via straordinaria ed eccezionale, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto Legge, è consentita la regolarizzazione dei rapporti di lavoro comunque in atto al 30 giugno 2011, nel rispetto delle norme di Legge vigenti e delle disposizioni del presente decreto - Legge.
2. Il datore di lavoro o il committente dovrà inviare all'Ufficio del Lavoro, entro il termine perentorio di cui al primo comma, la richiesta di regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro, compilando in ogni sua parte il modulo appositamente predisposto dall'Ufficio del Lavoro, nel quale dichiarerà sotto la propria responsabilità civile e penale che il rapporto di lavoro di cui si chiede la regolarizzazione è sorto in data antecedente al 1° luglio 2011.
3. Accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la regolare costituzione del rapporto di lavoro previste dal presente decreto Legge e dalla normativa vigente in materia, l'Ufficio del Lavoro ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro richiedente, invitandolo a versare entro i successivi 10 giorni correnti, secondo le modalità previste per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, una somma pari a euro 500 per ciascuno dei rapporti di lavoro da regolarizzare. A tutti i fini di Legge, anche per quanto concerne gli obblighi contributivi, indipendentemente dalla data effettiva in cui avverrà la regolarizzazione, il rapporto di lavoro inizia formalmente a decorrere dal 1° luglio 2011, senza rilevanza alcuna degli eventuali periodi di attività lavorativa precedenti a tale data e con nessuna penalità per versamento tardivo dei contributi.
4. La regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro che riguardino lavoratori non iscritti alle Liste di Avviamento al Lavoro assume il valore di "Primo permesso di lavoro", rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto 23 novembre 2005 n. 169¹²³, anche in deroga ai limiti percentuali nello stesso previsti. Il permesso di lavoro, indipendentemente dalla data effettiva in cui avviene la regolarizzazione, deve intendersi formalmente autorizzato in data 1° luglio 2011 e concesso per la durata indicata nella richiesta di regolarizzazione, comunque non superiore a sei mesi. Il rinnovo del permesso di lavoro non sarà concesso qualora la Commissione del Lavoro deliberi la significativa presenza nelle Liste di Avviamento al Lavoro delle stesse professionalità regolarizzate, per i motivi di cui al comma 3 dell'articolo 4¹²⁴.
5. La regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro irregolari non rileva ai fini della recidiva.
6. La regolarizzazione di cui al presente articolo non si applica ai procedimenti sanzionatori in corso.
7. Le somme raccolte a seguito della regolarizzazione straordinaria dei rapporti di lavoro saranno destinate al Fondo speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro di cui al Capitolo 2-8-7460 del Bilancio di previsione dello Stato per il finanziamento delle misure di sostegno per l'inserimento dei giovani lavoratori di età compresa fra i 18 e i 32 anni, delle lavoratrici o lavoratori a capo di famiglia monogenitoriale con figli a carico nonché per gli ultracinquantenni che non beneficino di ammortizzatori sociali.

(omissis)

¹²³ Art. 2, comma 2, Decreto n. 169/2005: " Il primo permesso di cui sopra sarà rilasciato fino ad un massimo di sei mesi, previa sottoscrizione di un verbale in cui il lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro prende visione delle caratteristiche di tale permesso unitamente alla sottoscrizione dell'autodichiarazione di cui al punto m) del successivo articolo 4. L'espletamento dei predetti adempimenti deve avvenire alla presenza di un Funzionario dell'Ufficio del Lavoro."

¹²⁴ Art. 4, comma 3, D.L. 156/2011: "Eventuali deroghe al limite percentuale sopra indicato, per esigenze debitamente motivate da parte dei datori di lavoro interessati, possono essere autorizzate con deliberazione della Commissione per il Lavoro."

Art. 31
Abrogazioni

1. Oltre alle abrogazioni previste nei singoli articoli del presente decreto - Legge, sono altresì espressamente abrogati:
 - l'articolo 20 della Legge 19 settembre 1989 n. 95;
 - l'articolo 9 della Legge 29 settembre 2005 n. 131;
 - l'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 21 dicembre 1989 n. 128.
2. Sono infine abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia che siano in contrasto o incompatibili con le norme del presente decreto - Legge.

2. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO

Legge 28 giugno 1989 n.68

Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative

TITOLO IV DEI RICORSI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

Art.29

Competenza del Giudice Amministrativo d'Appello

Al Giudice Amministrativo d'Appello è attribuito il potere di decidere in via definitiva sui ricorsi per violazione amministrative.

Art.30

Definizione delle violazioni amministrative

Sono definite violazioni amministrative tutte le sanzioni comminate dalle leggi ora in vigore ed aventi le caratteristiche previste dall'art.3, primo comma, della Legge 21 ottobre 1988 n.106.¹²⁵

Le nuove leggi determineranno espressamente la natura amministrativa delle sanzioni pecuniarie comminate.

Art.31

Competenze per la comminazione di sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative sono comminate:

- a) dal Commissario della Legge per le disposizioni del Codice Penale e delle leggi penali speciali;
- b) dagli organi della Pubblica Amministrazione per l'attuazione delle leggi o atti aventi forza di Legge di cui l'organo amministrativo ha le gestione;
- c) dall'Autorità di Polizia per le violazioni delle disposizioni il cui controllo è ad essa demandato.

Art. 32

Decreto Reggenziale sulle violazioni amministrative

Il Giudice Amministrativo d'Appello propone annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo che precede, l'elenco delle violazioni amministrative previste dall'ordinamento, l'ammontare della sanzione pecuniaria, l'organo dell'Autorità Giudiziaria, amministrativa o di Polizia competente ad applicare la sanzione stessa.

La proposta del Giudice Amministrativo d'Appello è adottata con Decreto Reggenziale soggetto a ratifica del Consiglio Grande e Generale.¹²⁶

¹²⁵ Art. 3, comma 1, Legge n. 106/1988: "Non si fa luogo ad iscrizione nel Casellario Giudiziale di cui al Regolamento 13 settembre 1906 delle condanne per reati per i quali sia prevista in astratto una pena pecuniaria comunque denominata, da sola, in alternativa o in aggiunta alla pena della riprensione."

¹²⁶ Ora è in vigore il D. Del. N. 209/2011, di seguito riportato nella presente Sezione.

Art. 33

Contestazione verbale e ingiunzione

Le sanzioni amministrative sono comminate dall'Autorità competente ai sensi del Decreto Reggense di cui al precedente articolo secondo le modalità di seguito indicate:

- a) mediante contestazione verbale. Il contravventore in tal caso può esercitare la facoltà di oblazione volontaria, consistente nel pagamento immediato della metà della misura minima o unica dell'ammenda previste. Di tale pagamento viene rilasciata ricevuta contenente le generalità del contravventore, l'ammontare della somma, la descrizione sintetica del fatto contestato;
- b) mediante trasmissione, con lettera raccomandata, nel termine di 20 giorni dall'accertamento, di ingiunzione di pagamento ove sono indicate: le generalità del contravventore, le esatte circostanze del fatto che ha dato luogo alla contravvenzione, l'indicazione della norma violata, la somma da pagare e le relative modalità, nonché l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.¹²⁷

Art. 34¹²⁸

Ricorso al Giudice Amministrativo d'Appello

Il contravventore che riceve l'ingiunzione di cui alla lettera b) dell'articolo che precede, può provvedere nel termine di giorni 20 al pagamento della contravvenzione esercitando la facoltà di oblazione prevista alla lettera a) del citato art. 33, ovvero può ricorrere al Giudice Amministrativo d'Appello con istanza-esposto motivata. Se non ricorre nel termine indicato, il credito dello Stato è riscosso con procedura di Mano Regia per l'importo della sanzione comminata oltre alle spese di notifica. La sanzione è raddoppiata se il pagamento avviene dopo sei mesi dall'ingiunzione.¹²⁹

Il Giudice Amministrativo d'Appello, in caso di ricorso, fissa entro 60 giorni una udienza apposita, per ascoltare il ricorrente nonché il Funzionario dell'Amministrazione o l'Agente di Polizia che ha emesso il provvedimento. Egli si pronuncia, a seguito di dibattito orale, seduta stante ed in via definitiva sul caso in esame.

Dell'udienza è data comunicazione agli interessati con il sistema di notificazione prevista al primo comma dell'art. 14.¹³⁰

I ricorsi avverso i provvedimenti del Commissario della Legge sono decisi dopo l'acquisizione da parte del Giudice Amministrativo d'Appello degli atti del Tribunale con i quali la sanzione è stata comminata.

La ricevuta di versamento di contravvenzione, gli atti di ingiunzione ed i ricorsi in materia di violazione amministrativa non sono soggetti ad imposta alcuna e sono redatti in carta semplice. Il Giudice Amministrativo d'Appello pone a carico della parte soccombente le spese di giudizio in caso di ricorso.

¹²⁷ Si aggiungano i requisiti richiesti dalle normative speciali, previste per i singoli provvedimenti.

¹²⁸ Va aggiunta la previsione del comma 6, art. 21 del D.L. n. 156/2011: "Qualora nel corso del procedimento giurisdizionale avente ad oggetto l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si controverta sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro oppure sullo *status* giuridico dei lavoratori, il giudice amministrativo, anche su specifica eccezione formulata dall'Ufficio del Lavoro, è tenuto a interrompere immediatamente il dibattimento e a disporre l'invio degli atti al Commissario della Legge competente per le cause di lavoro, al quale spetta convocare le parti e decidere sulla controversia di cui l'Ufficio del Lavoro è parte necessaria. Nella stessa sentenza con cui decide la controversia, stabilisce anche i termini, l'entità e le modalità di versamento delle somme dovute dai contravventori a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria."

¹²⁹ Si richiama la procedura speciale di cui all'art. 61, Legge n. 42/1955 in ambito di previdenza ed assistenza sociale.

¹³⁰ Art. 14, comma 1: "Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono di norma effettuate a mezzo del servizio postale con plico raccomandato A.R. a cura della Cancelleria ovvero dal procuratore ai sensi del comma successivo, secondo le norme sulle notificazioni in vigore. La notifica si considera effettuata sotto la data di consegna del plico al domicilio del destinatario e, comunque, sotto la data della disposta giacenza da parte dell'ufficiale postale".

Art. 35

Riscossione delle sanzioni amministrative e disposizioni finanziarie

L'Ufficio competente, ricevuta la notifica della decisione, procede con le forme di Legge alla riscossione delle somme previste con le sanzioni, da accreditare sul fondo apposito del bilancio di entrata dello Stato e versate con periodicità mensile.

3. SANZIONI

DECRETO DELEGATO 29 dicembre 2011 n.209 **Violazioni Amministrative**

Art. 1

Costituiscono violazioni amministrative le infrazioni elencate negli Allegati di questo Decreto A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, L, M, M1, N, O, P, P1, P2, Q, R, S, T, U, V, Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10, Z11 secondo la competenza degli organi che applicano le relative sanzioni.

Art. 2

Gli organi competenti indicati negli Allegati, con l'ingiunzione di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, applicano, oltre le sanzioni pecuniarie amministrative, anche le sanzioni accessorie previste dalla Legge. Restano escluse le ipotesi in cui la Legge attribuisca direttamente al Commissario della Legge la relativa competenza o qualifichi le sanzioni espressamente come sanzioni penali quali interdizione e confisca o preveda misure di sequestro. Sono rimesse al Giudice Ordinario, che procede secondo le norme del diritto penale sostanziale e processuale vigente, le violazioni amministrative oggettivamente connesse con reati ovvero con altre infrazioni amministrative di competenza dello stesso Giudice. In tal caso il termine per l'oblazione volontaria, prevista dagli articoli 33 e 34 della Legge 28 giugno 1989 n.68, è di venti giorni dall'avvenuta legale conoscenza della sentenza di primo grado o del decreto penale di condanna o della ingiunzione.

Art. 3

Qualora con una sola azione si violino più disposizioni di legge, la sanzione pecuniaria da applicare non può superare l'importo di € 1.807,00=.

Tale limite non si applica per le violazioni punite con pena proporzionale né quando la legge preveda una pena edittale superiore.

Art. 4

Gli organi competenti, nell'emettere l'ingiunzione di cui agli articoli 33 lett. b) e 34 della Legge 28 giugno 1989 n. 68, applicano la sanzione discrezionalmente nei limiti di legge; devono tuttavia, nella ingiunzione, indicare sempre che il contravventore ha facoltà di oblazione mediante pagamento nel termine di venti giorni della metà della misura minima o unica della sanzione pecuniaria prevista dalla legge, che sarà trascritta.

Per le infrazioni amministrative di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 "Codice della Strada" e successive modificazioni (articolo 68, comma terzo del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modificazioni) e per le infrazioni amministrative di cui all'art. 12 comma 2 del Decreto Delegato 15 ottobre 2009 n. 141 la facoltà di oblazione volontaria è esercitata mediante il pagamento di una somma pari alla metà della sanzione pecuniaria irrogata al contravventore.

Art. 5

Le infrazioni amministrative si prescrivono in cinque anni. Le sanzioni amministrative pecuniarie costituiscono obbligazione civile.

Art. 6

Le disposizioni contenute negli articoli che precedono entrano in vigore il 1° gennaio 2012. E' abrogato il Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n. 41 (*Violazioni Amministrative*).

SEZIONE IV

(RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO - DIRITTI SINDACALI)

FONTI DEL DIRITTO

- Legge 17 febbraio 1961 n. 7 (Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori)
- Legge 29 marzo 1968, n. 17 (Istituzione di una quota speciale a favore delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute)
- Legge 11 marzo 1981, n. 23 (Norme sulla tutela dell'attività sindacale)
- Legge 28 maggio 2003, n. 70 (Modalità di finanziamento delle Organizzazione sindacali dei lavoratori giuridicamente riconosciute)

LEGGE 17 febbraio 1961, n. 7
Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori

TITOLO I
DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

Art. 1
Registrazione

L'organizzazione sindacale è libera.

Le Associazioni od Unioni Sindacali dovranno essere registrate presso il Tribunale Commissariale.

Art. 2¹³¹

Condizioni per la registrazione

La registrazione non potrà aver luogo senza la preventiva pubblicazione "ad valvas" dello Statuto per la durata di 15 giorni. Trascorso il termine per la pubblicazione, chiunque abbia fondato motivo può farvi opposizione entro i 10 giorni immediatamente successivi alla pubblicazione.

E' condizione per la registrazione che gli Statuti dei sindacati stabiliscano un ordinamento interno a base democratica. Gli statuti dovranno, tra l'altro, indicare espressamente i fini dell'associazione, la sede, gli eventuali rapporti di dipendenza e di unione con le altre associazioni, le condizioni di ammissione e di recesso dei soci, il modo e le forme con cui devono essere deliberati i contributi degli associati, la composizione e la competenza degli organi direttivi, ivi compreso il Collegio Sindacale composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, di comprovata e notoria esperienza in materia contabile ed amministrativa ed iscritti al Collegio dei Ragionieri Commercialisti e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti, con funzioni di controllo, la rappresentanza giuridica dell'associazione, i motivi di esclusione dall'associazione, le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio.

Dovranno altresì stabilire che gli iscritti, qualunque sia il contributo da loro corrisposto, non abbiano diritto ad alcun utile di gestione e che gli utili di gestione, in caso di liquidazione dell'associazione, debbono essere devoluti a favore di istituti di beneficenza sammarinesi, che gli organi direttivi debbano essere rinnovati almeno una volta ogni tre anni e la loro elezione debba avvenire per voto segreto tramite scheda, che il bilancio di esercizio annuale sarà approvato dagli organi direttivi collegiali, fermo restando i limiti di tempo e le disposizioni sulla sua pubblicità nei riguardi degli iscritti.

Il bilancio di esercizio annuale delle Organizzazioni Sindacali dovrà essere depositato presso il Tribunale Commissariale di San Marino, in analogia con le Associazioni e le Società Commerciali aventi sede in Repubblica.

Art. 3
Personalità giuridica dei sindacati

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

Essi possono stare in giudizio ed acquistare beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, con osservanza delle leggi vigenti. Per l'acquisto dei beni immobili devono essere autorizzati dal Consiglio dei XII e sono esenti dal pagamento della tassa di cui alla rubrica XXXIV libro III degli Statuti, successivamente modificata con l'articolo 9 della legge 18 giugno 1868 e con l'articolo 5 della legge 14 marzo 1918, n. 11, nonchè dal decreto 17 settembre 1946, n. 53.¹³²

¹³¹ Articolo così sostituito dall'art. 6 della Legge n. 70/2003.

¹³² La tassa cui si fa riferimento è stata abrogata dalla Legge 24 giugno 1987 n. 72 "Abrogazione della tassa di cinquina".

Art. 4

Nozioni e requisito numerico

Ai fini della presente legge si intende per Associazione sindacale o Sindacati, la Confederazione od Unione di piu' sindacati dei prestatori di lavoro; per Unione Sindacale si intende l'associazione di piu' sindacati dei datori di lavoro, o sindacati di datori di lavoro.

Le Associazioni Sindacali o Sindacati non possono ottenere la registrazione se non comprendono almeno sei categorie di prestatori di lavoro nonchè un minimo di 500 iscritti.

I Sindacati dei datori di lavoro devono comprendere, ai fini della registrazione, almeno 8 categorie oppure un minimo di 100 iscritti qualificati.

Art. 5

Revoca della registrazione

L'inosservanza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4, anche successivamente alla registrazione, può dar luogo, su istanza, alla revoca della registrazione ed alla perdita della personalità giuridica dopo che il Magistrato del Lavoro avrà accertato la fondatezza del ricorso.

TITOLO II

DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

(omissis)

TITOLO III

DEL CONTRATTO DI LAVORO

Art. 8

Contratto di lavoro

Il contratto di lavoro collettivamente stipulato tra i Sindacati registrati dei prestatori di lavoro ed i Sindacati registrati dei datori di lavoro ha efficacia di legge.

Le norme fondamentali di questi contratti disciplinano per analogia anche quei rapporti di carattere personale e domestico, che non sono assoggettabili a specifica disciplina di contratto collettivo.

Il contratto collettivo di lavoro deve, sotto pena di nullità, avere forma scritta ed inoltre essere reso pubblico mediante deposito nella Cancelleria del Tribunale, nonchè tramite il Bollettino Ufficiale od equipollente di esso.

Art. 9

Efficacia erga omnes

Il contratto collettivo di lavoro stipulato tra uno dei Sindacati ed un altro antitetico ha efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali esso si riferisce.

Nel caso in cui si verificasse il concorso di piu' contratti saranno applicate le clausole più favorevoli ai prestatori di lavoro.

Il contratto collettivo continua a produrre i suoi effetti dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo contratto collettivo.

Art. 10

Contenuto del contratto collettivo

Il contratto di lavoro deve contenere i minimi ed i modi di retribuzione, la durata dell'orario di lavoro, le norme per l'assunzione e per il periodo di prova, la disciplina per le Commissioni interne, le condizioni e le forme della revisione, modifica, denuncia del contratto stesso o di parte di esso.

Art. 11

Trattamento più favorevole

Il contratto di lavoro può contenere, nei confronti dei prestatori di lavoro, un trattamento più favorevole di quello previsto dalle norme riguardanti la materia del lavoro.

Artt. 12 – 24

(omissis)

TITOLO IV

DELLE CONDIZIONI DI LAVORO.

Art. 25

(omissis)

Art. 26

Commissioni interne¹³³

I prestatori d'opera hanno diritto di organizzarsi e di farsi rappresentare, nel seno delle imprese da cui dipendono, da Commissioni interne. La disciplina di tali organi è demandata agli accordi sindacali.

¹³³ La disciplina delle rappresentanze sindacali in azienda è contenuta nella Legge n. 23 del 1981, di seguito integralmente riportata, e nella contrattazione collettiva vigente.

LEGGE 29 marzo 1968, n. 17

Istituzione di una quota speciale a favore delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute

Art. 1

Viene istituita una quota per servizio sociale, nella entità di cui al successivo articolo 2, quale concorso alle esigenze finanziarie delle Associazioni Sindacali dei prestatori di lavoro giuridicamente riconosciute, ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 17 febbraio 1961 n. 7.

La quota per servizio sociale è esente da qualsiasi tassa, imposta o gravame fiscale.

Art. 2

Ai lavoratori dipendenti che prestano la loro opera presso le imprese private e pubbliche, ivi compresa l'Amministrazione dello Stato, viene trattenuto, da parte del datore di lavoro, un contributo denominato "quota sociale" pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita, previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, delle indennità di fine servizio, dell'indennità di perdita moneta, di trasporto, di vestiario e di qualunque altra indennità che costituisca rimborso spese¹³⁴.

Art. 3

L'ammontare della quota sociale di cui al precedente articolo, viene versato all'Istituto per la Sicurezza Sociale, conformemente alle modalità per i versamenti assicurativi di cui alle leggi 22 dicembre 1955 n. 42¹³⁵ e 30 giugno 1964 n. 37¹³⁶. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni in dette leggi contemplate per gli inadempienti.¹³⁷

Art. 4

L'ammontare della quota sociale riscossa dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sarà da questi versato trimestralmente¹³⁸ alle Associazioni Sindacali dei prestatori di lavoro giuridicamente riconosciute e nella misura percentuale di suddivisione convenuta mediante accordo, sottoscritto dalle parti interessate alla riscossione, che sarà fatto pervenire tempestivamente alla Direzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

In caso di accordo parziale tra le Associazioni Sindacali, l'Istituto per la Sicurezza Sociale darà luogo al versamento di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente alle entità per le quali esiste l'accordo medesimo, mentre il restante importo rimarrà giacente presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

¹³⁴ A parziale modifica, si riportano integralmente il disposto degli articoli 4 e 7 della Legge n. 70/2003: **Art. 4** "L'ammontare della quota di servizio di cui all'articolo 2 sarà stabilita nei contratti collettivi di lavoro mediante apposita consultazione indetta e regolata dalle Organizzazioni Sindacali, secondo criteri di democraticità interna tra le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori. I contratti collettivi di lavoro conterranno, oltre all'ammontare della quota stessa, le norme che stabiliranno le modalità di effettuazione del versamento, nonché tutto quanto sarà determinato tra le Organizzazioni Sindacali e i lavoratori." **Art. 7** "Fino all'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi di lavoro di categoria, i quali dovranno contenere le nuove norme di finanziamento delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, l'ammontare del versamento di cui all'articolo 2, sarà pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita da ogni lavoratore previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, della indennità di fine servizio, dell'indennità di perdita moneta, di trasporto, di vestiario e di qualunque altra indennità che costituisca rimborso spese. Detto versamento sarà trattenuto dai datori di lavoro pubblici e privati."

¹³⁵ "Legge che istituisce un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale".

¹³⁶ "Istituzione di un sistema obbligatorio di Previdenza Sociale coordinato con il vigente sistema di Sicurezza Sociale".

¹³⁷ A parziale modifica di quanto ivi espresso, si vedano gli articoli 4, comma 2, e 8 della Legge n. 70/2003.

¹³⁸ A parziale modifica di quanto suddetto, si richiama il disposto dell'art. 9 della Legge n. 70/2003: "L'ammontare della quota di servizio riscossa dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sarà da questo versato *mensilmente* alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute nella misura percentuale convenuta mediante accordo sottoscritto fra le parti interessate alla riscossione."

Art. 5

Qualora le Associazioni Sindacali dei lavoratori non dovessero raggiungere un accordo né globale né parziale sulla ripartizione delle quote sociali, l'Istituto per la Sicurezza Sociale manterrà a disposizione i relativi importi per la durata di anni uno a far tempo dal periodo a cui si riferisce l'esazione delle quote medesime; superato tale termine senza che sia intervenuto l'accordo di che trattasi, l'importo delle quote si intenderà incamerato dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e sarà devoluto alla pubblica assistenza per iniziative sociali di intesa con le Associazioni Sindacali.

Art. 6

L'assegnazione del fondo, consistente nelle quote giacenti, in favore della pubblica assistenza non può eccedere l'ammontare costituitosi durante l'anno di giacenza presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale. Per gli anni successivi, qualora perduri il disaccordo fra le Associazioni interessate, la ripartizione e la assegnazione delle quote sarà fissata in misura corrispondente ai risultati di referendum, da indirsi entro due mesi fra i lavoratori appartenenti alle categorie per le quali non si è raggiunto l'accordo di ripartizione delle quote sociali stesse.

I voti validi espressi determinano le rispettive percentuali di suddivisione delle quote sociali da assegnarsi alle Associazioni Sindacali.

Il referendum viene indetto e regolato dalle Associazioni interessate, sotto il controllo del Dicastero del Lavoro¹³⁹, secondo i più opportuni criteri di scelta democratica.

Art. 7

Ciascuna Associazione Sindacale è tenuta ad amministrare il fondo costituito dalle quote ricevute in ripartizione conformemente alle norme di legge. E' vietato alle Associazioni Sindacali l'impiego dei fondi a loro disposizione, siano essi costituiti dalle quote sociali o siano costituiti da altri cespiti, per attività volte a vantaggio di Partiti politici, per attività di natura commerciale o comunque per iniziative che non siano meramente sindacali per la tutela degli interessi morali e materiali dei prestatori di lavoro.

Gli amministratori delle Associazioni Sindacali sono responsabili in solido della gestione dei fondi associativi.

L'impiego dei fondi per scopi diversi e l'esposizione, nei bilanci ed in atti ufficiali destinati al pubblico e alla autorità, di dati scientemente falsi circa l'impiego dei fondi suddetti, comporta, per l'Associazione Sindacale, salvo le sanzioni di legge e senza pregiudizio della responsabilità civile, la sospensione del percepimento delle quote sociali per la durata da 3 mesi ad un anno. La mancata presentazione del bilancio nei termini prescritti comporta la perdita per la Associazione Sindacale delle quote sociali per almeno tre mesi, con conseguente versamento del relativo importo alla pubblica assistenza, e la rinuncia, da parte della Associazione stessa inadempiente, alle quote sociali fino alla data in cui non viene presentato il bilancio medesimo.

Della pubblicazione annuale del bilancio delle Associazioni Sindacali deve essere data comunicazione a cura di ciascuna Associazione all'Istituto per la Sicurezza Sociale.

¹³⁹ Ora Segretario di Stato per il Lavoro (Legge 5 settembre 1997 n. 97 "Riforma del Congresso di Stato").

Il bilancio di esercizio annuale delle Associazioni Sindacali, a parziale deroga di quanto prescrive l'art. 2 della legge 17 febbraio 1961 n. 7¹⁴⁰, può essere approvato dai soli organi direttivi collegiali in sostituzione dell'assemblea, fermi restando i limiti di tempo e le disposizioni sulla sua pubblicità nei riguardi degli iscritti.¹⁴¹

Art. 8

Ai fini del controllo pubblico il Consiglio Grande e Generale nomina tre Revisori dei Conti con il compito di accertare la legittimità dell'impiego dei fondi delle Associazioni Sindacali.

Qualora venga rilevato che i fondi amministrati dalla Associazione Sindacale vengono utilizzati per scopi diversi da quelli meramente sindacali, i Revisori hanno la facoltà di ordinare all'Istituto per la Sicurezza Sociale la sospensione dell'erogazione in corso delle quote sociali e sono tenuti a denunciare, entro 20 giorni per iscritto, le irregolarità riscontrate alla Magistratura del Lavoro, la quale, previa istruttoria e accertamento effettivo delle irregolarità denunciate, applicherà entro 40 giorni le disposizioni di cui all'art. 7 che precede.

Un membro dei Revisori dei Conti sarà proposto per la nomina da parte del Magistrato del Lavoro.

Art. 9

La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1968.

¹⁴⁰ Concordemente a quanto ivi affermato, si rimanda all'art. 2 della Legge n. 7/1961 così come modificato dall'art. 6 della Legge n. 70/2003.

¹⁴¹ L'art. 6 della Legge n. 70 del 2003 non si è limitato ad apportare modifiche all'articolo 2 della Legge n. 7/1961, bensì ha optato per la sostituzione integrale del testo normativo, adottando una dicitura del testo medesimo conforme a quanto ivi stabilito dall'art. 7, ultimo comma, della Legge n. 17 del 1968. In questo modo, non è sopravvissuta all'abrogazione l'ultima parte del vecchio articolo 2 dello "Statuto dei Lavoratori" che così recitava: "Il bilancio di esercizio annuale delle associazioni debba essere approvato (...) entro e non oltre l'aprile di ogni anno, dopo essere stato reso pubblico preventivamente in termine utile per gli iscritti". Ci si domanda, dunque, a quali "limiti di tempo" nonché a quali "disposizioni sulla sua pubblicità" ad oggi si deve fare riferimento secondo l'art. 6 della legge n. 70/2003, posto che il riferimento di cui al precedente articolo 2 non è stato sostituito da altra norma di legge.

LEGGE 11 marzo 1981, n. 23
Norme sulla tutela dell'attività sindacale

Art. 1

Le Associazioni Sindacali dei lavoratori, di cui al Titolo I della Legge 17 febbraio 1961 n. 7, hanno diritto di costituire strutture sindacali aziendali, come riportato dai successivi articoli.

Art. 2

La struttura sindacale aziendale è quell'organismo formato dal Consiglio dei Delegati, ove esso sia regolarmente costituito, e dai Rappresentanti Sindacali Aziendali.

Art. 3

Il Consiglio dei Delegati è quell'organismo formato dai delegati di reparto o aziendali.

Le modalità di designazione e/o elezione dei Rappresentanti Sindacali Aziendali e del Consiglio dei delegati sono demandate a quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4

La struttura sindacale aziendale ha la facoltà di:

- a) Assicurare il rispetto e l'applicazione del contratto di lavoro, degli accordi interconfederali, delle norme in materia di lavoro, d'igiene e di sicurezza del lavoro.
- b) Trattare con l'azienda gli accordi aziendali delegati dal contratto di lavoro.
- c) Ricercare il componimento delle controversie individuali di lavoro che possono sorgere nella azienda.
- d) Esaminare le condizioni di lavoro, i ritmi ed i carichi di lavoro, le pause, la formazione dei turni, gli orari, il godimento delle ferie.
- e) Intervenire con proposte tendenti a modificare l'ambiente e le condizioni di lavoro al fine di tutelare ed assicurare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed il regolare svolgimento dell'attività produttiva.

Art. 5

Al lavoratore che ricopre incarichi sindacali riconosciuti dal contratto di lavoro e regolarmente notificati al datore di lavoro, lo stesso assicura e garantisce la libertà di esplicazione dell'attività sindacale - di cui al superiore art. 4 - che sarà svolta senza recare pregiudizio all'andamento del lavoro.

Art. 6

La copertura assicurativa contro gli infortuni, di cui alla Legge 30 giugno 1964 n. 37, è estesa agli attivisti sindacali nell'espletamento delle loro funzioni comprovate dalla comunicazione della Organizzazione Sindacale dei Lavoratori legalmente riconosciuta o della Rappresentanza Sindacale, regolarmente inviata alla Ditta, nonchè agli infortuni che possono verificarsi durante il tragitto.

Durante l'assenza dal lavoro per permessi sindacali, il dipendente matura ogni diritto al trattamento economico, assicurativo e previdenziale ed ogni altro diritto come se si trovasse in effettivo servizio.

Gli organi statali preposti hanno facoltà di procedere ad eventuali controlli finalizzati all'accertamento dell'impegno nell'attività sindacale del lavoratore assente dal lavoro per permesso sindacale.

Art. 7

Le aziende concedono permessi sindacali retribuiti e non a quei lavoratori per i quali ne fa richiesta una delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, salvo particolari impedimenti dovuti alle esigenze della produzione aziendale.

I permessi retribuiti non possono essere inferiori a ore due all'anno per dipendente.

La richiesta di tali permessi sarà fatta pervenire dalle Organizzazioni Sindacali Aziendali alla Direzione Aziendale con almeno ore 48 di preavviso dalla data di inizio del permesso.

Art. 8

Le aziende concedono un minimo di ore 5 (cinque) all'anno retribuite per assemblee sindacali.

Le assemblee, nel caso esistano locali appositi, sono tenute all'interno dell'azienda.

Art. 9

All'interno di ogni azienda è riservato uno spazio per l'affissione di comunicati e di stampe sindacali.

Art. 10

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale, su ricorso delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, di cui alla Legge 17 febbraio 1961 n. 7, che vi abbiano interesse, il Magistrato del Lavoro, nei cinque giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Avverso il suddetto decreto è ammessa, entro giorni quindici dalla data di notifica alle parti, opposizione davanti al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie.

L'interposta opposizione non sospende gli effetti e la esecuzione del decreto del Magistrato del Lavoro.

E' data facoltà al Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, dopo aver ricevuto l'atto di opposizione, di aprire termini di prova, di controprova e per le finali allegazioni.

La sentenza emessa dal Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie è definitiva e contro di essa non è ammesso alcun altro gravame.

Art. 11

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto del Magistrato del Lavoro o alla sentenza del Giudice di I grado per le cause penali ordinarie e di appello per quelle sommarie, pronunciata nel giudizio di opposizione è punito con la multa a giorni prevista dall'art. 85 del Codice Penale applicabile nel primo, nel secondo e nel terzo grado.

In caso di particolare gravità o in presenza di recidiva, può essere aggiunta, alla multa a giorni di cui al precedente comma, l'applicazione della pena dell'interdizione dall'esercizio professionale di cui all'art. 82 del Codice Penale nel primo e nel secondo grado.

Art. 12

Le norme previste dalla presente legge sono valide per tutti i rapporti di lavoro che non abbiano una diversa tutela e regolamentazioni legislative, nonchè per condizioni di migliore favore previste dai contratti stipulati a norma della Legge 17 febbraio 1961 n. 7.

Art. 13

La presente legge entra in vigore dopo la sua legale pubblicazione.

LEGGE 28 maggio 2003, n. 70

Modalità di finanziamento delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori giuridicamente riconosciute

TITOLO I

Art.1

I lavoratori sono liberi, ai sensi dell'articolo 8 della Dichiarazione dei Diritti, di aderire alle Organizzazioni Sindacali.

Alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute ai sensi della Legge 17 febbraio 1961 n.7 si applicano, ai fini del finanziamento, le disposizioni della presente legge.

Art.2

Il finanziamento delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute a norma della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 avviene mediante cessione di una quota di servizio della propria retribuzione da parte del lavoratore, dipendente pubblico o privato.

Art. 3

La quota di servizio di cui all'articolo 2 sarà oggetto di libera scelta da parte di ogni lavoratore, che potrà rinunciare con atto formale di revoca da effettuarsi presso l'Ufficio del Lavoro. A cura del lavoratore copia dell'atto sarà inviata al datore di lavoro, all'Ufficio Prestazioni e Contributi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale e alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute.

Art.4

L'ammontare della quota di servizio di cui all'articolo 2 sarà stabilita nei contratti collettivi di lavoro mediante apposita consultazione indetta e regolata dalle Organizzazioni Sindacali, secondo criteri di democraticità interna tra le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori.

I contratti collettivi di lavoro conterranno, oltre all'ammontare della quota stessa, le norme che stabiliranno le modalità di effettuazione del versamento, nonché tutto quanto sarà determinato tra le Organizzazioni Sindacali e i lavoratori.

Art. 5

Tutti i contratti collettivi di lavoro dovranno contenere le norme di cui all'articolo 4. In caso di mancanza di specifico contratto collettivo di categoria, ogni singolo datore di lavoro, unicamente per quanto attiene al finanziamento delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, dovrà dichiarare a quale contratto farà riferimento.

Art.6

(omissis)

TITOLO II NORME TRANSITORIE

Art. 7

Fino all'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi di lavoro di categoria, i quali dovranno contenere le nuove norme di finanziamento delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute, l'ammontare del versamento di cui all'articolo 2, sarà pari allo 0,40% della retribuzione lorda percepita da ogni lavoratore previa detrazione degli assegni familiari ed emolumenti equivalenti, della indennità di fine servizio, dell'indennità di perdita moneta, di trasporto, di vestiario e di qualunque altra indennità che costituisca rimborso spese. Detto versamento sarà trattenuto dai datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 8

L'ammontare della quota di servizio di cui al precedente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, verrà versato all'Istituto per la Sicurezza Sociale, da parte dei datori di lavoro di cui al precedente articolo 7, conformemente alle modalità per i versamenti assicurativi di cui alla Legge 11 febbraio 1983 n. 15. In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni in dette leggi contemplate per gli inadempienti.

Art. 9

L'ammontare della quota di servizio riscossa dall'Istituto per la Sicurezza Sociale sarà da questo versato mensilmente alle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute nella misura percentuale convenuta mediante accordo sottoscritto fra le parti interessate alla riscossione.

Art. 10

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

INDICE

Prefazione	pag. 2
Sezione I	
Licenziamenti individuali e collettivi – processo del lavoro	pag. 4
1. <u>SANZIONI DISCIPLINARI, LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI</u>	
- Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori Artt. 30 e 33, Legge 17 febbraio 1961, n.7	pag. 6
- Legge che detta norme sulle sanzioni disciplinari e sui licenziamenti individuali e collettivi Legge 4 maggio 1977, n. 23	pag. 7
2. <u>DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO</u>	
- Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori Artt. 5 e 55, Legge 17 febbraio 1961, n. 7	pag. 11
- Istituzione di una quota speciale a favore delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute Legge 29 marzo 1968 n. 17	pag. 11
- Riforma del processo in materia di lavoro subordinato privato Legge 20 maggio 1985 n.63	pag. 12
- Disposizioni in materia di procedura civile e penale Legge 17 giugno 1994 n.55	pag. 16
- Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative Artt. 5 e 34, Legge 28 giugno 1989, n. 68	pag. 22
3. <u>DISPOSIZIONI PARTICOLARI</u>	
- Testo unico delle disposizioni legislative sugli assegni familiari Art. 27, Decreto 26 aprile 1976, n. 15	pag. 24
- Norme sulla Tutela dell'Attività Sindacale Artt. 10 e 11, Legge 11 marzo 1981, n. 23	pag. 25
- Parità tra uomo e donna in materia di lavoro Artt. 9, 10 e 11, Legge 25 maggio 1981, n. 40	pag. 26

Sezione II

Ammortizzatori sociali – Costo del Lavoro

pag. 28

1. DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

- **Provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali, assicurative ed assistenziali erogate dall'Istituto per la Sicurezza Sociale**
Artt. 6, 9 e 14, Legge 20 dicembre 1990 n. 156 pag. 30
- **Modifica dell'aliquota contributiva per il finanziamento per la Cassa Integrazione Guadagni**
Artt. 1 e 2, Decreto Delegato 13 marzo 2007 n. 34 pag. 32
- **Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure per l'occupazione e l'occupabilità**
Legge 31 marzo 2010 n.73 pag. 33
Allegato A pag. 59
Allegato B pag. 59
- **Incentivi per l'autoimprenditorialità**
Decreto Delegato 28 giugno 2010 n. 22 pag. 60
- **Disposizioni transitorie ed applicative della Legge n. 73/2010 sugli ammortizzatori sociali**
Decreto Delegato 26 luglio 2010 n. 132 pag. 63
- **Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del Mercato del Lavoro**
Artt. 1, 9, 10, 15, 16, 18 e 27, Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 pag. 69

2. MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO

- **Misure per il contenimento del costo del lavoro**
Legge 13 novembre 1987 n. 137 pag. 73
- **Benefici previsti dalla Legge 13 novembre 1987 n. 137**
Artt. 2 e 4, Legge 17 aprile 2000 n. 35 pag. 75
- **Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2012 e bilanci pluriennali 2012/2014**
Artt. 59, Legge 22 dicembre 2011 n. 200 pag. 75

Sezione III

Ispettorato - Lavoro Irregolare - Processo - Sanzioni

pag. 76

1. ISPETTORATO DEL LAVORO

- **Legge che istituisce un sistema obbligatorio di Sicurezza Sociale**
Artt. 58, 59, 60, 61, 62 e 63, Legge 22 dicembre 1955 n. 42 pag. 78
- **Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori**
Artt. 16, 32, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57, Legge 17 febbraio 1961 n. 7 pag. 80
- **Legge sulla tutela dell'apprendistato**
Artt. 20, 30 e 31, Legge 11 settembre 1961 n. 27 pag. 83
- **Parità tra uomo e donna in materia di lavoro**
Artt. 3 e 10, Legge 25 maggio 1981 n. 40 pag. 84
- **Tutela del lavoro a domicilio**
Artt. 4, 5, 10 e 11, Legge 9 giugno 1981 n. 49 pag. 85
- **Legge sul Collocamento**
Artt. 26, 27 e 28, Legge 19 settembre 1989 n. 95 pag. 86
- **Sanzioni amministrative per l'assunzione abusiva di lavoratori subordinati**
Legge 21 dicembre 1989 n. 128 pag. 87
- **Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit**
Art. 12, Legge 29 maggio 1991 n. 71 pag. 90
- **Prestazioni lavorative delle persone anziane**
Art. 9, Legge 25 giugno 1991 n. 79 pag. 91
- **Sanzioni amministrative per imprese e società che operano nel territorio della Repubblica senza le prescritte autorizzazioni**
Legge 16 novembre 1995 n. 127 pag. 91
- **Modifiche al sistema penale in materia di ordine pubblico, abusivismo in ambito lavorativo e circolazione stradale**
Artt. 1 e 4, Legge 25 luglio 2003 n. 97 pag. 94
- **Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e della formazione**
Artt. 7,8 e 21, Legge 29 settembre 2005 n. 131 pag. 95
Allegato "A" pag. 97

- **Regolamento in materia di avviamento al lavoro di lavoratori non iscritti alle liste di avviamento al lavoro**
Art. 9, Decreto 23 novembre 2005 n. 169 pag. 99
- **Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale**
Art. 5, Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 147 pag. 99
- **Bilanci di previsione dello Stato e degli enti pubblici per l'esercizio finanziario 2010 e bilanci pluriennali 2010/2012**
Art. 89, Legge 21 dicembre 2009 n. 168 pag. 100
- **Legge sull'ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica**
Artt. 12 e 31, Legge 28 giugno 2010 n. 118 pag. 101
- **Interventi urgenti per la semplificazione e l'efficienza del Mercato del Lavoro**
Artt. 21, 22, 23, 24 e 31, Decreto Legge 5 ottobre 2011 n. 156 pag. 102

2. DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO

- **Della giurisdizione amministrativa, del controllo di legittimità e delle sanzioni amministrative**
Artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, Legge 28 giugno 1989 n. 68 pag. 106

3. SANZIONI

- **Violazioni Amministrative**
Artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Decreto Delegato 29 dicembre 2011 n. 209 pag. 109

Sezione IV

Rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro – Diritti Sindacali pag. 110

- **Legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori**
Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 26, Legge 17 febbraio 1961 n. 7 pag. 112
- **Istituzione di una quota speciale a favore delle Organizzazioni Sindacali giuridicamente riconosciute**
Legge 29 marzo 1968, n. 17 pag. 115
- **Norme sulla tutela dell'attività sindacale**
Legge 11 marzo 1981, n. 23 pag. 118
- **Modalità di finanziamento delle Organizzazione sindacali dei lavoratori giuridicamente riconosciute**
Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, Legge 28 maggio 2003, n. 70 pag. 120